

**R A G I O N I**  
**F I S C A L I**  
**C O N T R A**

**Il Monistero de' SS. Severino , e Soffio  
de' Padri Benedettini .**

**Si dimostra , che i territorj tenuti dal Monistero nel  
Regal Demanio del Gaudio si debbano in-  
corporare al Regal Patrimonio .**

**COMMESSARIO**

*L' Illustre Marchese di Nisita Sig.  
Presidente Petrone.*





# J. M. J.



Instanza del Regio Fisco per il sequestro, ed incorporazione de' territorj del Regal Demanio del Gaudio, detenuti dal Venerabile Monistero de' SS. Severino, e Sossio de' Padri Benedettini; e che siano questi costretti a pagare in beneficio del Regal Patrimonio così il quadruplo del prezzo de' terreni, come anche de' frutti percepiti (merendo alla reclamazione, e restituzione *in integrum*, prodotte dal Monistero a' 3. di

Novembre 1710. contra il Decreto, proferito dalla Regia Camera nella Ruota del Cedolario nel medesimo anno 1710. a' 21. del mese di Ottobre fol. 208. & fol. 210. *process. pro Regio Fisco contra Vener. Monasterium*) e che debba eseguirsi in giudizio summario, ed esecutivo: quanto è giusta, altrettanto è chiara: anche per quel che si legge nella *scrittura*, ultimamente formata dall'Avvocato del Monistero; o si consideri la persona di Gio: Camillo Mormile, dal quale son pervenute al Monistero moggia quattrocento ottantacinque, e mezzo di terreno; o si consideri il Monistero, detentore così de' territorj pervenutigli dal Mormile, come degli altri che attualmente tiene nel Gaudio.

## *In quanto alla persona di Gio: Camillo Mormile.*

**N**E' tumulti occorsi nel Regno in tempo dell'Augustissimo Imperador Carlo V., fra i Baroni dichiarati contumaci e ribelli fu Cesare Mormile, possessore de' feudi di Casapefella, e dell'Isola: e nell'Indulto dal medesimo Imperador conceduto nell'anno 1549. fu Cesare eccettuato di poterlo godere, come si legge nella *Pram. 3. de abolitionib.* impressa nell'anno 1587.

Per la ribellione dichiarata di esso Cesare, essendosi confiscati, ed incorporati al Regal Patrimonio i feudi di Casapefella, e dell'Isola; furono quelli venduti dalla Regia Corte a Giovanni di Fondi: come si riferisce dal *Reg. Sanfelice nella decis. 189. al num. 22.*

Essendosi poi dal Serenissimo Re Filippo II. fatta la grazia al suddetto Cesare con uno Indulto particolare; egli pretese che gli si dovessero restituire i feudi di Casapefella, e dell'Isola; supponendo che coll'Indulto avesse Sua Maestà fattagli anche mercede, che gli si restituissero detti feudi; e ne portava un'attestazione dell'Illustre Vecerè D. Giovanni Manriquez. Ma, trattata la sua pretesione nel Reg. Collat. Conf., unitamente col Tribunal della Regia Camera; e, non costando della mercede, che per la sola

▲

atte-

attestazione suddetta; si ordinò, *quod consulatur Sua Catholica Majestas*; e l'intera decisione si riferisce dal *Reg. Reverterio in decis. 22. lib. 6. in manuscriptis*, e nelle stampe è la *decis. 487.*

Si pretende ora che in risposta della Consulta fatta a Sua Maestà, avesse questa ordinato al Vecerè Cardinal de la Cueva che, in luogo de' feudi di Casapessella, e dell'Isola, si pagasse a Cesare Mormile il prezzo di essi, ascendente a ducati 12. mila; e che perciò il Vecerè Cardinal de la Cueva avesse ordinato alla Regia Camera di pagare detti ducati 12. mila ad esso Cesare; e che in esecuzione di tal'Ordine la Regia Camera a' 22. di Marzo 1588. avesse fatto apprezzare per il Presidente Pirro Antonio Litterio due botteghe, site in questa Città di Napoli, spettanti alla Regia Corte per la ribellione di Ferdinando di Mazza, il cui valore fu ducati seicento, *deducto censu*; e l'avesse consegnate al suddetto Cesare, *fol. 60. lit. A. & at. process. pro Regio Fisco contra Venerabile Monasterium*; e, senza poi asserirsi in che tempo, si fusse anche apprezzato, e consegnato a detto Cesare un Territorio demaniale della Regia Corte, *sito a Gaudio, di moggia 434. alla misura della Città di Averfa, partim cultum, & partim incultum, pro ducatis quinque millibus centum quadraginta duobus, in computum dicti crediti; hoc est territorium cultum ad rationem ducatorum quindecim pro quolibet modio, & territorium incultum ad rationem ducatorum septem pro modio*, con disegnarne i confini; senza asserirsi che a Cesare si consegnassero detti territorj *in burgensaticum*, e senza essersi fatte le subastazioni sull'apprezzo, nè delle Botteghe; nè del Territorio demaniale del Gaudio, come si asserisce *fol. 61. & at. lit. B. d. proc.*

Tutta questa asseriva si fece a' 23. di Dicembre 1563. nell'istrumento fatto dalla Regia Camera con Gio: Camillo Mormile, figlio ed erede di esso Cesare, *fol. 60. d. process.* nel qual'istrumento non v'intervenne l'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, che all'ora era Marcello di Mauro. Fattasi l'asserzione suddetta, si dichiarò: *Noviter verò d. Jo: Camillum supplicasse dictis Dominis Locumtenenti, & Presidentibus, ut essent contenti nomine Suae Catholicae Majestatis, & ejus Regiae Curiae, ipsum cautelare de consignatione honorum stabilium praedictorum, ut supra facta, per publicum instrumentum pro ejus futura cautela, fol. 61. at. lit. E. d. proc.*

Nel qual'istrumento conoscendo la Reg. Cam. che nè il Vecerè, nè essa Reg. Cam. aveano potestà di alienare la roba del Regal Demanio, senza espresso assenso di S. M.; e che tal potestà non veniva loro data per alcuno ordine regale (di modo tale che il Cardin. de la Cueva nell'ordine mandato alla Reg. Camera dichiarò doverfi fare l'assegnamento condizionalmente, nel caso che Sua Maestà concedesse il suo Regal beneplacito, e non altrimenti, ivi: *Hac etiam conditione, lege, & pacto in qualibet parte praesentis contractus appositis, quod praedicta consignatio territoriorum praedictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta fuit, & ad praesens fit, quatenus placeat Suae Catholicae Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo; juxta ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Reverendum quondam Cardinalem de la Cueva,*



eo tempore Locumtenentem Generalem prædictæ Majestatis in hoc Regno, directum dictæ Regiæ Camera, & in actis prædictis præsentatum, quia sic expresse conventum, & declaratum fuit, ut in fol. 63. at. lit. B. & fol. 64. lit. A. d. proc.) perciò con tal condizione la Reg. Camera assegnò la roba suddetta in *burgensaticum*, & in *francum*, & *liberum allodium* a Gio: Camillo, e suoi eredi; e col patto espresso di poterlisi Sua Maestà, o i suoi felicissimi successori nel Regno, o la Reg. Corte ripigliare *pro eodem pretio ducatorum quinque mille centum quadraginta duorum, pro quibus appretata, & consignata fuerunt, unà cum omni augmento, & meliorationibus, quæ in eisdem territoriis tunc fortè factæ reperirentur, quandocumque, nulla data temporis præscriptione, fol. 62. at. fol. 63. & at. dict. process.*

Il suddetto Gio: Camillo Mormile pochi giorni dopo l'istrumento fatto colla Regia Camera, a' 27. di Gennaro 1564. vendè i territorj suddetti al Monistero di S. Severino, fol. 65. & at. d. proc.; e nel contratto asserì esserli stati *diebus elapsis* consignati *partim culti, & partim inculti*, per duc. 5142. esso però gli vendè tutti culti al Monistero, a ragione di duc. 15. e mezzo il moggio, fol. 65. at. lit. A. d. proc.; ed asserì anche in detto istrumento di aver comprato altre moggia cinquant'uno e mezzo dalla Regia Corte, similmente *territorj demaniali del Gaudio*; e che fra un mese avrebbe procurato che la Regia Camera gli avesse fatto l'istrumento, fol. 75. at. lit. A. d. proc. (quale istrumento dalla Regia Camera poi non si fece); e vendè al Monistero detti territorj per ducati settemila, fol. 68. lit. A. d. proc. asserendo espressamente nell'istrumento che detti territorj erano del *Demanio del Gaudio*, assegnati dalla Regia Camera coll'espressa condizione di *dovere Sua Maestà concedere il suo beneplacito su detto assegnamento*; qual beneplacito non si era ottenuto da Sua Maestà, fol. 73. lit. A. d. process.; e che la Regia Camera gli avea assegnato detti territorj coll'espressa riserva del patto di ricomprarlisi, e ripigliarlisi *semper, quandocumque, nulla data temporis præscriptione, fol. 66. d. process.* E fatta detta asserzione, Gio: Camillo vendè i suddetti territorj in *burgensaticum*, & *liberum allodium* a favore del Monistero, & *suis hæredibus, & successoribus quibuscumque in perpetuum*, franchi di patto di ricomprare, e senza riserva di assenso da impetrarsi da Sua Maestà; come dal detto istrumento fol. 65. & seqq. dict. process. Morì poi Gio: Camillo senza discendenti, ed in esso si estinse la linea di Cesare Mormile suo padre, siccome attesta *Filiberto Campanile* (che visse in quei tempi) nel suo trattato dell' *Insegne de' Nobili, e delle Famiglie del Regno*, nella Famiglia *Mormile*, al foglio 44. ivi: *Cesare anche, la cui linea si estinse in Gio: Camillo suo figliuolo, da i primi anni di sua gioventù, &c.*

Da' quali fatti resta chiara la ragione del Fisco: giacchè il territorio del Gaudio è *antico Regal Demanio*; così chiamato dal Re Ruberto, e nel tempo del Re Ruberto istesso nell'anno 1336. fatto misurare, e circondare di termini; di nuovo poi rimisurato, e reintegrato in beneficio del Regal Patrimonio nel tempo dell'Imp. Carlo V. a' 15. di Novembre nell'anno 1522. dal Presid. Muscettola Commessario delegato per detta misura, fol. 91. proc. *contra nonnullos Possessores*: ed è noto esser proibita l'alienazion delle Regalie

galie non solo per legge de' Romani, come si avverte nel *cap. 1. quæ sunt Regalia*; ma anche per l'espressa *Constit. del Regno*, fatta dal Re Ruggiero, che incomincia: *Scire volumus*, tit. *de juribus regalium rerum*; e tra le Regalie proibite di alienarsi in quella *Constituzione* si considerano le robe del Regal Demanio, ut post *Andream de Isernia* notant *Afflic. in rubric. dict. Constitutionis Scire volumus*, *Horat. Montan. de regalibus offic. v. Argentaria num. 10. vers. duo enim*. Anzi nel Regal Demanio l'alienazione vien proibita più strettamente, che nell'altre Regalie; giacchè non vale se sia fatta *sine speciali Regis beneplacito*, & *ex certa scientia Regis*, siccome si ordinò dall'Imperador Federigo nella *Constitutione Dignum*, in tit. *de jure suo Curia observando*; e procedesi più strettamente nella proibizion di alienare il Demanio, che i feudi; poichè Federigo istesso nella *Constitutione Constitutionem divæ memoria de prohibita feudorum alienatione per Fridericum*, ordinò che nell'alienazione de' feudi si ricercasse la special licenza del Principe; ma non ordinò *ex certa scientia*, come ordinò nell'alienazione del Demanio nella *Const. Dignum*: onde la pena dell'alienazione de' feudi, fatta *in contemptum Domini*, si riduce a perdersi il feudo, e' prezzo, siccome si ordinò nelle due *Constit. dell'Imperador Lotario, e di Federigo I. nel Cap. Imperialem de prohibita feudorum alienat. per Lotbarium*, e nell'altro *Capit. Imperialem de prohibita feudorum alienat. per Frideric.*, & notant *Afflic. in dec. 255. Reg. Rovit. in cons. 24. n. 5. lib. 2.* nell'alienazione però del Demanio *sine assensu Domini* la pena è di perdere non solo la roba del Demanio, ma di più il quadruplo del prezzo, e de' frutti percepiti; siccome nel Regno si ordinò dall'Imperador Federigo nella *Constit. Dignum*, dal Re Carlo Primo nel *Cap. Prædecessorum nostrorum*, in tit. *de occupantibus res Demanii*, e nel *cap. Item prædictis, in tit. quod non extendant se ad territoria vicini Demanii*; e parimente dal Re Ruberto nel *cap. excommunicati 253. in tit. de revocat. occupatorum Demanii Regii ad ipsum Demanium spectantium*; e l'istesso si ordina in *Constitut. ab officialib. rub. 90*. Essendo l'istesso, in quanto alle pene stabilite in questi Capitoli, occupare la roba del Regal Demanio *propria auctoritate*, che occuparla con titolo invalido, cioè senza l'espresso assenso del Re, & notat *Afflic. in d. constit. Dignum num. 12.*

Anzi l'alienazione fatta della roba del Demanio dal Principe istesso non vale, se egli non deroga espressamente *ex certa scientia* alle *Constituzioni, e Capitoli del Regno*, che lo proibiscono; ut notat *Reg. Tapia in decis. 5. num. 120. Supremi Senat. Italiæ, Regens de Ponte in lectura feudali 8. nu. 16. & num. 17.* e deve farlo *de potestate plenaria*, non potendo *de potestate ordinaria*, ut post *Andream de Isernia, & alios Regnicolas*, notat *Consiliar. de Georgio in allegat. 15. num. 3. & 10.*, e non ha autorità la Regia Camera, e l'Illustre Vecerè di alienare i beni del Regal Demanio per qualunque causa, ut scribunt post *Andream de Isernia, & alios Feudistas, Horat. Montan. de regalib. in §. de Regalia num. 9. fol. 69. Vincent. Anna in constit. Constitutionem divæ memoriæ. nu. 75. & 76. Consiliar. de Georgio allegat. 13. n. 6. vers. Prorex, Reg. Rovit. in cons. 99. n. 1. 2. & seqq. lib. 2. Rocc. in resp. 22. n. 9. & 10. lib. 2. post Andream de Isernia in cap. Imperia-*

*perialem de prohib. alienat. per Frideric. Camerar. in cap. Imperialem de prohib. feudor. alienat. per Frideric. cartula 80. e vi sono gli Ordini Regali.*

Ma nè il Vecerè, nè la Regia Camera alienarono il territorio del Gaudò, giacchè la Regia Camera fece l'assegnamento a Gio: Camillo *sub conditione, se Sua Maestà avesse dato il suo beneplacito, non aliter, nec alio modo, juxta ordinem de super annis elapsis expeditum per Illustriss. & Reverend. q. Cardinalem de la Cueva, eo tempore Locumtenentem Generalem pradietae Majestatis in hoc Regno, directum dicta Regia Camera, quia sic expressè conventum, & declaratum fuit.* Or'insino a tanto che questa condizione non si adempiva coll'assenso di Sua Maestà, che mai più sopravvenne, non potè trasferirsi, nè si trasferì dalla Reg. Camera nè dominio, nè possessione a Gio: Camillo; ma restò *penes Regiam Curiam*: ed esso Gio: Camillo rimase solo detentore de' territorj suddetti *nomine Regia Curia*. Poichè essendo la condizione apposta *super eo prohibita*, e dipendendo *ex facto tertii*, cioè del Principe, restò l'atto sospensivo, *ex cap. si pro te, de rescript. in 6. Bartol. in l. 1. nu. 23. ff. de condit. & demonstr.* e ne' proprj termini di alienazione fatta dal Vecerè, largamente lo scrisse *Laraba nel cons. 5. a num. 24. & seqq.*

Ma Gio: Camillo prima di ottenere l'assenso di Sua Maestà, e perciò prima d'acquistare il dominio, e la possessione de' territorj suddetti, pochi giorni appresso gli alienò, e gli trasferì in potere del Monistero di S. Severino; asserendo, e promettendo di alienarli, e trasferirli al Monistero *in francuum, & liberum allodium, cast al Monistero, come a' suoi eredi, e successori qualivogliono in perpetuum, franco del patto de retrovendendo*; e disponendone il dominio di essi, come di sua propria roba, non solo *sine scientia Domini*, ma espressamente ancora *in contemptum Domini*, e senza riserva veruna di assenso. E perciò, operando con detta alienazione, che i territorj suddetti si occuparono dal Monistero, cadde *in commissum*; perdè i territorj, ed il prezzo de' feudi, e de' frutti, in virtù delle *Costit., e Capit.* sopra riferiti. Qual ragione essendosi acquistata da Sua Maestà per tale alienazione, fatta al Monistero sin da' 27. Gennaio 1564., ancorche poi Sua Maestà avesse concesso l'assenso sull'istrumento dell'alienazione fatta dalla Regia Camera al Mormile; non avrebbe tale assenso giovato al Mormile, nè convalidato l'istrumento suddetto: perchè detto assenso non poteva retrotrarsi *in prejudicium Domini*, che già *medio tempore*, cioè a' 27. Gennaio 1564. avea acquistato a suo beneficio la ragion della devoluzione, così de' territorj, come del prezzo di essi, e del quadruplo: anche se Sua Maestà avesse saputo la contumacia del Mormile, e che avea *in contemptum Domini* disposto de' territorj in beneficio del Monistero: *Princeps enim assentiendo nihil de suo dat, sed tantum tollit obstaculum; ideoque non remittit jus devolutionis sibi questum ante assensus praestationem, ut post Andream in cap. Imperialem num. 15. & 16. de prohib. feudorum alienat. per Fridericum, Camerar. in d. cap. Imperialem fol. 87. lit. D. scribit Reg. de Ponte de potest. Proreg. in tit. de refutat. §. 11. num. 7. Reg. Rovis. in cons. 39. num. 4. lib. 2. Amicangel. de feud. qu. 19. num. 22. Rosenthal. de feud. cap.*

cap. 9. conclus. 34. num. 4. Reg. de Ponte in cons. 3. num. 2. 6. 7. 8. & 9. lib. 1.

Ed ancorche Gio: Camillo avesse validamente avuto l'assegnamento di detti territorj del Demanio, e della Regalia di Sua Maestà, cioè coll'espresso assenso di Sua Maestà, e gli avesse avuti *in burgensaticum, & in francum, & liberum allodium*; con tutto ciò non averia poi potuto alienarli al Monistero, *sine assensu Domini*, siccome fu la dottrina originale di *Afflitto nella d. Const. Scire volumus*, al num. 4. ivi: *Quarto nota ex text. ibi, de regalibus nostris quod jura regalia personis concessa, sive sit jus magnum, vel parvum, sive concessum libere in burgensaticum, sive in feudum, per quemcumque contractum non possunt alienari, nec in alium transferri, quocumque titulo, sine voluntate Domini Regis; & sic patet, quod jura regalia in possessione privatarum personarum existentia de voluntate Regis, dicuntur esse jura regalia, & non privatarum personarum illa possidentium; & ideo prohibita est omnis alienatio ab eis, sicuti est prohibita possidentibus feudum alienatio feudorum sine regio assensu, ut infra in constit. divae memoriae, & hoc ex ratione directi domini, quod habet in eis, sicut habet Dominus respectu emphyteute, ut in l. 3. Cod. de jure emphyteutico.* Nè mai il Re aliena il diretto dominio, che tiene sulla roba demaniale, siccome scrisse *Camerario nel cap. Imperialem de prohib. feudor. alienat. per Frideric. fol. 101. lit. I. & K.* E la dottrina di *Afflitto* è ricevuta nel Regno, nè contra di essa può più disputarsi, ut post *Reg. Galeota in resp. fiscal. 12. n. 151. & seqq.*, & post *decis. Reg. Rovit. 72.* notat *Amicangel. de regalib. in rubr. quae sunt Regaliae cap. 5. num. 62. & 63.* E benche *Orazio Montano nel suo coment. al cap. Imperialem in §. praeterea Ducatus de prohib. feudor. alienat. per Frideric. al num. 24.* e nel trattato *de regalib. officiis num. 41.* per sostenere la ragione di *D. Diego di Bernardo* nella causa dell'ufficio di *Mastro d'atti, e Credenziere delle due Calabrie* (nella quale formò il *Reg. Rovit. la decis. 72.*) fusse stato di singolare opinione, che quando la concessione de' beni delle Regalie si faccia *tibi, & heredibus*, si possa poi dal Concessionario alienare *sine assensu Domini*, e che non abbia luogo la *Constituzione Scire volumus* (gli argomenti del quale sono anche tutti addotti dal *Reggente Rovit. in detta decis. 72.*) con tutto ciò la sua opinione fu comunemente riprovata, e la dottrina di *Afflitto* è stata comunemente ricevuta, e seguitata colle giudicature nel Regno, ut refert *Amicangel. in dict. cap. 5. de regalibus num. 62. & 63.* poiche il concedersi *in francum allodium, & in burgensaticum*, opera che il Cessionario non sia tenuto al servizio personale, e al pagamento dell'*adua, e del relevio*, e degli altri pesi, a' quali sarebbe tenuto il feudatario se la concessione della Regalia fusse fatta *in feudum*; ma non fa che si estingua la natura di essere Regalia, e Demanio del Principe, o che sia concesso il dominio diretto, e perciò cessi la *Constitut. Scire volumus*, e la *Constitut. Dignum*, che han luogo in tutte le Regalie, e robe del Demanio del Principe; come scrisse l'istesso *Orazio Montano nel tratt. de regalibus, vers. Argentariae num. 10.* e diffusamente, impugnando *Montano*, scrisse il celebre Giureconsulto, e non mai abbastanza lodato Signor *Francesco d'Andrea nelle sue allegazioni impresse da Ageta in addit. ad decis. Reg. Moles*

107.

tom. 2. fol. 299. in §. 6. & 7. conclus. che scrisse negli Officj, i quali se non sono espressamente numerati tra le Regalie, come sono i Regali Demanj, nel cap. 1. *quæ sint regalia*, e nelle *Constitutioni Scire volumus, e Dignum*; con tutto ciò da' Dattori si considerano ancora essere *de Regalibus*, provenendo la loro concessione ed esercizio dalla Regalia e Giurisdizione del Principe, siccome si nota dal medesimo Signor Francesco di Andrea in detta sua allegaz.

Benche nella concessione fatta dalla Regia Camera al Mormile a' 23. di Dicembre 1563. essendosi espressamente, e per patto fondamentale, inferito che rimaner dovesse libera la facultà così alla Regia Corte, come a Sua Maestà, e suoi felicissimi eredi, e successori nel Regno di ripigliarsi i suddetti territorj, *restituto pretio*, sempre che avessero voluto *in perpetuum, nulla data temporis præscriptio*; l'istesso Orazio Montano si dichiarò, che ove il concedente si riserva la speranza di ripigliarsi un giorno la roba alienata, in tal caso resta la roba soggetta alla *Constitut. Scire volumus*, e resta nella natura sua propria di Regalia, niente ostando essersi conceduta *tibi, & heredibus*: imperocchè si scorge che il Principe ha voluto ritenere presso di se il dominio diretto, *ob illam spem reversionis reservatam*, come scrisse nel detto §. *præterea Ducatus num. 35. & 36. ivi: Si tamen constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu, dicendum est retinuisse penes se directum*. Non potendosi dubitare che il patto di ricomprare, e di ripigliarsi i territorj, *in perpetuum* riservatosi dal concedente, non solo contiene la speranza di potere ritornare la roba al concedente, ma contiene il certo dominio de' territorj stessi; essendo in sua facultà di farli rendere sempre che voglia, e dipendendo dalla sua mera volontà, ed arbitrio, e non dal caso fortuito, se si estingue, o non si estingue la linea del concessionario; il che può accadere, e può non accadere: e perciò per tal patto riservato, scrisse *Canotio nel cap. volentes Regni Siciliae fol. 117. ivi: Quod qui habet actionem, puta ex pacto de retrovendendo, dicitur tenere ipsam rem, & nunquam excisse è suo patrimonio, post Bimium in cons. 5 1. col. 2. vol. 4. E Marino Freccia nel suo tratt. de subfeud. lib. 2. auctorit. 2. §. bic quæro post num. 9. vers. Domini autem*, scrisse, *ivi: Dominos amovibiles ex pacto de retrovendendo loco usufructuariorum haberi*. Anzi nel Regno il compratore del feudo col patto *de retrovendendo* non si ha per vero feudatario; e perciò non è tenuto fra l'anno *à die expeditionis assensus* sopra l'acquisto del feudo, di spedire *in forma Cancellariae* le lettere di assecurazione de' Vassalli, come è tenuto fare ogni vero feudatario, e si dichiarò nella *Pramatica 19. de feudis*.

Regolandosi nel Concessionario della roba del Regal Demanio, e della Regalia la successione, come si regola la successione de' feudi, e si comprendono solamente quelle Persone, e que' Gradi, che son compresi nella successione de' feudi; ancorche la concessione si fusse fatta *in burgensaticum, & in liberum allodium, & non in feudum*, e fusse fatta *pro se, & heredibus quibuscumque*, come l'avvertì *Assistito in Constitut. Scire volumus in fine in vers. Gloss. unica, & successionem utroque casu absque assensu non posse*

*posse alterari, & in 2. colum. vers. Sed in illis, e l'istesso Affitto lo scrisse in  
 Constit. Ut de successione; ed è sentenza di tutti li Regnicoli post Frecciam  
 in lib. 3. de subfeud. formul. 2. n. 25. Georgium in repet. feudal. cap. 54. n. 37.  
 Theodor. alleg. 41. n. 1. Reg. Galeota in respons. fiscal. 12. n. 131. & n. 132. & n.  
 144. 152. 157. Nè si può su questo più disputare nel Regno dopo gli ordini  
 Regali sopravvenuti, che così l'han dichiarato; ed a lungo ne scrisse il Sig.  
 Franc. di Andrea in d. sua alleg. à fol. 308. in conclus. 5. 6. 7. 8. & 9. o sia  
 stata la concessione *ex causa onerosa, o ex causa lucrativa, argum. text.  
 ex l. Titius puerum, ff. de obsequiis à libert. prestand. Montan. in cap. Im-  
 perialem de prohibita feud. alienat. per Frider. nu. 299. & de regalib. officiis  
 num. 53. vers. Quod si opponat, Amicangel. de regalib. qu. 5. num. 22.* e lar-  
 gamente il medesimo Francesco di Andrea in d. sua allegat. in conclus. 10.  
 n. 267. nella causa fiscale, nella quale egli scrisse; e così fu deciso a favore  
 del Fisco nella Ruota del Cedulaio, come nella fine di detta *allegazione*  
 si riferisce. Sicchè anche per quest'altra ragione, ad esuberanza addotta  
 nella nostra *scrittura*, formata contra i possessori del Gaudio, e che a vo-  
 ce si disse in Ruota, Gio: Camillo non potè coll' istrumento dell'anno  
 1564. alienare la roba del Regal Demanio, e farla occupare dal Monistero,  
 e perciò *ad manus mortuas, ejusque heredibus, & successoribus quibus-  
 cumque in perpetuum*, in cui non farebbe mai succeduta la devoluzione  
*ob lineam finitam in beneficium Domini*: il che espressamente fu proibito  
 dall'Imperador Carlo V. nell'anno 1531. e vietato anche a' Vecerè di dar-  
 vi l'assenso, *ut in Pragm. 4. de Feudis*. E l'istesso è per disposizione di legge  
 comune, *ut notat Camerar. in cap. Imperialem, fol. 36. col. 4. lit. S. & T.  
 & fol. 37. Montan. in cap. Imperialem de prohibita feud. alienat. per Federi-  
 cum num. 159. fol. 63. Reg. de Ponte de potest. Proreg. in tit. de assensu Regis,  
 §. 8.* Or' essendo poi morto Gio: Camillo senza discendenti, ed estinta la sua  
 linea, come attesta il *Campanile*, anche se validamente i suddetti territorj  
 coll'assenso di S. Maestà fossero passati nel suo utile dominio, e non gli aves-  
 se poi perduti, come gli perdè per l'alienazione fatta nell'anno 1564. *in  
 contemptum Domini* al Monistero, *& ad manus mortuas*, e senza nemmen  
 riserva di assenso; pur, dico, farebbero di nuovo devoluti alla R. Corte, per  
 non esservi suoi successori in grado; e tanto più ch'egli ebbe detti territorj  
 del Regal Demanio *ex titulo lucrativo*, cioè per la mercede fatta dal Rè  
 Filippo II. a Cesare suo padre di duc. 12. m. giacchè per giustizia d. Cesa-  
 re fu dichiarato rubelle, ed eccettuato nell'Indulto generale, ed i suoi feudi  
 di Casapefella, e dell'Isola furono incorporati alla Regia Corte, e venduti  
 giustamente a Giovanni di Fondi; e poi per mera grazia fu assoluto della  
 sua ribellione: e quindi ottenne la mercede de' docati dodici mila, quanto  
 importavano i feudi già venduti dalla Regia Corte.*

Ma essendosi tutto questo, fra l'altre cose, detto in Ruota, e fondato nella  
 nostra *scrittura* formata contra tutti i possessori del Demanio del Gau-  
 do; il nuovo Avvocato del Monistero si ha preso il travaglio di fare la sua  
*scrittura* in difesa del Monistero; nella quale, prendendosi la libertà di  
 usare alcune confidenze coll' Avvocato Fiscale, scrive molte cose che non  
 sono della sua incumbenza, nè han che fare colla presente causa del Mo-  
 niste-

nistero ; senza però fondarne veruna ; e, senza rispondere alle ragioni del Fisco contra il Monistero, che era la sua obbligazione, si fa carico solamente di piccole cose, alle quali nemmeno ha soddisfatto; e quando anche gli riuscisse di farlo, pure niente elle gioverebbero al suo cliente: onde riman tutta vana, ed inutile la suddetta sua *scrittura*.

Primieramente, protestando con somma giustizia di tenere per suo Maestro il Sig. D. Gaetano Argento, degnissimo Presidente del Sacro Consiglio, dice che l'Avvocato Fiscale non doveva redarguire di errore il *Reggente Lanario*, che nel *configl. 35*. tirato dall'amor della causa, scrisse che il Re Ferdinando I. avea occupato i territorj del Gaudio, proibendo a i Padroni di non potervi andare; in pruova della qual'asserzione del *Regg. Lanario* il Sig. Avvocato adduce un Bando spedito a' 15. Febbraro 1494. dal Re Alfonso II. inserito ne' *Capitoli*, e *Gratie della Città di Napoli*, *fol. 19.* nel quale si concede a' Padroni de' territorj della detta Città di Napoli di farli coltivare, e si permette anche in essi limitatamente l'uso, e l'esercizio della caccia. Ma in quel Capitolo trattandosi de' territorj di Napoli, e di altri varj territorj, e non del dominio de' territorj del Gaudio; con detto Capitolo non si risolve l'errore già preso. In oltre adduce un Capitolo del Re Federigo dell'anno 1596. registrato nel *foglio 23.* nel quale, supplicato egli dalla Città nell'anno 1496. acciocchè togliesse il Bando di proibizione fatto nelli territorj vietati, *massimè le Paludi della d. Città, lo Gaudio, Belvedere, e lo Mazzone* per beneficio univèrsale; il Re rispose *Placet juxta ordinationem Regis Alfonsi II. ut in c. 13. fol. 23.* Ma in questo *Cap.* non si dice di chi fusse il dominio di detti territorj, & il Re poteva ne' suoi territorj del Gaudio dare quella licenza che voleva; e specialmente di coltivarli che arguiva il dominio del Re che permetteva tal'uso, siccome nel proprio Demanio del Gaudio essersi qualche volta permesso l'uso di coltivarli nel tempo de' Re Aragonesi *soluta tamen annuo censu in beneficium Reg. Curia*, lo riferisce *Mat. di Afflit. in Const. Auctoritatem tit. de locat. Demanii n. 4.* L'istesse preghiere si ripeterono al Gran Capitano nel 1503. il quale acconsentì, cioè *Placet dummodo herbagia Mazzonis rosarum non arentur, ut in c. 60. fol. 37. à t. in fine.* Crede però il Sig. Avvocato di avere chiarito il suo asùto col *Cap. 35.* di Ferdinando il Cattolico dell'anno 1505. nel quale la Città avendo data supplica, nella quale asserì che *i Re passati della Sereniss. Casa d' Aragona per piacere delle loro caccie hanno proibito molti territorj da non potersi coltivare, tanto in districtu di Napoli, come in altri loci de la Provincia di Terra di Lavoro, e massime in le Paludi di Napoli, lo Territorio chiamato lo Gaudio de Jugliano, Bellovedere, Pianura, Quarto, e lo Mazzone; per loche non solamente li Padroni di detti terreni sono stati lesi, ma ancora detta Provincia, e detta Città ha patito, e pate penuria di frumenti; Per tanto supplicano Vostra Maestà se degni ordinare, che detti territorj vetati per dette caccie siano restituiti a detti Padroni Ecclesiastici, e secolari, e siano licenziati detti territorj vetati, acciò si possano coltivare liberamente, e non si possa proibire Bosco, nè territorio alcuno per causa di caccia, che sen ce possa tagliare per omne persona.* E' il Rè Cattolico ordinò: *Placet quoad licentiam cultivandi agros; quoad restitu-*



*tionem petitam, mandat quòd fiat restitutio. ut petitur, audito prius Re-  
gio Fisco.*

E qui si ferma il Sig. Avvocato cantando il Trionfore conchiude, che non può più negarsi l'occupazione del Gaudio fatta da i Re Aragonesi, nè ripugna che il Gaudio sotto il Regno di Roberto fusse sua difesa, e Demanio, mentre ben si accorda che tale fusse nel 1336.; non disconviene però, che nel tempo di Ferdinando II. che vuol dire dopo 123. anni. per essere stato questo coronato nell'anno 1559. non fusse più de Demanio Regis, & avesse fatto passaggio in dominio de' Privati. Ma più giusta sarebbe stata la conseguenza che, ammettendosi essere il Gaudio stato Regal Demanio nel 1336. e nell'anno poi 1559. non costando di essere stato alienato a persona veruna da i Re di Napoli, come avrebbe dovuto costare per privilegj registrati ne' pubblici Archivi Regali de' Re Angioini, ed Aragonesi se vi fossero stati (siccome ve ne sono infiniti che trattano del Demanio del Gaudio registrati nel Regal Archivio della Zecca) più tosto i Privati che si trovavano intrusi in detti territorj l'avessero usurpato a i Re Aragonesi, successori del Re Roberto; e non già i Re Aragonesi l'avessero usurpato a' Privati. Però se il Signore Avvocato avesse continuato a riferire il rimanente del succeduto, come lo riferì nel principio della sua scrittura; cioè che dopo il Capitolo conceduto da Ferdinando il Cattolico, essendo stato inteso il Regio Fisco, giusta l'ordinato in detto Capitolo, egli dedusse che non si dovea far restituzione de' territorj del Gaudio a persona veruna; perchè essendo Regal Demanio, il dominio era di Sua Maestà. E per maggior chiarezza di tal giustizia si fecero le pruove dal Regio Fisco: quali fatte, dal Presidente Muscettola Commessario a' 15. Novembre 1522. fu l'intero tenimento del Gaudio verificato secondo la misura fatta nel tempo del Re Roberto nell'anno 1336. colli suddetti proprij confini, e restituito al Regal Patrimonio con Decreto generale di reintegrazione, come si legge fol. 91. *proc. contra non-nullos*. E per esecuzione di tal decreto di reintegrazione, la Regia Corte si pose in possesso de' territorj suddetti, e ricuperò molti territorj che da' Privati si erano usurpati. Da tal Decreto si sarebbe conosciuto manifesto l'errore preso in fatto dal Reggente Lanario: la cui somma dottrina, che si scorge dalle illustri sue opere legali, fu sempre venerata dall'Avvocato Fiscale: nè è punto strano che un grande Autore abbia errato in un fatto, per non averlo saputo: tanto più che nel suo Consulto il Reggente Lanario non scrisse de' territorj del Gaudio, ma solamente fece ivi una comparazione; e se il Signor Avvocato, protestando di avere per suoi Maestri i Signori Reggemi Miro, & Argento, pur dice poi nella sua scrittura di aver lui solo saputo gli assenti ottenuti dal Mormile, e dal Monistero (cosa fin' a nostri tempi non penetrata da persona veruna, e nel corso di tanti anni, che detti Signori Reggemi furono Avvocati del Monistero in questa causa, non conosciuta, onde furono obbligati di riportare tutta la loro difesa nell'assenso presunto) dicendo il Signor Avvocato, che qualche benigno lume siasi sovente comunicato a i ragazzi, e discepoli, il quale sia stato nascosto a' suoi, ed assennati Maestri: adunque l'essere stato nascosto al Regg. Lanario, che il Gaudio fu antica Difesa del Regal Demanio,



*manio*; e che *antica difesa della Reg. Corte* fu chiamata dal Re Ruberto nell'anno 1336. niente al *Regg. Lanario* si toglie della sua dottrina, ed opinione: Ma non è dell'incumbenza del Signor Avvocato questa obbiezione, poichè il Monistero suo Cliente non ha altro titolo, che dalla Regia Corte, che assegnò detti territorj al Mormile nell'anno 1563. come *roba del suo Regal Demanio*; & il Monistero suppone pure avere avuto gl' istessi territorj *sub annuo canone* di grana sette e mezzo per ciaschedun moggio dalla Regia Corte nell'anno 1509. come *roba del Regal Demanio*: sicchè non avendo egli addotto altro titolo che dalla Regia Corte, non può il Sig. Avvocato opponere che tai territorj non siano del Regal Demanio, perchè l'opposizione sarebbe contra il suo Cliente. E pure, avendo egli preso l'assunto di provarlo, ed essendogli così in voce, come *in scriptis* più volte dimostrata la verità del fatto, e data contezza delle misure, e reintegrazioni succedute nel tempo del Re Ruberto, e dell'Imperador Carlo V. (ed egli stesso nella sua *scrittura* lo scrive, facendosi tal obbiezione) ad ogni modo senza avere potuto dare risposta veruna a detta reintegrazione fatta nel tempo dell'Imperador Carlo V., persiste a far forza sul detto non vero del *Reggente Lanario*. Questo è errore tanto più grave in lui, quanto ch'è volontario, e conosciuto.

Secondo: dice il Sig. Avvocato, che *Filiberto Campanile* errò nella sua Istoria, avendo asserito che la linea di Cesare Mormile si estinse in Gio: Camillo suo figlio; e suppone che Cesare, oltre a Camillo, ebbe anche una figliuola chiamata Giovannella, che fu sorella, & erede di Gio: Camillo, dalla quale discende la Casa del Sig. Duca di Carinaro: e che questo fatto si sia avverato inanzi al Signor Marchese di Nisita Commessario della causa, col nostro intervento: il che non è vero, poichè avanti detto Sig. Commessario in nome del Monistero si produssero cinque scritture, che sono dall'anno 1594. sin'all'anno 1607. e non più: in una delle quali a' 28. Marzo 1594. Nicolò de Franchis Genovese asserì aver comprato il Casale di Teverola da Isabella Mormile d'ordine di Gio: Camillo Mormile, utile Signore di detta Terra, per ducati vent'otto mila, e cinquecento: in conto di qual prezzo restando debitore in ducati 3700. fa un pagamento a Giovannella Mormile, che in quella sola scrittura dal Franchis si asserisce sorella, ed erede di Gio: Camillo Mormile. Soggiunge il Signor Avvocato, che Giovannella Mormile fu maritata a Marc' Antonio Mormile, dal qual matrimonio fu nato Alessandro Mormile, di cui furono figli Anna Clarice, e Maria Mormile; e che da Anna Clarice, maritata con Giulio Mormile, discenda la Casa del Sig. Duca di Carinaro. Ma questa è una sua pura asserzione; e, riconosciutosi il libro del Cedolario, si convince che non mai Gio: Camillo fu utile Signore della Terra di Teverola. E quando si avesse a credere l'enunciativa fatta dal Franchis, che Giovannella fu stata sorella ed erede di Gio: Camillo (qual'enunciativa niente pruova *in prejudicium Fiscì*, ex notatis per *Bardellouum in cons. 49.* essendoci l'asserzione in contrario di *Filiberto Campanile*, autore trattante *ex professo* della Famiglia Mormile, che Cesare, di cui si tratta, non ebbe figlio che Gio: Camillo, nella cui persona si estinse la linea di Cesare; nè detto Gio: Camillo, dichiara-

to contumace, ed eccettuato nell'Indulto dell'Imperador Carlo Quinto, fu mai Signore di *Teverals*, come costa dal libro del Cedolario: onde detta enunciativa fatta dal *Frauchis* non fu vera ) con tutto ciò tra le stesse scritture prodotte dal Monistero vi è la dichiarazion di Anna Clarice Mormile, e di Maria Mormile, fatta a' 26. Aprile 1607. coll'intervento di Giulio Mormile, ch'essi non furono eredi di d. Giovannella; ed il decreto del S. C. col quale fu dato il Curatore all'eredità giacente della medesima. E nemmen costa che la Casa del Duca di Carinaro discenda da Anna Clarice: quando anche si facesse costare detta discendenza, non avendo d. Giovannella avuto eredi, nè avendo detta Anna Clarice voluto essere erede di Giovannella; niuno potrebbe venire come erede e discendente di Gio: Camillo *ex persona* di Giovannella a rappresentare l'assegnamento avuto dalla Regia Camera nell'anno 1563. a Gio: Camillo. *& suis heredibus* ricercandosi esser discendente *ex iusto sanguine*, ed essere erede di Gio: Camillo. Ma Giovannella, dalla quale il Monistero asserisce la discendenza di Cesare, senza pruova veruna, non avendo avuto eredi; cessa ogni pretensione del Monistero: e la roba demaniale del Principe anche si sarebbe devoluta al Principe, come *ob lineam fixam, ut ex omnium sententia refert Bursat. in cons. 76. num. 46.* Nè ha che fare la dottrina del *Regg. Lanario nel cons. 34. al n. 17.* perchè in quel caso essendo esistente il Duca di Nocera, nel quale era radicato il dominio utile del feudo, e giurisdizione di Nocera, il Duca aver con Regio assenso ceduto all'Università alcune preeminenze; ed avendo il Fisco preteso che i proventi della giurisdizione non si potevano cedere all'Università, non ostante che vi fosse stato l'assenso; fra le altre ragioni addotte a favore dell'Università dal *Regg. Lanario* in quel consiglio, una fu, che essendo vivo e presente il Duca di Nocera Padrone utile di detta giurisdizione, *quod durante linea dicti Dneis sui Fiscus proventus concessit, nullam Fiscus habet actionem contra Universitatem, qui possidet proventus, & Universitas contra Fiscum potest opponere de utili dominio alteri concessio, secundum Gloss. in terminis loquentem in emphiteusis in l. indebiti, §. sed et si nonnulli, ff. de condict. indebiti.* Ma che ha che fa questo colla presente causa? nella quale il dominio utile de' territorj del Gaudio non passò in Gio: Camillo nell'anno 1563. per mancanza d'assenso? Nell'anno poi 1564. per l'alienazione fatta al Monistero *in contemptum Domini, & sine reservatione assensus*, così Gio: Camillo, come il Monistero perdettero i territorj, ed il prezzo; essendo tenuti anche al quadruplo per esuberanza di ragione si è detto che Gio: Camillo morì senza discendenti, e la sua linea è mancata: nè il Monistero ha prodotto, che presentemente vi siano discendenti eredi di Gio: Camillo, o di Giovannella, che suppone essere stata sorella di Gio: Camillo; e pure quando anche produsse l'esistenza della linea di Giovannella, niente li gioverebbe, perchè Giovannella non ebbe eredi, come apparisce dalle scritture prodotte dal Monistero stesso; e perciò anche per questa ragione la roba era devoluta *ad Dominum*; oltre che avendo la Regia Camera fatto l'assegnamento a Gio: Camillo, *& suis heredibus*, nemmeno avrebbe potuto succedere Giovannella sorella, e non discendente di Gio: Camillo in detta roba per essere dei

del Regal Demanio, & de Regalibus, ut notat Afflic. in d. Casite. Stire  
volcanus. num. 5. & 6. Francisc. Andrea in dicit sua allegat. num. 63. con-  
clus. 4.

Terzo: Dice il Signore Avvocato, che l'assegnamento fatto dalla Regia Ca-  
mera a Gio: Camillo Mormile fu valido; e che potè farlo e il Vecerè, e la  
Regia Camera; e che l'autorità del *Laratha nel conf. 5.* addotta da noi non  
giova; anzi che in quella istessa causa scrisse ancora *Teodoro nell'allegat.*  
*56.*, e si protestò nella fine della sua allegazione di avere lasciato il patro-  
cinio di tal causa, ivi: *Hec domo discutiebatur, reperta fuit illa informa-  
tio circa rebellionem, qua visa desisti à patrocinio: Veramen tēdanti si ab-  
legò l'autorità di Laratha nel conf. 5.* in risposta dell'obbiezione del Signor  
Reggente Argentò, che l'effersi dalla Regia Camera, nell'assegnamento  
fatto al Mormile, riservato il beneplacito di Sua Maestà, e *sub tali condi-  
tione* fatto l'assegnamento; tal condizione sospese detto atto, e sinattanto  
non appariva essersi concesso l'assenso espresso di Sua Maestà, nella per-  
sona del Mormile concessionario non si trasferì nè dominio, nè posses-  
sione de' territorj del Gaudo, ma restarono *penes Curiam*; ed il Mormile  
concessionario *dicebatur detinere nomine Curie*, siccome scrisse *Laratha*  
*nel conf. 5.* contra D. Scipione di Loffredo concessionario del feudo rice-  
vuto *sub tali conditione*: e ben lo fondò dal num. 24. & num. 36. & seqq.  
e nel num. 67. conchiude, ivi: *His enim conditionibus pendentibus nomine*  
*Regis Curia Loffredum Castrum tenere; ergo dominium, & possessio dicti*  
*Castri semper penes Regiam Curiam remansit, non superveniente Cesare a*  
*Majestatis beneplacito*; e nel num. 74. ivi: *unde concluditur ex preten-  
sione concessionis Principis Orangie dictum Castrum in Loffredum translatum*  
*non fuisse, nec quo ad dominium, nec quo ad possessionem*; ancorchè l'istesso  
Principe di Oranges si fusse obbligato di ottenere da S.M. Cesare l'assen-  
so. Perchè in quanto a non potere gl'Illustri Vecerè, e la Reg. Camera alie-  
nare, e nemmeno dare *in feudum* le robe del Regal Demanio, e le Rega-  
lie, o altri beni del Regal Patrimonio, non vi era bisogno dell'autorità  
del *Laratha*; essendoci le *Costituzioni, e Capitoli del Regno, le Prammati-  
che, e gli Ordini Regali* sempre così osservati, che lo proibiscono; addot-  
ti nella nostra *scrittura formata contra i possessori del Gaudo*, e pure in  
questa *scrittura* menzionati. Entriamo però nel sospetto che l'asserzione  
del Signore Avvocato, fatta più volte nella sua *scrittura*, di non capire  
i motivi del Fisco, sia verità, e non figura retorica; poichè così il *Lara-  
tha*, come il *Teodoro*, non solamente nell'*allegazione 56.*, ma anche nell'*al-  
legazione 55.* che formò nell'istessa causa, scrissero a favore di D. Mi-  
chele di Mauro *ex persona* di D. Laura Carafa, figliuola di D. Alessandro  
Carafa; per la cui ribellione il Signor Principe di Oranges Vecerè avea  
conceduto il feudo di Castel Rotondo, dal Carafa posseduto, a Gio: Gasparo  
Loffredo, purchè s'impetrasse il beneplacito di Sua Maestà. Quei due gra-  
vissimi Giureconsulti *Laratha*, e *Teodoro* scrissero contra la suddetta con-  
cessione, & addussero il difetto della potestà del Vecerè, motivo chiaro,  
ed incontrastabile, perchè non costava la ribellione di Alessandro Cara-  
fa, e perciò non poteva il feudo togliersi per causa di fellonia al suddetto  
D. Alef-

D. Alessandro, e successivamente alla sua figliuola D. Laura, per la quale i due *Autori* scriveano, e specialmente *Teod. in alleg. 55*. Sopravvenuta per l'informazione, dalla quale costò la ribellione di Alessandro Carafa, *Scipione Teodoro*, che scrisse dopo il *Laratiba*, disse bene, di aver lasciato la difesa della causa; non perchè non fusse vero quanto per legge avea scritto del difetto della potestà del Vecerè, che niente avea che fare coll'informazione presa, che era un fatto particolare di quella causa; ma perchè essendo stata vera la ribellione di detto Alessandro, come costò dall'informazione, il feudo era devoluto al Fisco, nè poteva averci più azione la sua figliuola D. Laura, esclusa come figliuola del ribelle. Onde la nullità della concessione fatta dal Principe d'Oranges *ex defectu potestatis*, e che la riserva del beneplacito di Sua Maestà faceva l'atto condizionale, erano cose, che doveansi poi allegare dal Fisco, al quale il feudo era devoluto, perchè era dall'informazione costata la ribellione del suddetto Alessandro; nel che non entrava più il cliente di *Scipione Teodoro*; e per questa ragione scrisse egli nel fine del suo *consulto*: *Hæc dum discutiebantur, reperta fuit illa informatio circa rebellionem, qua visa destitit à patrocinio*. Se poi l'Avvocato Fiscale avesse proseguito quell'azione di nullità della concessione *ex defectu potestatis* del Vecerè, per non esservi interposto il beneplacito di Sua Maestà Cesareà; o pure fusse andato unito col nuovo concessionario per le offerte, che questi forse avesse fatto alla Regia Corte; questa non era incumbenza, nella quale dovea ingerirsi *Scipione Teodoro*. Nè perchè un'Avvocato lascia la difesa di una causa; viene a confessare che le proposizioni legali addotte nella sua *allegata* non siano state vere.

Grave però è la confidenza, che il Sig. Avvocato usò coll'Avvocato Fiscale; avendo in ogni periodo della sua *scrittura* fatto imprimere un certo voto; che dice essere della Regia Camera, nel quale si legge una rubrica lunghissima, ricca di tutte quelle enunciative, che crede essergli necessario per fondare quel che sin'ora non si è mai nè preteso, nè pensato dal Monistero; che non poteva o con processo, o con altra scrittura dimostrarsi: della qual novella scrittura, esibita avanti il Sig. Presidente Commessario, si era ad istanza del Fisco proibito darsene copia; e contuttociò si vede impressa nella *scrittura* del Sig. Avvocato, che ripone in essa tutte le speranze, e tutta la base della difesa del Monistero, perchè con essa si vuol dare ad intendere, che essendosi nell'anno 1558. dalla Reg. Cam. fatto l'assegnamento de' territorj suddetti a Cesare Mormile, a' 28. poi di Aprile dell'anno 1562. Gio: Camillo Mormile figlio, ed erede di esso Cesare, fusse stato convenuto dal Regio Fisco nella Regia Camera; acciocchè si decidesse che li suddetti territorj posseduti da Gio: Camillo, ed assegnati per ducati 5142., come anche le botteghe assegnateli per ducati 600., ed altri annui ducati 332. e grana 18. assegnati sulla generale Tesoreria per ducati 3321. 4. 16. in conto de' ducati dodici mila, dovutigli *juxta literas Suae Cath. Majestatis*, s'intendessero possedere da Gio: Camillo *in feudum. stante quod Sua Majestas mandavit per dictas literas satisfieri dictos ducatos duodecim mille in illa parte, ubi visum fuerit, aut in introitibus in*

feu-

feudum, ad rationem ducatorum decem pro centenario, prout in actis; e  
 che la Regia Camera avesse deciso: *Visis actis, ac literis predictis Suae*  
*Regiae, & Catholicae Majestatis, fuit per eandem Regiam Cameraam provi-*  
*sum, & decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providetur, eod-*  
*causis in Aula discussis, quod praefatus magnificus Joannes Camillus te-*  
*neat in burgensaticum, & burgensaticorum naturam bona, & introitus*  
*predictos sibi assignata, & assignatos, ut supra; & pro illis, nec adboam,*  
*nec relevium solvere teneatur: verum si ipse magnificus Joannes Camillus*  
*voluerit sibi assignari introitus pro restanti quantitate ad complementum*  
*dictorum ducatorum duodecim mille ad rationem decem pro centenario, sibi*  
*assignentur in feudum, juxta formam dictarum literarum Suae Majesta-*  
*tis. hoc suum, Paulus de Magnanis.*

Ma questo decreto, che si dice guadagnato da Gio: Camillo Mormile con-  
 tra il Fisco a' 28. Aprile 1562. non passò mai a notizia di esso Gio: Camil-  
 lo, il quale a' 3. di Ottobre dello stesso anno 1562. comparve nella Re-  
 gia Camera, facendo istanza che gli si consignassero i suddetti territorj del  
 Gaudio, conceduti a Cesare suo padre in conto del credito de' duc. 120 m.  
 e si vede il voto della Reg. Camera fatto con queste parole: *Facta rela-*  
*zione Suae Excell. referente Domino Paulo de Magnanis, instantiae magni-*  
*fici Joannis Camilli Mormilis, petentis sibi consignari Terras venditas ma-*  
*gnifico quondam Cesari suo patri a lo Gaudio, & pretium excomputari in*  
*eo, quod debet consequi a Regia Curia, & pro reliquo satisfieri super eisdem*  
*Terris Galdi; Sua Excellentia mandavit, quod fiat consultatio cum voto*  
*Regiae Camerae;* e si fece il voto agli otto di detto mese, con queste parole:  
*Eodem Domino Paulo referente, fuit provisum, quod fiat consultatio ad*  
*instantiam magnifici Joannis Camilli Mormilis cum voto Camerae, quod*  
*de quantitate sibi debita per Regiam Curiam satisfiat super territoriis*  
*Galdi, emptis a Regia Curia per magnificum quondam Caesarem ejus pa-*  
*trrem, & aliis terris ibidem reintegrandis, expositis venalibus, & hoc ex*  
*ordine S. E.* Sicchè nè Gio: Camillo era possessore de' suddetti territorj pri-  
 ma di Ottobre 1562. nè gli tenea in burgensaticum, & non in feudum, e  
 molto meno avea avuto decreto ad Aprile di d. anno, che già li possedes-  
 se in burgensaticum, nè vi furono carte Regali presentate nella Reg. Cam.  
 Nemmeno la Regia Camera ebbe notizia di tal decreto, che si dice guadagna-  
 to da Gio: Camillo contra il Fisco nel mese di Aprile 1562. poichè in efecu-  
 zione del decreto fatto nel mese di Ottobre 1562. fece a Dicembre 1563.  
 l'istrumento di assegnamento in beneficio di esso Gio: Camillo; ed in detto  
 istrumento si asserì il Decreto fatto nell'anno 1558. a favore di Cesare  
 Mormile, e l'apprezzo de' territorj del Gaudio in moggia 434. assignatili per  
 causa de' detti duc. 120 m.: e perche non vi era la cautela, si disse: *Noviter*  
*verò dictum Joannem Camillum supplicasse dictis Dominis Locumtenenti,*  
*& Praesidentibus, ut essent contenti nomine Suae Catholicae Majestatis, &*  
*ejus Regiae Curiae ipsum cautelare de consignatione bonorum stabilium pra-*  
*dictorum, ut supra facta per publicum instrumentum.* Ma conoscendo la  
 Regia Camera che non avea potestà di assegnare in conto de' ducati do-  
 dicimila i territorj del Regal Demanio ad esso Gio: Camillo, fece l'istru-  
 mento

mento d'assegnamento: *Hac tamen conditione, lege, & pacto in quilibet parte praesentis contractus appositis, quod praedicta consignatio praedictorum territoriorum intelligatur, & sit facta, quatenus placeat Suae Catholicae Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, nec aliter, nec alio modo*: ne vide mai la Regia Camera lettera alcuna Regale su questo affare: che se vi fussero state, doveano essere esecutoriate, e registrate nella Regal Cancellaria *ex Pragm. 1. de Privilegiis infra annum exhibendis*, e per necessità doveano essere anche ne' Registri della Regia Camera, ne' quali si registrano tutti gli *ordini Regali* a lei rimessi anche dal Vecerè; ma solamente la Regia Camera vide un'ordine dell'Ill. Vecerè Cardinal de la Cueva; come si soggiugne ivi: *juxta ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Rever. quondam Cardinalem de la Cueva eo tempore Locumtenentem Generalem praedictae Majestatis in hoc Regno, directum dictae Reg. Camerae, & in actis praedictis presentatum, quia sic expressè conventum, & declaratum fuit*. Sicchè nè la Regia Camera fece mai decreto in beneficio di Gio: Camillo contra il Fisco, nè mai vide carte Regali presentate *in actis*, nè mai stimò di avere potestà di assegnare i territorj suddetti a Gio: Camillo; e molto meno contra le carte Regali di dare *in burgensaticum* l'annualità, che si fusse ordinato darsi *in feudum*; perche espressamente dichiarò, che il Vecerè Cardinale de la Cueva, ed essa Regia Camera facevano l'assegnamento *sub conditione, se Sua Maestà avesse dato il suo assenso, non aliter, nec alio modo*.

Onde se Gio: Camillo a' 3. di Ottobre 1562. fece istanza in Regia Camera, che gli si consegnassero i detti territorj del Gaudio in conto del credito de' ducati 12. mila; adunque non è vero che a' 28. d'Aprile dell'istesso anno già possedeva detti territorj, e la Camera già avesse ordinato *contra Fiscum*, cautelandolo che gli possedesse *in burgensaticum, & non in feudum*. E se la Reg. Camera nell'anno 1563. conoscendo di non avere potestà di assegnare detti territorj al Mormile, fece l'istrumento, nel quale espressamente convenne, e dichiarò, che detto assegnamento lo faceva *sub conditione se Sua Maestà dase il suo benoplacito, non aliter, nec alio modo*; adunque non è vero che ad Aprile 1562. avea già la Regia Camera di sua autorità assegnati detti territorj *in burgensaticum* a Gio: Camillo, senza volerci assenso veruno di S. M. E se la Regia Camera nell'istrumento suddetto, fatto nel 1563. disse fare detto assegnamento condizionale *juxta ordinem Illustrissimi Domini Cardinalis la Cueva Locumtenentis in hoc Regno*; adunque non vi erano state presentate carte Regali di Sua Maestà, che avessero ordinato tal cosa; non è vero quel che si figura nel detto decreto d'Aprile 1562. *visis literis Suae Catholicae Majestatis*. E se la Regia Camera stimò di non avere autorità di fare detto assegnamento al Mormile senza l'assenso di Sua Maestà, come poteva aver deciso che gli annui ducati 332. assegnati a Gio: Camillo sulla general Tesoreria si dovessero da lui tenere *in burgensaticum*? non ostante che *Sua Maestà nelle sue Regali carte avesse ordinato, che dovesse tenerle in feudum*? e la Regia Camera istessa unitamente col Regio Collateral Consiglio per non decidere cosa contra gli ordini Regali quali non apparivano, ma solamente l'Illustre Vecerè

D. Gio:



D. Gio: Manriquez l'attestò a favore di Cesare Mormile, si fece decreto: *Consulatur Sua Catholica Majestas*, come sopra si è scritto; come poi la Reg. Camera istessa voleva ordinare che si tenesse *in burgenfaticum* quel che il Re avesse ordinato tenersi *in feudum*? E se Sua Maestà avesse ordinato, che pagandosi i dodici mila ducati in danaro, e pagabili dalla Regia Camera in annui redditi della general Tesoreria (che sono annui frutti, non proprietà) doverli l'assegnamento fare *in feudum*; quanto maggiormente se la Regia Camera voleva poi assegnare proprietà degli effetti del Regal Patrimonio, ed assegnare roba del Regal Demanio, non poteva assegnarla, se non che *in feudum*? quando il Re istesso non assegnandola *in feudum*, non avrebbe potuto farlo *de potestate ordinaria*, ma solamente poteva farlo *de plenitudine potestatis*, derogando prima alle *Costituzioni del Regno*, ed al giuramento *in ingressu Imperii* dato di non alienare le robe del Regal Demanio? E pure per adesso, civilmente parlando, per la stima che si fa del Signore Avvocato, si potrebbe dire che il suddetto decreto d'Aprile 1562. fù semplice voto; non costando del Processo, sul quale detto voto fosse poi pubblicato, nè che detto voto, ridotto in forma di decreto, si fuisse intimato al Regio Fisco; nè che tal voto avesse avuto esecuzione veruna: o che forse al Fisco non fuisse stato intimato, o che il Fisco contra tal decreto avesse prodotto rimedio in contrario; e perciò non può avere vigore veruno, nè far pruova, juxtà notata per *Camillum de Medicis in consil. 76. num. 13.* Ed è anche certissimo che Gio: Camillo istesso, che si figura avere ottenuto quel decreto ad Aprile 1562. comparve poi ad Ottobre di detto anno 1562., facendo istanza che gli si consegnassero i territorj demaniali del Gaudio in conto de' ducati dodici mila, e dimandando cautela per detto assegnamento: non ebbe adunque più ragione di tal voto, che si suppone prima interposto nel mese d'Aprile. E l'istesso poi avendo nell'anno 1563. stipulato colla Regia Camera, ebbe la cautela in detto istrumento, contentandosi che l'assegnamento si facesse, e s'intendesse fatto sotto l'espressa condizione, e nel caso, che *Sua Maestà dasse il suo assenso, e col patto de retrovendendo in perpetuum, nulla data temporis prescriptione in beneficio della Regia Corte, non aliter, nec alio modo*; adunque non ebbe ragione di tal voto dell'anno 1562.; poichè si deve attendere il decreto posteriore della Regia Camera fatto ad Ottobre 1562., ed eseguito coll'istrumento pubblico fatto a Dicembre 1563. tra la Regia Camera ed esso Gio: Camillo; nel quale detto Camillo si obbligò di osservare quanto in detto istrumento si convenne. Nè il Fisco avea bisogno di far lite con Gio: Camillo nel mese di Aprile 1562. perche allora non essendo ancora stato dalla Regia Camera cautelato nè Cesare, nè Gio: Camillo, nè stipulato istrumento veruno con essi, bastava che il Fisco, quando fuisse stato richiesto di cautelarlo, non avesse voluto farlo se non che nella forma, che poi la Regia Camera cautelò.

Però acciocchè l'Avvocato istesso del Monistero consideri quanto nella formazione di tal voto è stato malamente servito il suo cliente, sol per non essersi capiti i motivi del Fisco; se quanto si enuncia nella rubrica, e nel voto

C

sud-

suddetto fosse vero , niente gioverebbe al Monistero: perche se Sua Maestà avesse ordinato alla Regia Camera che li detti ducati 12. mila si fussero pagati a Cesare Mormile *in illa parte ubi visum fuerit* ; non avendo Sua Maestà espressamente ordinato che si soddisfacessero sulle robe del *Regal Demanio* ; non poteva adunque soddisfarlo la Regia Camera su i territorj del Gaudio, che sono *Regal Demanio* ; ma dovea soddisfarlo in altra maniera in danaro contante, & in difetto di esso, in tratte, e successivamente in altri effetti di Corte, che non fussero *Regal Demanio*, ut notat *Joseph de Rosa in consult. feud. 2. n. 13. vers. sed subsistamus aliquantulum*: poiche per fare che l'alienazione del *Regal Demanio* possa sostenersi, anche fatta dal Principe istesso, bisogna che si faccia *in subsidium*, quando mancassero tutti gli altri effetti, che *non sunt de regia demanio*, ut docet *Andreas in cap. Imperialem de prohibita feudorum alienat. per Fredericum n. 49. fol. 695. ivi: posset tamen Rex donare demanium ob publicam utilitatem Ministro strenuo, si non haberet quid aliud dare, quia tunc aliena ut res privatorum concedet*. E bisogna ancora che si esprima, alienarsi la roba del suo *Regal Demanio*, e si deroghi espressamente alle *Costit., e Capit. del Regno*, che lo proibiscono ; altrimenti l'alienazione, e l'assenso dato dal Principe stesso farebbono nulli, ut notat *Reg. de Ponte in dict. lectura 8. feud. n. 17*. Che poi o S. M. o la Regia Camera, nell'alienazione della roba del *Regal Demanio*, avesse espressamente dichiarato concederla *in burgensaticum, & burgensaticorum naturam, & pra illis nec adobam, nec relevium solvere teneatur*, questo averebbe operato che la roba del *Demanio* non fusse conceduta *in feudum*, nè sottoposta a i pesi feudali del pagamento dell'*adona*, e del *relevio* ; ma non per questo non resterebbe considerata come roba del *Regal Demanio*, e della *Regalia* del Principe, e perciò non alienabile *sine assensu Domini*, juxta *Constitut. Scire volumus, & Constitution. Dignum* ; e nella successione farebbe da regolarsi come successione de' *Feudi*, ex originali doctrina *Afflicti super Constitutione Scire volumus num. 4.* comunemente ricevuta nel Regno : e questo non può più mettersi in disputa, siccome di sopra si è scritto, & notat *Francisc. de Andrea in d. sua alleg. conclus. 8. n. 126. in fine*, e nel *secondo Capo* si dirà.

Ma quella confidenza, che il Sig. Avvocato, ed il Monistero non hanno avuta colli Avvocati Fiscali antecessori, giusto sarebbe stato che non l'avessero praticata nemmeno con Noi, d'esibire una scrittura, che si dice dell'anno 1562. e che si dice estratta in quel giorno istesso, e sottoscritta dal Commessario Magnani ; senza saputa, nè sottoscrizione dell' Avvocato Fiscale ; della quale nell' istrumento fatto dalla Regia Camera col Mormile nell' anno 1563. non si fece menzione ; e Giovan Camillo nell' istrumento fatto col Monistero dell'alienazione de' suddetti territorj a' 27. Gennaro 1564. non fa menzione veruna di tal decreto, benchè avesse fatto menzione di tutti gli altri decreti, e scritture fatte su detta materia. Il Monistero, che dice averla tenuta nel suo Archivio sin da quel tempo, non ha mentovato tal voto, e scrittura in alcuno de' processi agitati nella Regia Camera sin dall'anno 1564. ove presentò gl'istrumenti fatti dalla Regia Corte col Mormile, e dal Mormile ad esso Monistero; nè in tutto il corso



so della presente lite, agitata con tanto calore nella Regia Camera dall'anno 1697. sin'oggi, in cui si sono fatte tante fatiche, ed allegazioni, tal singolare scrittura giammai si oppose in giudizio, nè mai si mentovò, e molto meno si ardì mai di presentare; ed in occasione di un'altra confidenza simile usata dal Sig. Avvocato in presentare altra scrittura di simil natura, gli si raccordò la ragione del testo nella *l. si quis forte, ff. de pœnis, i vi, cur tamdiu tacuit?* e quel che scrissero *Larrea in allegat. fiscal. 96. num. 22. tom. 2.* e *Crespi de Valdaura in observat. 23. quest. 14. n. 25. n. 26. & 30.* E se il Sig. Avvocato fusse stato ben pratico del modo di votare le cause, e del modo che si registrano i voti nel libro *Notamentorum*; avrebbe già appreso che i voti, che si fanno da i Signori Ministri nel Tribunale, e si registrano nel libro *Notamentorum*, non cõtengono rubrica del fatto della causa; formandosi poi la rubrica dall'Attuario della causa, che cõserva il processo quando si stende il decreto su quel voto, e si pubblica, e si dà ad intimare; sicchè dal vederli questo voto prodotto dal Sig. Avvocato colla singolarità d'una rubrica di tante righe ben lunga, e con tante enunciative, che nõ avrebbero potuto averli dal processo di tal causa, che nõ mai vi fu, e che non potevasi esibire; certamente dobbiamo credere, che non avrebbe prodotto tale scrittura: e niuno meglio che il Sig. Avvocato può, e deve sapere i motivi per gli quali si è proibito di darsene copia, benchè niente faccia alla causa, nè giovi in cosa veruna al Monistero.

Quarto, crede il Signore Avvocato del Monistero di avere soddisfatto all'altra nullità (per esuberanza di ragione detta dal Fisco, non perche ne avesse bisogno) che nell'assegnamento fatto al Signor Cesare Mormile, e per esso a Gio: Camillo suo figlio, ed erede, de' territorj demaniali del Gaudio, non vi furono le legittime subbastazioni: ed il Signor Avvocato in questo ricorre all'antichità del tempo, ed a presunzioni, e che il provare in contrario sia peso del Fisco; e che in Camera siasi ultimamente praticato di darsi i feudi senza le subbastazioni: sul che non ha ben fatto riflessione al motivo del Fisco, che, non avendo citato *ad ostendendum titulum*, nè Giovan Camillo già estinto, nè i suoi successori, ed eredi, che non ne tiene; ma avendo citato il Monistero possessore de' territorj del Demanio; egli ch'è possessore di roba del Demanio, che *non est in commercio*, deve dimostrare *incontinenti* con pruove certe, e non per presunzioni la validità del suo titolo, se vuole sfuggire il sequestro, e l'incorporazione; siccome si è dimostrato nel *quarto Capo* della nostra *scrittura*, fatta contra i possessori del Gaudio. E nelle alienazioni della roba del Regal Demanio, anche negli affitti, e censuazioni di essa, sono precisamente necessarie le subbastazioni, ut statuitur in *constitut. Auctoritatem in rubr. de locatione Demanii*, ed ivi *Affitto num. 6.* L'istesso è per legge comune in tutte le robe fiscali, ut in *l. 1. Cod. de fid. instrum. & jure basta fiscalis lib. 10.* e l'istesso viene ordinato dagli *Ordini Regali* alla Regia Camera, de' quali anche fa menzione il *Reg. de Ponte nel suo cons. 158. à num. 6. tom. 2.*: e perche nel detto apprezzo fatto nell'anno 1558., quando si ordinò assegnarsi detti territorj del Gaudio a Cesare Mormile, non vi furono dette subbastazioni, perciò nel decreto poi fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo suo

figlio, ed erede nell'anno 1562. nel mese di Ottobre, si ordinò, *expositis venalibus*; nè questo si adempì, perchè nell'istrumento poi fatto colla Regia Camera a' 27. Dicembre 1563, si enuncia l'apprezzo fatto nell'anno 1558. e per l'istesso prezzo si assegna a Gio: Camillo; ma non si dice essersi fatte le subbastazioni; siccome negli altri territorj del Gaudio, venduti dalla Regia Camera al Monistero si enunciano esservi state le subbastazioni, *fol. 42. & at. lit. A. proc. contra Monast.* e nella pretesa vendita delle moggia cinquantuno e mezzo fatta al Mormile dalla Reg. Camera, si espresse nell'istrumento istesso da esso Gio: Camillo, fatto colla Regia Camera in detto anno 1563. esservi state le subbastazioni, *fol. 66. at. lit. C.* Onde se le moggia 434. si fussero subbastate, si sarebbe anche espresso dal Mormile in detto istrumento.

Nè è vero, che in Camera si sia usato fare le vendite senza subbastazioni, e che ciò si sia praticato a' nostri giorni nelle mercedi pecuniarie fatte da Sua Maestà: consistendo l'equivoco del Signore Avvocato, che la Camera in soddisfazione di dette mercedi ha assegnato le annualità da esigersi sopra i feudi, o altri effetti confiscati; ma non ha venduto, o assegnato in proprietà il corpo di detti effetti; ed ancorche il Principe ordinasse che si facesse l'assegnamento in certo corpo del Regal Patrimonio, nemmen l'assegnamento può seguire, se non precedente la subbastazione, ut refert *Manent. in dec. 19. n. 84.* Nell'anno 1558. si fece l'apprezzo, e si ordinò l'assegnamento a Cesare Mormile: il tempo però quando fussero consegnati a Cesare non costò; e Gio: Camillo suo figlio, ed erede nel mese di Ottobre 1562. fece istanza in Reg. Camera *consignari terras venditas magist. q. Cesari suo patri à lo Gaudio, & pretium excomputari in eo, quod debet consequi à Regia Curia*: adunque sin' a quel tempo di Ottobre 1562. non gli avea avuti consegnati. Poi nell'anno seguente a' 23. Dicembre 1563. nell'istrumento fatto colla Regia Camera non si disse, che detti territorj erano stati *partim culti, & partim inculti* nell'anno 1558., e che nell'anno 1558. avessero valuto i culti a ducati quindici il moggio, e gli inculti a ducati sette il moggio; ma si parlò colle parole *de presenti tempore dicti contractus*, che detti territorj erano *partim culti, & partim inculti*, dandosi l'istesso prezzo *tempore dicti contractus*, *fol. 62. lit. B.* sicchè pochi giorni appresso a' 27. Gennaio 1564. essendosi venduti al Monistero tutti culti, alla ragione di ducati quindici e mezzo il moggio, si vede il danno del Fisco più della sesta parte del prezzo, che basta per essere nullo il contratto della roba fiscale, *ex notatis per Regentem de Ponte de potest. Proreg. tit. de regali imposit. §. 5. num. 57. & 62.*

E quanto più esaggera il Sig. Avvocato, che in tanto i territorj furono assegnati al Mormile dalla Reg. Camera in detto istrumento dell'anno 1563. per duc. 7000. in quanto che oltre le suddette moggia 434. vi furono anche altre moggia cinquant'uno e mezzo, dal Mormile vendute al Monistero; tanto più si vede il danno, e la nullità di tale assegnamento in pregiudizio del Fisco, fatto senza l'intervento dell'Avvocato Fiscale, benchè il Sig. Avvocato dica nella sua *scrittura* di esservi stato l'intervento dell'Avvocato Fiscale: perchè il Mormile disse vendere anche le suddette  
mog.

moggia cinquantuno e mezzo al Monistero , che erano del Demanio del Gaudio , comprate da esso Gio: Camillo dalla Regia Corte ; promettendo di esibire fra un mese il titolo , e l'istrumento della compra suddetta fatta di dette moggia cinquant'uno e mezzo , *fol. 75. at. lit. A. d. proc. contra Monast.* Ma passò il mese , e mai più non si esibì tal titolo , nè si fece tal'istrumento colla Regia Corte ; sicchè tutto fu prezzo della roba demaniale del Gaudio , spettante al Regal Patrimonio ,

## In quanto al Monistero .

**T**IENE il Monistero le moggia quattrocento ottantacinque e mezzo , vendute dal Mormile a' 27. Gennaio 1564. nel qual contratto espresse che erano territorj siti a Gaudio del Demanio del Principe , avuti dalla Regia Corte. Si disse nell'istrumento , che Gio: Camillo non avea ottenuto l'assenso di Sua Maestà , riservato nell'istrumento fatto dalla Regia Camera con esso Gio: Camillo a' 23. di Dicembre 1563. : ma con tutto ciò Gio: Camillo gli vendè al Monistero , *in contemptum Domini* , senza assenso , e senza riserva di assenso del Principe : onde se il contratto stipulato tra la Regia Camera col Mormile a' 23. di Dicembre 1563. non si potè dire fatto *in contemptum Domini* , poichè si contrasse *sub assensu impetrando a Domino , nec aliter , nec alia modo* ( con che non si trasferì dominio nella persona di Gio: Camillo , per non essersi impetrato l'assenso ) restò però *in suspensio* quell'assegnamento , o alienazione fatta a Gio: Camillo per la speranza dell'assenso riservato da impetrarsi , che appresso si sarebbe potuto impetrare , e sopravvenire , e convalidare il contratto , per l'equità usata dall'Imperador Federigo II. nella *Costituzione Constitutionem div. e memori. e , de prohib. feudorum alienat. per Frider.* perocchè *jure commun. feudorum* , non precedendo l'assenso all'alienazione , l'atto sarebbe stato *ipso jure* nullo , ed invalido , e si sarebbe perduto il feudo , ed il prezzo , senza speranza di poterli convalidare , *ex traditis per Vinc. Anna in const. Constitut. div. memor. n. 193. Horat. Montan. in cap. Imperial. fol. 50. lit. L. & in contr. 82. n. 2. Camill. de Medic. in conf. 117. n. 28. R. Rovit. in conf. 24. lib. 2. nu. 7.* Il contratto però fatto dal Mormile col Monistero , allor che vendè la roba demaniale come affatto libera , senza riserva di assenso , fu nullo *in contemptum Domini* , come sopra si è scritto , & referunt etiam *Reg. Rovit. in dict. conf. 24. lib. 2. num. 5. Laratha in suo theatr. feudali part. 10. dilucidat. 12.* e perciò per detta alienazione la roba venduta del Regal Demanio , una col quadruplo , si acquistò in beneficio del Principe , così in danno di Gio: Camillo alienante , come del Monistero nel giorno istesso di detta alienazione , *juxta decisionem Sacri Consilii , relatum ab Afflicto in decis. 255.* L'istessa nullità fu a rispetto delle moggia 183. del Demanio del Gaudio , vendute dalla Regia Camera senza riserva d'assenso del Principe ; l'istessa nullità fu a rispetto delle 300. moggia di territorj entro il Demanio del Gaudio , che comprò il Monistero da Girolamo Carbone , senza riserva dell'assenso del Principe , come nel

nel primo Capo si è scritto, e lungamente fondato nella nostra *scrittura* fatta contra i possessori del Gaudo; e continuasi l'istesso disprezzo dal Monistero tuttavia *in contemptum Domini*, così *in voce*, come *in scriptis*, anche a' tempi nostri: poichè tuttavia fin nelle scritture fatte stampare da' suoi Signori Avvocati si è opposto al Principe così in giudizio, come in ogni luogo, che i territorj del Gaudo non siano suo Regal Demanio, e che i Serenissimi Re Aragonesi l'hanno usurpato a' veri Padroni; e continuano presentemente più che mai in sì erronea, e petulante asserzione, ex notatis per *Larath, in d. dilucid. 12. n. 2. & 3.*

Primieramente dice il Signore Avvocato, che nel Patrimonio del Principe non vi siano regalie, nè robe demaniali; ma che tutte siano robe burgenfatiche: equivocando in questo, che siccome la roba del Principe conceduta *in feudum* ad un Privato, se ritorna ad incorporarsi al suo Regal Patrimonio *ob lineam finitam*, o per altra causa di devoluzione, finisce d'essere feudale, *quia Rex sibi ipsi servire non potest, nec fidelitatem sibi ipsi servare*; così anche ogni altra cosa nel Patrimonio del Principe si debba anche intendere essere burgenfatica. E benchè su questo il Sig. Avvocato sia stato ammonito nella Ruota del Cedolario dal Sig. Marchese Petrone Commessario, ed il R. Rov. nella dec. 72. al n. 33. dica essere ciò *nimis impertinens*; con tutto ciò il Sig. Avvocato non se n'è approfittato, perchè in detta sua *scrittura* ripete l'istesso, ed allega il R. Rov. in d. dec. 72. al n. 14. Ma l'istesso R. Rov. al n. 33. rispondendo a tal proposizione, riferita al n. 14. dice, ivi: *Animadvertendo primum, quod assumptum D. Didaci ad excludendum banc qualitatem, fundatam in eo praesupposito, quod penes Regem non sunt feudalia, sed sunt omnia burgenfatica, est omnino impertinens respectu qualitatis Regaliae, licet sit verissimum respectu qualitatis feudalis*; L'istesso disse prima *Camer. in cap. Imperialem de probib. feud. alienat. cart. 37. lit. P.* ubi ait, *quod bona Regalia duplicis sunt naturae, quaedam quae inhaerent ossibus, & non possunt alienari; quaedam verò etsi regalia sunt, consueverunt tamen alienari: ergo dum non sunt alienata dicuntur Regalia penes Regem.* L'istesso dicono tutti i Feudisti, nè può dire il contrario chi almeno in minima parte sia versato ne' termini de' feudi, e delle Regalie: anzi anche ne' feudi devoluti al Principe non è certo in tutti i casi, che perdano la natura feudale; siccome in uno de' casi eccettuati, *magnum sibi fecisse honorem*, scrisse *Afflitto in d. constit. Dignum nu. 11. lit. D.* Con tutto ciò il Signore Avvocato nella sua *scrittura* ripete l'istesso, e dice in oltre, che il Demanio si connumerì fra i beni privati del Principe: e nell'istessa *scrittura* dice, che ogni cosa che si acquista al Principe, sia suo Demanio; e perciò ogni cosa sarebbe roba privata del Principe, e niuna della Regal Corona; e cose più vane di queste giammai non possono asserirsi. Poichè tutto quello che si possiede dal Principe si dice essere in suo dominio, ma non tutto essere in suo Demanio, ut rectè docet *Andr. in cap. Imperialem de probibit. feudorum alienat. per Frideric. num. 48. & 49.* ivi: *Inter dominium, & demanium est differentia, quae inter genus, & speciem; nam quidquid est in demanio Principis, est in suo dominio, sed non convertitur, & colligitur in constit. Dignum. illa, quae incidunt quotidie in Fiscum,*

*scium, quod est ex multis causis, sunt in dominio Principis, sed non sunt in demanio;* poichè nella *Constitut. Dignum*, tanto disprezzata dal Signore Avvocato, si dichiara quale sia il proprio demanio del Principe, che si possiede dal Principe istesso, come Demanio, in quelle parole: *Omnes Civitates, castra, munitiones, casalia, Villas, & quidquid in eis, aut intus, aut foris, esse demanium, vel de demanio nostro consuevit*; e la Difesa del Gaudio di 115. mila moggia di territorio è di tal natura, & testatur *Afflic. in constit. Auctoritatem num. 4. tit. de locatione demanii*; e fuori tiene contigue Città; e l'istesso *Andrea d'Isernia in constitut. Dignum*, insegnò ivi *Differentia tamen est inter res demanii, & alia bona Curie, sicut inquit hac Constitutio, sic inter Fiscalia, & Patrimonialia, l. fin. Cod. de quadriem. prescript.* L'istesso insegnò il *Reg. de Ponte in lectura feudali 8. num. 8.* Perciò i beni del Demanio, descritti nella *Costituzione Dignum*, possedendosi dal Principe istesso, sono annumerati *inter jura Regalia*, siccome avvertisce *Matteo d'Afflitto in rubrica d. Constitut. Dignum*; onde non sono beni privati del Principe, come sono quelli acquistati *particulari tituli donationis, emptionis, legati, vel caduci*; ma come tutte l'altre regalie spettant ad *Coronam Principis, & nulliter alienata revocantur ad Coronam, sicut revocantur ad coronam regalia omnia, ut docet Horat. Montan. de regalib. Officiis in v. Argentaria num. 10. ivi: Quedam alia bona Universitatis appellantur demanialia, Marin. Frecc. lib. 2. de subfeud. auctor. 46. num. 4. in fine, ut sunt montes, nemora, pastua, aquæ, & decursus aquarum; hæc ex vetusta consuetudine Regni hujus sunt de regalibus, ita quod in locis Demanii Regis per alium quam per Regem, & in locis Baronis per alium quam per Baronem prohibita sunt possideri, & possessor tenetur ostendere titulum suæ possessionis: de hac consuet. testatur Luc. de Penn. in l. quicumq; n. 2. C. de fund. limitrop. lib. 11. E nel d. n. 10. scrivendo della *Const. Dignum*, conchiude ivi: *Duo enim ex illa colliguntur, alterum scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa constitutione revocantur penes coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur, & sic demaniale est idem quod Regale;* e perciò il *R. Tapp. nella Const. Dignum al n. 13.* scrisse, che tre patrimoni possiede il Principe. Uno è il Demaniale, che non mai si aliena, *nisi reservato diretto dominio penes Dominum*, secondo l'autorità di *Camerario; nam Demanialia sunt Regalia: l'altro è il Patrimonio Fiscale, e di questo essere solito venderli gli effetti dalla Regia Corte, colla riserva del patto de retrovendendo: l'altro è il Patrimonio burgenfatico, che è il Patrimonio privato del Principe de' beni acquistati titolo particulari emptionis, e per altri simili titoli; e gli effetti di questo Patrimonio burgenfatico si vendono dalla Regia Corte liberamente, senza riserva di patto de retrovendendo, ivi: Et in aliis bonis burgenfaticis nullam sibi reservat dominium Regia Curia.**

Per questa ragione i Re di questo Regno han privilegiata la roba del Demanio, da essi posseduta, assai più che l'altre Regalie, e i feudi: perchè oltre alla proibizion d'alienare già ordinata nella *Costituzione Scire volumus* dal Re Rugiero; dall'Imperador Federico Secondo si fece la *Constitut. Dignum*; e tant'altre *Constitut.*; e *Cap. si socio* da' Re successori; a rispetto della roba del Regal Demanio, che non si fecero a rispetto delle Regalie,

galie, e dell'altre robe del Regal Patrimonio, e de' feudie della roba del Regal Demanio fu proibita l'alienazione *sine speciali assensu Principis, & ex certa scientia*, punendo i contravenienti colla pena del *quadruplo del prezzo della roba, e de' frutti percepti*. L'istessa distinzione fa la *Glof. di Carmanico in constitut. Quadragenalem in tit. de prorogatione prescriptionis in §. in his enim num. 30.* ed al *num. 50.* dice ivi: *Item intellige principium Constitutionis quod prescriptio centum annorum locum habeat contra Fiscum tam in feudis, quam in aliis bonis, que non sunt de Demanio; nam Demania nullo tempore prescribuntur*. L'istessa distinzione fece la Regia Camera nell'anno 1563. nell'istrumento fatto con Gio: Camillo Mormile, nel quale gli assegnò le botteghe acquistate al Regal Patrimonio *ob rebellionem* di Ferdinando Malda per duc. 600. senza patto *de retrovendendo*, per non essere del Regal Demanio: ma le moggia 434. del Gaudò, che si chiamarono del Regio Demanio, si assegnarono al sud. Mormile col patto espresso *de retrovendendo, fol. 63. àt. lit. A.* e la riserva dell'assenso di S.M. si fece in detto istrumento a rispetto de' territorj demaniali del Gaudò, *dfol. 63. a terg. lit. B.* E quel che disse *Amaya*, addotto dal Signore Avvocato, *in rubrica tit. de jure fisci lib. 10. num. 17.*, che *de jure communi ex l. 1. & tot. tit. de fundis patrimonialibus*, i campi, ed i territorj, acquistati nelle Provincie soggiogate, le greggie, gli armenti, i fervi, ed i coloni erano beni privati del Principe, niente giova al Monistero, perche l'istesso *Amaya* soggiunge al *num. 20.* che il Patrimonio privato del Principe godeva gl'istessi privilegj, che godeva il Patrimonio pubblico fiscale; e nel *num. 24.* asserisce, che *Fiscalia sunt regalia*, e dichiara al *num. 21.* che *jure novissimo*, non si distingue il Patrimonio privato del Principe dal Patrimonio pubblico, ma che tolta già la distinzione suddetta, tutto si governa da un'Erario, che dicitur *Camera*, ivi: *idque magis hodie procedet cum Principes non soleant habere araria distincta, sed omnes redditus simul colligantur, tumque certum est verti publicam utilitatem, & nullam differentiam posse constitui; & ita ararii nomine deleta, Fiscii nomen superest, qui apud nos quoque dicitur Camera*; sicchè conchiude tutto essere *Patrimonium publicum Principis*: ma niente *Amaya* scrive del Demanio del Principe, distinto dal dominio del Principe, che anche *antiquo jure Romanorum*, si distinguono *prædia publica à prædiis privatis Principis*, ut notat *Cutellus ad ll. Siculas ad leges Martini cap. 5. tit. de ordinatione, & provisione castrorum, nota 2. fol. 312. num. 7.* ivi: *Ut apud Romanos fuit in usu: quamquam enim apud eos omnia rata habebantur, quæ ab aliqua bellis civilibus, vel in Provincia gesta fuerunt, alienationes tamen prædiorum publicorum non comprehendebantur; ita Cicero in v. Verrem; Ma altra special ragione concorre nel Regno, che non concorre de jure communi Romanor. ne' suddetti territorj demaniali; perche questi non si possiedono come roba privata del Principe, ma ex speciali consuetudine Regni sono infissi alla Regal Corona, & sunt de Regalibus; siccome bene avvertisce *Oraz. Montano de regalib. §. argentariae in d. n. 10. post Luc. de Penna in l. quicumque nu. 2. Cod. de fundis limitrophis lib. 11. Andream in rub. de regalibus col. 2. & omnes Authores Regnicolas; e Camillo Salerno, è addotto mala-**

malamente dal Sig. Avvocato *super Consuetudines Neapol. in proemio Reg. Caroli, fol. 34. lit. F.* per fondare che i Demaniali siano beni del Patrimonio privato del Principe, mentre dice tutto il contrario; perche *Salerno* ivi scrisse: *Demania, & Fiscalia sunt idem ex Andrea in cap. Imperialem. §. præterea Ducatus n. 52.* ove *Andrea* scrisse: *Demania sunt Principis, sicut publica Populi Romani, quia Fiscus, & Respublica idem sunt*: adunque *Camillo Salerno*, autor Regnicolo, seguitando l'autorità di *Andrea*, dice che i beni del Demanio non sono beni del Principe, come del suo Patrimonio privato, ma dice essere del Principe, come beni pubblici del Patrimonio pubblico della Regal Corona.

Secondo, dice il Signore Avvocato nella sua scrittura, ivi: *Desideraremo imparare, qual Autore mai del Regno abbia osato negare, o richiamar in dubbio la potestà di alienare i Demanj, e territorj demaniali, o difese in allodium, mercè che abbiamo noi appreso da i nostri Scrittori, che ciò sia permesso, come ne' propri termini insegnò dopo Mastrillo, e Lanario, Giovan Domenico Tassone su la pram. de antefato vers. 4. observ. 5. alleg. 18. n. 30. ivi: ubique defensione Regia sunt de Regio Demanio, & appellatione defensionum Regis veniunt Foresta, Mastrill. decis. 114. num. 22. & 23. ergo illi Monasterio dare similiter poterat, quia Regio arbitrio stat demania alienare, ut novissimè fundat primarius Advocatus Fulv. Lanar. in addit. ad repet. feudales Jo: Antonii Lanar. fol. 106. num. 15.* E benchè questo niente giovi al Monistero di S. Severino suo cliente, a favore del quale il Re non ha alienato detti territorj del Gaudio suo Regal Demanio; siccome nemmeno gli ha alienati a favore di Gio: Camillo Mormile, come sopra si è scritto; pure per compiacere il Sig. Avvocato egli potea imparare l'autorità di *Matt. d' Afflitt. in rubric. constit. Scire volumus lit. A. tit. de jure regal. rer.* e l'autorità dell'istesso *Matteo d' Afflitt. in constit. Puritatem, in tit. de præstando juramento Bajulis, & Camerariis n. 10. & 11. e 12.* ove scrisse: *Etiam ipse Rex, qui juravit non alienare ea quæ sunt de Demanio, ut in d. c. intellecto hoc firmat Barth. in l. prohibere §. plane ff. quod vi, aut clam, & pro hoc text. in cap. Abbate sane, de re judicat. lib. 6. & Innoc. in d. cap. intellecto, & Joan. Andreas in cap. grand. de supplenda negligentia Prælatorum num. 6. & Joann. de Platea in l. prædia Cod. de prædiis fiscalib. lib. 11. post argum. pro, & contra, Felin. in cap. 1. de probat. & in cap. novit de judic. & dixi in rubrica quæ sunt Regalia in 5. quæst. Et tanto magis, quando in concessione jurium demanialium non esset facta mentio de dictis juramentis, nec fuit obtenta absolutio, propter quod redditur ista concessio nulla, ut in cap. Constitutus de rescriptis per glos. in cap. cum non deceat de elect. lib. 6. Fateor, quod concessio jurium regalium, & demanialium facta alteri in feudum, retinendo sibi proprietatem, honorem, & præminentiam, & jura devolutionis, & alia, quæ sunt de natura feudi; talis concessio, quia non minuit honorem Regni, valeret, ut firmat egregiè Abbas Siculus in 3. vol. conf. 3. qu. 15. idem sentit Baldus in prælud. feudor. in 12. column. & ibi vide Præpositum in 3. causa: & non omitto unum, quod dicit Lucas de Penna in l. 1. 5. colum. C. de capit. civi. lib. 11. & in l. quicumque in v. domesticum Cod. de omni agro deserto lib. 10. quod per extravagantem in voce decisum est,*

D

est,

est, quod Rex huius Regni non potest alienare rem demanii, quæ sit valoris ultra uncias viginti annuas. L'istesso insegnò il R. Tapia in comment. ad Constit. Dignum n. 5. 6. 7. & 8. ivi: Sed quia DD. allegati querunt, an possint res demaniales alienari, breviter erit respondendum ex dictis per Andr. in d. cap. Imperialem, §. præterea Ducatus n. 44. ubi affirmat non posse rem demanialem alienari. Reges enim non possunt alienare regalia in præjudicium successoris, ex cap. intellecto, de jure jurando, ubi Innocentius, & alii, & voluit Ioannes de Sacorato ad consuet. Cathal. in tit. in quibus tenentur Principi homines num. 9. ubi reddit rationem dicens, quia bona sunt dignitatis Regiæ, & non propria ipsius Regis, licet ipse habeat jurisdictionem: sed hæc conclusio intelligenda est primò, ut procedat respectu alienationis factæ quoad proprietatem territorii, vel jurisdictionis, nam tendit contra juramentum præstitum tempore suæ coronationis; quo tempore jurat nihil diminueri de bonis Regni, ut post Bald. &c. quando autem donaret in feudum retento directo dominio, potest Rex donare alicui Ministro strenuo propter publicam utilitatem, ut Andreas notavit ubi supra num. 49.

Ed il Reg. Galeota nel suo respons. fiscal. 23. concl. 6. addotto dal Sig. Avvocato gli è tutto contrario, poichè scrisse ne' termini, quando il Re concede la roba del Regal Demanio in feudum, non in allodium, con ritenersi penes se il diretto dominio, ut refert n. 112. & n. 113. & n. 117. e scrisse, che la proibizione ha luogo in totali alienatione, ubi dominium directum, & utile, omnique jus à Rege concedente alienaretur; & ritè notat Reg. Tapia in decis. Supremi Consilii Ital. 5. n. 100. & 101. E pure in tal caso bisogna, che il Re dica farlo de plenaria potestate, perchè non potrebbe farlo de potestate ordinaria, siccome largamente scrisse il Consig. de Georgio in alleg. 15. nu. 3. & num. 10. ivi; quod debeat uti clausula de plenitudine potestatis; nè mai vale l'alienazione della roba del Regal Demanio, fatta dal Re in Regno, anche ob publicam utilitatem, se espressamente non dica, così farsi de re demaniali, come derogarti alle Constitut., e Capitoli, che sono in contrario, ut bene notat Reg. de Ponte in lectura feudali 8. nu. 17. ivi: unde privilegia concessa sunt nulla, etiam motu proprio, & ex certa scientia, nisi dicatur, non obstante tali lege. E l'atto farebbe affatto nullo, & refert Reg. Tapia in decis. 5. Supremi Senat. Italiae num. 120. E così si è praticato da i Serenissimi Re, quando han voluto disporre de' territorj del Regal Demanio del Gaudio, come si vede nella concessione fatta dal Re Ferdinando il Cattolico nel 1507, a Marcello Gazella di 200. moggia, ivi, ducentas modios terræ in agro, & territorio Gaudi, quibuscumque legibus, juribus, constitutionibus, Regnique capitulis, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus, non obstantibus quoquo modo; & signanter legibus, constitutionibus, Regnique capitulis alienationem Terrarum fiscalium, seu demanialium fieri prohibentibus; nam in quantum presentibus aliquo pacto refragarentur, ea omnia, & singula viribus, & efficacia evacuamus de certa nostra scientia, ac dominica potestate legibus absoluta, fol. 32. lit. A. & at. proc. pro Reg. Fisco contra Monasterium. Nè può alienarsi dal Principe la roba del Demanio, etiam ob merita strenui militis, nisi in subsidium; cioè quan-



quando non vi sia altra roba del Regal Patrimonio, che non sia demaniale, ut docet *Andr. in c. Imperialem §. præterea Ducatus n. 49.* & scribit *Reg. de Ponte in d. l. 8. n. 19.* E' *Tassone* addotto dal Sig. Avvocato, scrisse in una concessione fatta dal Conte Ruggiero Normanno nell'anno 1093. e 1094. al Monistero di S. Bruno, nel qual tempo non vi erano ancora le *Const. Scire volumus*, e la *Constit. Dignum*, e l'altre *Costit.*, e *Cap. del Regno*, ed i *Cap. di Papa Onorio*, che proibirono le alienazioni delle Regalie, e del Regal Demanio nel Regno. Onde il dottissimo *Fulvio Lanar*. nel d. luogo addotto dal Sig. Avvocato scrisse nel n. 10. *vers. sed est controversa questio, an Rex possit etiam invitis vassallis infeudare castra demanialia*; ed in tal questione, adducendo prima l'opinione, che il Re non possa farlo, poi dal num. 11. rapporta le ragioni che il Re possa infeudare, per quel motivo ivi: *dare in feudum non est alienare*: sicchè tutte queste autorità sono contrarie all'affunto del Signore Avvocato.

Terzo, dice il Signore Avvocato, che la Regia Camera potè fare tale alienazione a Gio: Camillo Mormile, perchè *erat in utilitatem Reg. Curie*, per essersi dati territorj inculti, ed infruttiferi di poco valore; i quali dalla Città poteano coltivarfi per le concessioni fatte a lei da' Re Aragonesi, e che la Regia Camera aliena molte volte: e che ci era la facultà data nelle lettere Regali di poter soddisfare Cesare Mormile *in ea parte, ubi visum fuerit*; e che, avendo comprato dal procuratore di Cesare, non possa essere molestato, *ex l. 1. ff. de offic. Procurat. Cesaris*, ivi: *quæ acta, gesta que sunt à Procuratore Cesaris, sic ab eo comprobantur, ac si à Cesare gesta essent*; e che l'alienazione si fece *strenuo militi*, che sottraffe il Regno dalle armi Ottomane.

Tutte riflessioni inutili, e non vere. Giacchè i suddetti territorj sono porzione del Demanio del Gaudio, rimisurato, e reintegrato co' suoi antichi confini nell'anno 1522. dal Presidente Muscettola in beneficio della Regia Corte; e la licenza qualche volta data da' Re Aragonesi di poterli coltivare, prima di detta reintegrazione fatta nell'anno 1522., essendo stata data a cagion della penuria di frumento, che in quei tempi affliggea questa Città; niente tolse di valore a' suddetti territorj, anzi l'accrebbe in beneficio di S.M. E le 485. moggia di territorio, che sono quelle di Mormile, vendute al Monistero, e le 183. dal Monistero comprate nella Reg. Camera non furono assegnate col peso di potersi coltivare dalla Città. Oltreche dette moggia eccedono il valore di ducati 36000. in conformità dell'apprezzo ultimo fatto: e niuno meglio del Sig. Avvocato può sapere il valore del territorio demaniale del Gaudio, giacchè i Dottori Gio: Paolo Crivelli, e Vincenzo Persico, Procuratori de' Monisteri di S. Martino, e di S. Severino, comparvero nel Coll. Config. a Settembre 1712., ed asserirono che il prezzo di detto Demanio del Gaudio importava più milioni di ducati: e per avere ottenuto un biglietto nel mese di Novembre 1711. dall' Ill. Vecetè Conte Borromeo, che si soprafedesse dal procedere nella Ruota del Cedolario in detta causa contra i due Monisterj loro clienti, si fecero tafare ducati 4000. di palmario, da ripartirsi tra essi, e i due Avvocati del Monistero di San Martino, Giuseppe Sparano, e Niccolò Pesolano; come

costa dagli Atti fatti nel Collateral Consiglio, ne' quali apparisco che il Monistero di S. Severino tiene entro il Demanio del Gaudio moggia sei mila cento e cinque, fol. 27. & segg. process. Collater. Consilii, oltre al lago di Licola, che affitta annui ducati 700., sito entro il suddetto Regal Demanio del Gaudio.

Per altro la roba del Demanio, come ogn'altra regalia, è proibita di alienarsi, *sive bona sua magna, sive parva*, ut post *Luc. de Penna* in l. 1. §. col. *C. de capis. Civium* lib. 11, refert *Afflicti super constit. Puritatem* n. 10, 11. & 12. tit. de *prestand. juramento Bajulis, & Camerariis, & in omnibus regalibus*, notat *Camillus de Medicis* in *cons.* 147. nu. 13. nè può farsi l'alienazione dagl' Illustri Vecerè senza espresso assenso di Sua Maestà, anche fatto pretesto che sia *in evidentem utilitatem Regia Curie*, siccome si è dimostrato nella nostra *scrittura* fatta contra i possessori, nel capitolo secondo; e fu deciso nell'anno 1561. nella causa della vendita fatta dall' Illustre Vecerè D. Pietro di Toledo della Giurisdizione criminale della Fragola a Lucrezia de Buechis, ut refert *Vinc. Anna* in *reper. constitutionis Constitutionem diuæ Memoriae* n. 75, e 76. E di questo non può dubitarsi nel Regno, ut scribit *Reg. Rovit.* in *cons.* 99. nu. 2. & segg. lib. 2. *numquam enim Proreog potest alienare bona demanii Regis*, ut inquit *Consil. de Georgio* in *alleg.* 13. nu. 6. *vers. Proreog*, iuxta *Proreog enim non potest concedere, alienare, minus confirmare bona demanialia*; anzi nemmeno può fare dichiarazioni *in prejudicium Regalis Patrimonii*, ut notat *Frucons. Anna* in *allegat.* 12. n. 54. & fuit desitum in hac eadem causa *Cæsaris Mormile*, ut refert *Reg. Revertoria* *devis. manusc. scripta* 22. nu. 6. impressa à *Reg. de Alarivis* in *decis.* 487. in *fine*; e vi sono gli antichi *Ordini Regali*, fatti dal' Imperador Carlo V. nell'anno 1531. impressi nella *Prammatica A. de feudis*, e in tanti altri *Ordini regali*, dopo sopravvenuti in varj tempi; e molto meno può farsi dalla Regia Camera, come sopra si è scritto, Onde detta alienazione fatta dalla Regia Camera a Gio: Camilla Mormile nell'anno 1561. ~~non~~ neppur l'intervento dell' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, che allora era Marcello di Mauro, come si vede *fol. 60. process. contra Marcellor.* e non convalidata coll' assenso di Sua Maestà, fu nulla, Nè ha che fare la l. 1. ff. de *offic. Proc. Cæsaris*; e noi credevamo che il Signore Avvocato almeno sapesse, che la Regia Camera *est Procurator Fisci, non Procurator Cæsaris; & habet à lege potestatem limitatam, quam excedere non potest; ut est gloss. in l. 1. de fide iustit. & iure bast. & fiscalis*, & notat *Reg. de Ponso* de *potestate Proreogis* in *tit. de regalib. impositionibus* §. 5. nu. 26. & segg. & nu. 31. E se il Vecerè, che *est Procurator Cæsaris, & habet potestatem ab homine*, cioè ab ipso Rege (e perciò in l. 1. ff. de *officio Procuratoris Cæsaris*, si dice, che *ab eo comparantur, qd si à Cæsare gesta essent*) non può alienare, benchè abbia la procura coll' *alter ego*; giacchè le alienazioni gli sono proibite, e solamente qualche volta, in certi speciali casi, e per tempo limitato ha avuto le procure da Sua Maestà ad effetto di alienare, ut refert *Roccae de officii rubrica* 12. nu. 96.; come di grazia può mai valere l'alienazione fatta dalla Camera senza impetrarsi l'assenso di Sua Maestà? Nè mai la Regia Camera ha alienato, o aliena

effetti del Regal Patrimonio, senza tale espresso assenso, o confirmazione; benché il Signore Avvocato francamente si figuri nell'immaginazione tante alienazioni fatte dalla Regia Camera senza assenso di Sua Maestà. Certo non ve n'è alcuna; come nemmeno può chiamarsi alienazione quella a Gio: Camillo Mormile, avendola fatta *sub conditione*, se Sua Maestà avesse dato l'assenso.

Ed in quanto al voto, che dice il Signore Avvocato esservi della Regia Camera de' 28. Aprile 1562., e ch'egli non ostante d'essergli stata negata la licenza di averne copia, pur nondimeno si ha preso l'altra confidenza di stamparla, e ristamparla più volte nella sua *allegazione*; anche presupposto che tale scrittura fosse valida, e potesse stare fra le mani de' Galantuomini; non l'avrebbe sicuramente egli impressa nella sua *allegazione*, se avesse capito i motivi del Fisco. Imperocchè fingasi, che Sua Maestà con sue regali lettere avesse ordinato alla Regia Camera, che i detti ducati 12. mila, per mercede conceduti a Cesare Mormile, si fossero soddisfatti da quegli effetti, che più venivano in acconcio: *Sua Majestas mandavit satisfieri in illa parte, ubi visum fuerit*; pur quest'ordine Regale non avrebbe data altra facoltà alla Regia Camera, che di soddisfare i detti ducati 12. mila nella maniera, che *de jure* si avrebbe avuto a soddisfare ogni altro debito della Regia Corte; *illa enim clausula, ubi visum fuerit non dat liberam potestatem, sed limitatam à jure.* Et à razione arbitrii boni viri, ut ex l. fideicommissaria, §. si fideicommissum sub versis utile tibi, ubi Bartol. n. 5. ff. de legat. 3. Et ex aliis plenissime refert Barbosa de clausul. usu frequentibus clausul. 118. Prout sibi fuerit bene visum, et notat Corradin. in praxi dispensat. Apostol. lib. 8. cap. 6. nuq. 65. E perciò dalla Regia Camera si avrebbe avuto a pagare in danaro contante, o in frutti, o annuità correnti, ed in mancanza di essi in altri effetti della Regal Corte; però mai non poteva metter mano alla roba del regal Demanio, che solamente *in subsidium*, e mancando tutti gli altri effetti; perchè allora solo può chiamarsi: anzi se l'istesso Re voglia alienarla, non solamente ciò dee fare *in subsidium*, *si non haberet quid aliud daret*, come sopra si è detto; ma in tal caso deve opporre la clausola *ex certa scientia*, e deve derogar espressamente alle *Costituzioni del Reame*, che lo proibiscono, altrimenti l'alienazione fatta dal Re istesso, sarebbe nulla, come sopra si è dimostrato. Adunque la Regia Camera in vigore di tali lettere Regali non poteva assegnare i territorj del Regal Demanio a Cesare, ed a Gio: Camillo Mormile, e molto meno poteva assegnare gli annui redditi di ducati 330. sulla general Tesoreria *in hurgensaticum*, contra le carte istesse di Sua Maestà, che ordinavano doverli assegnare *in feudum*. La Regia Camera però nell'istrumento stipulato poi a' 23. di Dicembre 1563. con esso Gio: Camillo, conoscendo bene il difetto della sua potestà, e del Vecore, convenne coll'istesso Gio: Camillo che tale assegnamento de' territorj demaniali del Gaudio dovesse sussistere *sub conditione quatenus placeat Sua Catholica Majestati, et eodem Majestas ipsa contenta remaneat, et non aliter, nec alio modo, quia sic expresse convenitum, et declaratum fuit, fol. 63. et. prax. contra Adanasterium*. Egli è pure

pure ben degna del Sig. Avvocato la riflessione, che ove egli ha tacciato d'errore *Filiberto Campanile*, perchè scrisse che la linea di Cesare si estinse in Gio: Camillo, e si protesta d'aver fondato il contrario con alcune scritture presentate, che non pruovano tal cosa; quando niuno meglio del *Campanile* potè saperlo, essendo visuto a quei tempi; non è poi ragionevole che da noi si stia al detto del *Campanile*, e s'ammetta per certissimo, che Cesare Mormile, stando in Francia, avesse impedito che l'Armata del Turco non fosse venuta nel Regno, dal qual'impedimento fosse nata la conservazione del Regno: perchè dal *Campanile*, che dimorava in questa Città, non poteva ciò sapersi, che *de auditu*; e Sua Maestà nell'Indulto conceduto al suddetto Cesare non disse tal cosa; nè gli *Storici* di quel tempo lo scrivono. Ma quando tutto fosse vero, niente gioverebbe al suo cliente; nè il Re concedendo *strenuo militi* qualunque mercede, può quella soddisfarli su i beni del Regal Demanio, ma si deve sopra gli altri effetti, come sopra si è scritto, ancorche fusse *ob conservationem Regni*, come notò il *Conf. Rosa in consult. feudal. 2. n. 13.* di sopra addotto. Pur tutto questo è inutile: perchè nè Sua Maestà ordinò farsi tale alienazione, nè il Vicerè la fece, nettampoco la Regia Camera, se non che in caso *se Sua Maestà avesse voluto darvi il suo assenso*.

Quarto, dice il Signore Avvocato, che nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera nell'anno 1563. a Gio: Camillo Mormile si deve presumere l'assenso di Sua Maestà per lo corso di 150. anni; e che sull'alienazione fatta da Gio: Camillo al Monistero a Gennaro 1564. si deve anche presumere l'assenso, ancorche nell'istromento d'alienazione non sia stato riservato, e che vi siano gli assenti espressi spediti nell'anno 1565., come costa dalla fede estratta da un repertorio dell'Archivario della Regal Cancelleria. Ma già nella scrittura fatta da noi contra i possessori del Demanio del Gaudio nel capitolo secondo, in risposta alle obbiezioni contenute nella scrittura formata dal Signor Reggente Argento a favore del Monistero, si è pienamente dimostrato il contrario; nè il Signore Avvocato ha replicato cosa di nuovo. Poichè nell'alienazioni de' beni del Regal Demanio non basta nel Regno l'assenso presunto, ma si ricerca l'assenso espresso del Principe, e che sia conceduto *ex certa scientia*, come s'ordina dall'Imperadore Federigo II. nella *Costituzione Dignum*, ivi: *ante oraculum nostrae celsitudinis speciale à nobis ex certa scientia impetratum, & indultum*; benche circa l'alienazione de' feudi l'istesso Imperadore Federigo nella *Costituzione Constitutionem divae memoriae de prohib. feudorum alienat. per Fridericum*, ordinasse doverli ottenere l'assenso espresso del Principe, senza dire *ex certa scientia*, come si legge in detta *Costituzione* ivi: *de specialia nostrae celsitudinis scientia confirmetur*. Perciò nel Regno l'assenso su tali alienazioni non può allegarsi presunto, per disposizione di dette *Costituz.* ut docet post *Andream de Ifernina in cap. 1. de prohibita alienat. per Lotbarium col. 3. Bartholomeus Camerar. in d. cap. Imperialem de prohibita feudor. alienat. per Frideric. fol. 40. lit. A. & fol. 66. lit. Q.* ove conchiude: *ex qua conclusione illud sequitur, ut cum in Regno necesse sit habere licentiam, ut in constitut. Constitutionem divae memoriae, clarum sit in Re-*

*gno non sufficere tacitum assensum Domini*: e perciò non si ammette il presunto assenso per la lunghezza del tempo, *Afflicti. in tit. de controversia investitura, vers. adverte tamen, Vincent. Anna in repet. constit. Constitutionem divae memoriae num. 50. & seqq. Montan. in cap. Imperialem n. 42. Reg. de Ponte de potest. Præregis in tit. de assensu Regis super dotibus §. 1. num. 20. & in §. 9. num. 15. ivi: Nec scientia Domini sufficit, quia non potest ex ea argui nisi tacitus assensus, qui in Regno non operatur, ut pluries dicimus, vigore constitut. Constitutionem divae memoriae*; e non basta l'assenso presunto, quando costa che non sia intervenuto nell'istrumento, *etiam si sint lapsi mille anni*, ut notat *Camillus Laraba in suo tract. feudal. par. 8. dilucidat. 20. num. 7. & num. 10. & in dilucidat. 21. num. 9. & 10. Reg. Galeota lib. 1. contro. 57. num. 29. 30. & 31.* Nè il bilancio, che si manda dalla Regia Camera ogni'anno al Supremo Consiglio d'Italia esprime le vendite, e qualità di esse; nè tale scienza basterebbe, ut notat *etiam Reg. de Ponte in decis. 34. num. 14. ivi: Sed fortius si ex hac scientia vult argui tacitus consensus, nam in hoc Regno non procedit secundum opinionem omnium Regnicolarum, cum requiratur expressus, & tacitus non sufficit*, come nella scrittura contra i possessori diffusamente si è scritto, Di più l'assenso non si può mai presumere, *quando est de insolitis*, ut scripsit *de Luca de jurisf. disc. 7. n. 13.* E da noi nella suddetta nostra scrittura si è mostrato, quante cose irregolari, ed insolite vi furono nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile nell'anno 1563. senza intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, ed a così basso prezzo; per le quali cose Sua Maestà non avrebbe concesso l'assenso suddetto; e lo considerò anche *Rocco in resp. 22. n. 1. & 3. & n. 15. & seqq. lib. 2.* E molto meno si può presumere l'assenso sull'alienazione fatta dal Mormile al Monistero nell'anno 1564. giacchè egli vendè la roba come libera, non soggetta ad assenso veruno, *unde non fuit contractum sub assensu impetrando, & docet Montan. in contro. 26. n. 8. ivi: Aut vero in contractu celebrato non fuit facta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super feudis, & jure non potest recurri ad presumptionem temporis, dum partes ab initio voluerunt contrahere sub assensu Domini*; per tacere che fu una alienazione fatta al Monistero, *& sic ad manus mortuas*, proibita dalla *Præm. 4. de feudis*, si notat *Montan. in disc. cap. Imperialem num. 119. fol. 63. Reg. de Ponte de potest. Præreg. tit. de assensu Regis §. 8.*

Nè le autorità addotte dal Signore Avvocato, non in termini di feudi, o regalie, ma di roba Ecclesiastica (che l'assenso Apostolico si presuma impetrato per lo spazio *triginta annorum* sull'alienazione della roba Ecclesiastica, benchè non sia riservato) ha che fare in questo caso: poichè quei pochi Autori, che ciò hanno scritto contra l'opinion comune, non dicono che abbia luogo, quando il Prelato vendesse la roba Ecclesiastica come libera, e non Ecclesiastica, e perciò non soggetta all'assenso Apostolico; nel qual caso niun Dottore si ha sognato di scrivere, che l'assenso si presuma impetrato, ut advertit *Cardin. de Luca in d. discurs. 7. num. 12. de jurisf.* Oltre che sarebbe difforme dalla volontà de' contraenti, e dal

con-

contratto fatto come di roba libera, e non soggetta ad assenso, *unde assensus fuisset nullus tanquam difformis à contractu, & tam assensus, quàm contractus corruunt*, Regens Rovit. in conf. 39. num. 24. lib. 2., & post omnes refert Reg. Capyc. latr. in consult. 79. num. 60. & 61. O pure si avrebbe a dire che l'assenso si fusse dato anche sull'alienazione come di roba libera, *quo casu non esset assensus, sed dispensatio, & Privilegium, quod numquam præsimitur*, Reg. de Ponte in conf. 3. num. 34. 35. & num. 91.: nè questo ha luogo negli assensi di Sua Maestà, i quali oltre al dovere essere espressi, si devono eseguirsi nel Regno, e registrare nella Regal Cancellaria, altrimenti sono nulli, giusta gli ordini Regali dell'anno 1518. riferiti nella *Pram. unica tit. de privilegiis infra annum exhibendis*: e questo l'avvertì l'istesso Reg. de Ponte in *lectura feudali* §. al num. 42. e 43. addotto dal Signore Avvocato per provare il detto assunto, ivi: *Secundo, nonne est vera, & communis omnium DD. opinio præsumi solemnitatem extrinsecam per spatium tripinta, vel quadraginta annorum; & propterea assensum, & decretum apostolicum in alienatione rerum Ecclesiasticarum, juxta tradita per Civilistas in l. sciendum ff. de verborum obligat. & ita judicatum pluries, & in Rota Romana, & Marin. latissime in questione illa, an præsumat assensus ex diuturnitate temporis; quæ questio bodie in Regno non procedit propter Pragmaticas, requirentes presentationes, & registrationes assensuum in Regia Cancellaria, & in Quinternionibus Regie Camera*. E tanto maggiormente nell'assenso *impetrando* sull'alienazione della roba del Regal Demanio, che deve concedersi dal Principe *ex certa scientia*, e perciò non può presumersi, ut refert *Regens de Philippis in dissertat. fiscali* 27. à num. 51. ivi: *nisi apud ipsum fuisset adhibita causa cognitio, & Princeps certior omnium factorum, & qualitatum factus fuisset; quod cum in facto consistat, non præsimitur, nisi probetur*. E di vantaggio gli *Autori* addotti dal Signore Avvocato, oltre al lasso del tempo, ricercano anche l'acquiescenza, ed osservanza del contratto; altrimenti s'avrebbero da ammettere due presunzioni, una dell'osservanza, e l'altra dell'assenso, ut notat *Beltramin. ad Ludovisium in decis. 354.* allegato dal Signore Avvocato, ivi: *Advertendum tamen est, quod ultra lapsum temporis requiritur etiam dicta observantia, & ista observantia debet esse continuata per totum dictum spatium temporis, & etiam de hujusmodi observantia ad istum effectum debet constare certitudinaliter, & non sufficit de ea constare præsumptivè*. Ma non solo non si pruova la certa osservanza di tal contratto, per lo spazio di 150. anni, anzi espressamente vi fu il dissenso da tutte le parti, dal giorno istesso che si fecero tali contratti; poichè il Monistero di S. Severino nell'anno istesso 1564., in vece di osservare tal contratto, comparve nella Regia Camera contra il Regio Fisco, facendo istanza che gli si restituisse il prezzo, pagato al Mormile in virtù di d. istrumento dell'anno 1564.; stante che pretendea ritenere i territorj del Gaudio in virtù di una censuazione fattali nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale *Mastrilli, fol. 1. & 3. proc. pro Ven. Monast. SS. Severini, & Sos. cum R. Fisco*. I Serenissimi Re, e prima, e dopo quel tempo dell'anno 1563. con conti-  
nuati



nuati ordini Regali dichiararono, che le alienazioni fatte da' Vicerè, senza espresso Regio assenso fossero nulle: il Mormile alienante si estinse senza discendenti, e senza eredi; e nella sua vita non corse il tempo di tal presunto assenso, come avvertisce il *Reg. Galeota*, allegato dal Sig. Avvocato, benchè niente dica di quello che asserisce al *nu. 1.* di presumersi su i beni Ecclesiastici l'assenso anche non riservato *in contr. 19. n. 4. lib. 2.*; e l'assenso su tali alienazioni si presume impetrarsi dal compratore, non dal venditore, ut notant *Reg. Lanar. in cons. 30. num. 2. Reg. Rovitus in consil. 14. n. 11. lib. 1.* Sicchè non vi fu osservanza di contratto, anzi vi fu l'espresso dissenso al contratto, sin dal giorno istesso che si celebrò: e non vi fu laso di tempo di 150. anni: e quando tutto vi fusse stato, niente avrebbe operato *in prejudicium Domini* nel Regno, ove non basta l'assenso presunto, o la scienza del Principe, ma è necessario l'assenso espresso, esecutoriato, e registrato nella Regal Cancellaria.

E quel che dice il Signore Avvocato, che vi sia l'assenso espresso, usando l'altra confidenza coll'Avvocato Fiscale di presentare una fede, che dice estratta dal *Repertorio* privato dell'Archivario della Cancellaria, nella quale si enuncia, *Privilegior. 36. Ducis de Alcalá Joan. Camilli Mormilis, & in Privileg. 36. Ducis de Alcalá 1565. Monasterii S. Severini*, supponendo, che quelli siano i due assensi di Sua Maestà, impetrati su i due contratti fatti nell'anno 1563. dalla Camera col Mormile, e nell'anno 1564. dal Mormile col Monistero; già si è fondato nella *scrittura* formata contra i Possessori, che di tal novella scrittura non si può aver ragione; e che se tali fossero stati gli assensi veri, ed espressi, niente avrebbero pregiudicato al Fisco: imperciocchè per l'alienazione fatta dal Mormile al Monistero nell'anno 1564. de' territorj demaniali, come di roba libera, e senza riserva di assenso, essendosi già detta roba devoluta al Regal Patrimonio nell'atto stesso dell'alienazione *ipso jure, ut nec requiratur declaratio Domini, Reg. Ravit. in cons. 24. n. 8. & 9. lib. 2.*; qualunque assenso poi ottenuto dal Principe non avrebbe pregiudicato alla devoluzione già seguita *ob contemptum Domini*: e l'avvertisce anche il *R. de Ponte in lectur. feudali 16. nu. 18. & in tract. de potest. Proreg. tit. de refutat. feudor. S. 11. n. 20.* Però non è degno di compatimento il Signore Avvocato, che nella sua *scrittura* dice che *dovrebbe il Signore Avvocato Fiscale allegare qualche esempio, o decisione, in cui, prodottasi la fede estratta da tal repertorio, le si fusse denegata la credenza: ma tanto manca possa il Signore Avvocato Fiscale addurre esempio, e decisione veruna, anzi che da noi si prova manifestamente l'opposto, e si stabilisce la fede di tal repertorio, colla testimonianza di Afflitto, che attesta la pratica, in appendice ad controv. 21. num. 62.*

Veramente, non essendosi fin'ora ardito da persona veruna di pretendere ne' Regj Tribunali, che il repertorio privato dell'Archivario, di carattere incognito, che ogni Archivario fa per sua memoria di quello si contiene ne' libri pubblici dell'Archivio, si possa allegare in giudizio; e che faccia prova, sol perchè venga nell'umore all'Archivario, o al suo successore, in vece di tenerlo in sua casa, tenerlo nella camera dell'Archivio, ove sono i Registri pubblici; non pare che si debba addurre su questo, decisione veruna. Ma

E

giac-

giacchè il Sig. Avvocato tutto si rapporta al *P. Affitto*, in appendice ad *controu. 2. 1.* egli avrebbe dovuto bene apprendere in quel luogo dal *P. Affitto al num. 61.* che chi allega di aver perduto l'original privilegio, lo deve provare. Ed il Monistero di S. Severino non l'ha provato; e pure tiene un' Archivio tanto esatto delle sue scritture, ch'egli dice aver conservato una scrittura pretesa originale, sottoscritta dal Commessario Presidente Magnani di quel preteso voto fatto a favore di Gio: Camillo Mormile, nel 1562.; quando nell'anno 1562. non apparteneva al Monistero di avere, e conservare nel suo Archivio tale scrittura, poichè in quel tempo non avea comprato da Gio: Camillo Mormile; nè Gio: Camillo Mormile poi, quando vendè nell'anno 1564. al Monistero, enunciò tal voto, o scrittura, nè glie la diede a conservare. Addunque avrebbe anche conservato nel suo Archivio i due privilegj di assensi di Sua Maestà pubblici, e solenni, spediti nel 1565. per cautela del Monistero, al quale in quel tempo importava di averli, e di conservarli per sua cautela; per essere sopra territorj, che nell'anno 1564. passarono in suo potere, e che doveasi da esso Monistero procurare di spedirsi; poichè non essendo assenso spedito sul primo contratto, fatto nel 1563. tra la Regia Corte, e l' Mormile; tutti gli altri contratti fatti dopo tra l' Mormile e l' Monistero erano nulli, *ex notatis per Reg. de Ponte in cons. 5. n. 99. lib. 1.* Secondo nel n. 57. il *P. Affitto* disse: *quod si originale privilegium deperditum asseritur, si deve provare ex libris publicis Registri Regia Cancellaria;* e sic i libri del Registro degli assensi mancassero, dice al n. 62. che si pretendeva provare dal libro del Registro de' Sigilli (che è libro pubblico, e solenne) unitamente con la fede del Repertorio de' Registri degli assensi della Cancellaria; e sono le parole del *P. Affitto*, trasritte dal Signore Avvocato nella sua scrittura, ivi: *Et in occurrentibus casibus produci solent prae ordine Suae Excellentiae fides, seu notulae extractae per officiales Regia Cancellariae à libro Regii Sigilli ejusdem, in quo reperitur descriptum summarium cujuslibet assensus, ac etiam fides ex repertorio registorum ejusdem Regia Camera, in quo tantum sub anno expeditionis reperiuntur nomina personarum, ad quarum favorem fuerunt facta expeditiones & privilegia per Cancellarium, & eos his de assensu sufficienter constare Partes pretendunt, & equiores Judices in affirmativam Inclinant, aliis vero juris rigore nimium inspecto bujusmodi probatio parum arridet.* Quali parole se fossero state ben capite dal Sig. Avvocato, egli avrebbe considerato, che il *P. Affitto* riferisce il caso, quando per pruova dell'assenso si produceva la fede estratta dal registro pubblico, e solenne del Sigillo, unitamente colla fede del Repertorio privato dell' Archivario; e quello era caso da disputarsi, perche il libro del Sigillo è Registro pubblico, e fa pruova; e mancando la pruova di tal Registro, il privilegio dell'assenso è nullo, ut notat *R. de Philipp. dis. ff. 27. n. 36. & 37.* Ma il Repertorio dell' Archivario, essendo un libro privato di d. ufficiale Archivario, *nullam fidem facit in praesudicium tertietiam si sit liber officialis à publico deputati*, *ex notatis per Menoch. de arbitrat. lib. 2. cas. 91. n. 26. cent. 1.* E pure unite queste due scritture non bastano a provare l'assenso, senza gli altri requisiti, addotti ivi dal *P. Affitto*, che soggiunge. E perche nel libro del Sigillo si spiega a quali



quali persone, e su quali contratti siasi conceduto l'assenso, per tal ragione alcuni Ministri inclinavano a dire che *de equitate* dovesse far pruova detta fede del Registro del Sigillo, unita colla fede del Repertorio dell'Archivario; ed altri Ministri lo negavano: ma il detto *P. Afflito* nel *nu. 63.* scrisse che se al Registro pubblico, e solenne del Sigillo si accoppiassero altri requisiti, cioè l'antica asserzione, ed enunciativa fatta in altri contratti antichi delle parti contraenti d'esserli spedito tal'assenso; e che in virtù di tali contratti roborati del Regio assenso si fosse posseduto; e che detto assenso (come si aggiunge al *num. 67. 68., e 69.*) fosse uniforme alle leggi, secondo lo stile solito della Cancellaria; ed al *num. 69., e 70.,* che tal'assenso non fusse contra la *Prammat. 4. de feudis;* ed al *num. fin.,* che il contratto non contenesse patti insoliti, o patti che difficilmente si farebbero ammessi dal Principe; in tal caso, egli dice, *attenta notula libri Sigilli Regii juxta casus, & circumstantias, prudens Juredec decernere valebit:* poichè quando l'assenso non est de solitis, & de stylo Regiæ Cancellariæ, non solamente non *presumitur,* ma *consuetur impossibilis, ut notat Reg. Rovit. in cons. 39. num. 12. lib. 2.*

Sicchè il *Padre Afflito* non scrisse che debba crederli al Repertorio privato dell'Archivario, ma al libro pubblico del Sigillo; e perciò al *num. 67.* scrisse, ivi: *Et ideo cum habeamus substantiam undique certam assensus in publico libro relatam* (ch'è il libro pubblico del Registro del Sigillo) *sub anno, & die, juncta etiam alia fide ex Repertorio Registri, in quo nominatur persona, & annus; exhibito etiam contractu, qui nihil exorbitans contineat, ex cujus scientia Princeps denegasset assensum, equitas suadet, &c.* Nè scrisse che bastasse tal fede del Registro pubblico del Sigillo, se non concorressero i requisiti riferiti; ed in tal caso *ex equitate* si rimette alla prudenza de' *Votanti,* secondo le occorrenze: e nell'assenso, del quale trattò il *Padre Afflito* al detto *num.* scrisse: *Scimus enim hujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri, cujus forma in Reg. Cancellaria est prescripta,* concorrendo tutti i requisiti richiesti dal *P. Afflito:* quali non solo non concorrono a favore del Monistero, anzi che tutti sono contrarj all'assunto del Sig. *Avvocato* imperocchè vi è il Registro pubblico del Sigillo dell'anno 1565., e tali due assensi non vi si leggono registrati: di più in tal fede, uscita di fresco dal Repertorio privato dell'Archivario, non si dice che gli assensi siano di Sua Maestà, ma solamente *Ducis de Alcalà;* e non si dice su quali contratti siano stati spediti; e se mai fossero stati spediti su detti due contratti del 1563. e 1564. sarebbero stati contrarj alla *Prag. 4. de feudis,* che proibisce l'alienazione *ad manus mortuas,* come è il Monistero, ed all'altre *Pramm.* che dichiarano nulli tutti gli atti, che nella Regia Camera si fanno, toccanti l'interesse del Regio Fisco, senza l'intervento dell'*Avvocato Fiscale.* Oltreacciò detti assensi farebbero stati contrarj alle *Costituzioni del Regno,* che proibiscono l'alienazione della roba del Regal Demanio, quando non vi sia espressa derogazione del Principe a tali *Costituzioni,* e vogliono che gli assensi siano spediti *ex certa scientia:* ed il Principe non avrebbe potuto dare detto assenso *de potestate ordinaria,* ma avea da darlo *de plenitudine potestatis, ut refert Consil.*

*de Georgio in allagat, 15. num. 3. § 10.*, e ciò non solo non è de' solito  
*stylo Cancellarie*, ma nemmeno si presume che il Principe voglia assen-  
 tiryi, *Reg. Repertor. in decis. 545. versic. quod Princeps, Reg. de Ponte in*  
*cons. 4. num. 11. § 12. lib. 1.* Nemmeno ci è enunciativa veruna anti-  
 ca, o moderna, nella quale siasi fatta menzione di tali assensi; anzi nel-  
 l'anno 1567, nel qual tempo la memoria era fresca, il Monistero nella  
 lite che avea col Regio Fisco per la restituzione del prezzo pagato al  
 Mormile, enunciò nella Regia Camera le scritture, che teneva attenenti a  
 tal territorio del Gaudio, fra le quali i due istrumenti dell'anno 1563,  
 e 1564, fol. 33. e fol. 36. lit. A. *ad a pro Venerabili Monasterio contra Re-*  
*gium Fiscum*; ma non enunciò esservi stati spediti detti due pretesi rega-  
 li assensi: nè poteva il Monistero assistere in quel tempo per detti  
 assensi, giacchè sin dall'anno 1564, litigava col Regio Fisco, pretendendo  
 ritenere detti territorj in virtù della censuazione fattagli nell'anno 1509,  
 dall'Avvocato Fiscale Mastrilli; e pretendeva che il Regio Fisco gli re-  
 stituise il prezzo pagato al Mormile nell'anno 1564. in virtù di tal con-  
 tratto, come indebitamente pagato; e che gli si restituissero altre moggia  
 200. censuate in detto anno 1509. Or come poteva aver assistito nell'  
 anno 1565. per l'impetrazione dell'assenso su quel contratto, che espres-  
 samente impugnava, cercando gli si restituise il prezzo pagato per causa  
 di esso? Sicchè si vede chiaro che il Monistero non ha detenuto detti ter-  
 ritorj demaniali per l'osservanza di tal preteso assenso, e contrat-  
 to, e presentemente contende di ritenersi, e di averli potuto ritenere  
 senza che vi sia stato necessario l'assenso del Principe. I libri pub-  
 blici della Regal Cancellaria, così del Registro degli assensi Regj, co-  
 me del Regio Sigillo, sono scritti di proprio carattere degli Scriver-  
 ni, che *pro tempore* sono intervenuti nella spedizione di detti assen-  
 si, e sigilli; e sono registrati ne' giorni istessi, che si spedirono, e si-  
 gillarono; e così si conservano nel pubblico Archivio della Regia Can-  
 cellaria; ma il Repertorio privato, che fa l'Archivario per sua memo-  
 ria, non è libro pubblico, e non è necessario tenerli nel pubblico Archi-  
 vio, nè è obbligato l'Archivario a tenerlo quivi; e si può fare di  
 qualunque carattere; e si può fare, e rifare dagli Archivarij a lor modo  
 in qualunque tempo essi vogliano, onde *pendentis lite in prejudicium*  
*Partium*, si potrebbe far notare nel repertorio privato dell'Archivario  
 qualunque cosa specialmente di quei Registri, che mancano, figurando,  
 e scrivendo nel Repertorio, come lor piace, a rispetto di quei privilegi,  
 che sono mancanti ne' registri, e ponerli al lor Repertorio nella Camera  
 dell'Archivio. E questa è quella differenza tra i libri pubblici de' Regj  
*Assensi, e de' Regj Sigilli*, e l'Repertorio privato dell'Archivario (ch'è  
 un semplice ufficiale deputato ad avere cura dell'Archivio) che desidera-  
 va sapere il Signore Avvocato nella sua *scrittura*: e perciò non può fare  
 prova veruna *in prejudicium partium*, juxta notata per *Gratian. discept.*  
*forens. cap. 736. n. 39. ivi: cum possit stare, quod aliqua scriptura sit reperta*  
*in Archivio, & quod non sit de Archivio; nam potest occurrere, quod tempo-*  
*re litis pendentis, vel paulo ante extractionem, ibidem fuerit posita per pri-*  
*vatum manum, quo casu nihil probat, Abbas in cap. ad Audientiam n. 11.*  
 de

de praescripta e l'istesso ripete nel cap. 782. n. 11. E questo è il caso di tal fe-  
de prodotta dal Sig. Avvocato, ignota ante litem motam, ed anche igno-  
ta tanti anni, lite pendente; fatta trovare nel Repertorio privato dell'Ar-  
chivario negli ultimi giorni, che si parlò la causa in Ruota dal Signore  
Avvocato, e dopo intesi alcuni nuovi motivi fiscali, che prima non si erano  
opposti dagli altri Signori Avvocati Fiscali antecessori, dalli quali appariva  
la vanità dell'assenso presunto, e aggerato in tante scritture formate a  
favore del Monistero.

Quinto oppone il Signore Avvocato, che, assegnatosi il territorio del Gau-  
do a Cesare Mormile *in francum, & liberum allodium*, e decretatosi sin  
da quel tempo che si possedesse *in burgenfaticum, & burgenfaticorum  
naturam*, pur troppo infelicamente, ed in vano si tenta oggi sostenere  
che la Regia Corte si avesse ritenuto il diretto dominio, sicchè nell'a-  
lienazione vi fusse d'uopo di assenso; e che non vi sia Dottore in contra-  
rio su questo: che la questione, da' Dottori esaminata in altri termini, è af-  
fatto estranea dalla controversia presente, cioè se fatta la concessione *sim-  
pliciter, senza la clausola in burgenfaticum*, si presume la medesima *in  
feudum, vel officium*, o più tosto *in allodium*; e che il Signore Avvocato  
non sa comprendere, come un territorio, ancorchè demaniale, acquistato *in  
burgenfaticum, & burgenfaticorum naturam*, si possa pretendere d'essere  
stato trasferito sotto la natura feudale, o di demanio; e come, essendo la ro-  
ba demaniale conceduta *in burgenfaticum*, possa stare soggetta alla devo-  
luzione, *ob lineam finitam* di Gio: Camillo; e che fu deciso secondo i sen-  
timenti del Signore Avvocato nella *decis. 72. del Reg. Rovito*. E dice di più  
che non sa capire, perchè l'Avvocato Fiscale si sia avvaluto delle *Carte  
Regali del Re Filippo IV. dell'anno 1664.* nelle quali si dichiarò, che gli  
officj, conceduti *pro heredibus in burgenfaticum ex causa lucrativa*, si  
devolvono *ob lineam finitam*, come si devolvono i feudi: *ne sa capita*, come  
conceduta la roba demaniale *in burgenfaticum*, possa dirsi ritenuto il do-  
minio diretto di essa dal Principe concedente: e che non vi sia Dottore,  
che dica che il patto *de retrovendendo*, riservatosi dal venditore, impedisca  
la traslazione del dominio diretto nel compratore; nè che i compratori de'  
Fiscali, ed Arrendamenti della Regia Corte non abbiano mai acquistato  
l'utile, e diretto dominio; o che il venditore, che nella vendita si riserva il  
patto di ricomprare, per detto patto s'intenda riservata *spes reversionis  
in beneficio del venditore jure dominico*; potendosi solamente dire *reserva-  
ta spes reversionis* nell'investitura de' feudi, in quei casi che vengono *ex  
lege investituræ*, come sarebbe *ob lineam finitam, ob rebellionem, vel aliam  
causam amissionis feudi, & ex jure publico, non jure privato*; e perciò  
dice che non possa applicarsi la dottrina di Orazio Montano, di sopra ad-  
dotto, che quando *in concessione reservatur spes reversionis*, s'intenda ri-  
servato il dominio diretto, ed abbia luogo la *Costit. Scire volumus, ut res  
concessa abeuari non possit sine assensu Domini*.

Ma tutte queste cose, dette dal Sig. Avvocato, sono vane, e niente han che fa-  
re colla causa del suo cliente, che tiene occupati i territori del Gaudio *sine  
assensu Domini*; e non solo il Monistero tiene *sine assensu Domini* le mag-  
gia 434. che furono dalla Reg. Cam. assegnate a Gio: Camillo Mormile, e da  
esso

esso poi alienate al Monistero *sine assensu Domini*; ma Gio: Catillo stesso quei pochi giorni, che gli tenne dalla Regia Camera, gli tenne eziandio *sine assensu Domini, e senza volontà de' Ministri della Regia Camera*; che non vollero assegnarceli; se non che *sub conditione*, se Sua Maestà avesse conceduto il suo beneplacito; e ciò anche senza saputa dell' Avvocato Fiscale Marcello di Mauro, che nemmeno intervenne in d. contratto fatto nell'anno 1563. Nè par che sia decoro del Sig. Avvocato, che si dichiarò nella sua *scrittura* di non capir cose tanto palesi, e che dica che non vi siano *DD.* che l'asseriscono: onde per usarli la bontà di farcele capire, e di dimostrarli le autorità che l'affermano, essendo le cose più certe, e le più vulgate nel foro; diremo che, siccome sopra si è dimostrato, essendo la roba del Regal Demanio regalia del Principe, proibita di alienarsi in tante *Costituz.*, e *Capitoli*; il che nel Regno non può disputarsi, ed *Afflitto* anche l'avvertisce in *rubr. Constitutionis Regni Scire volumus tit. de iuribus regalium rerum lit. A.* di cui scrisse *Camerario* sopra addotto: *numquam vidisse à Principe alienatum directum dominium*; Dottori non han trattato il caso, se dal Principe s'intenda conceduta *in feudum, in officium, o in allodium*, quando da lui si concede *simpliciter* una Regalia, senza dirsi *in burgensaticum*, come si figura il Signore Avvocato; ma espresamente han trattato, se conceduta *in burgensaticum, & in liberum allodium*, se in tal caso s'intenda dal Principe riservato il dominio diretto della roba del suo demanio, e della sua Regalia, e perciò sia soggetta alla proibizione di alienarsi *sine assensu Domini*; e di devolversi *ob lineam finitam*, nel modo istesso, come viene stabilito nella roba del Demanio conceduta *in feudum*: ed in questo caso scrisse *Afflitto in constit. Scire volumus ut n. 4. ivi: Sive sit magnum, sive sit parvum, sive concessum liberè in burgensaticum, sive in feudum, per quemcumque contractum non possunt alienari, nec in alium transferri quocumque titulo, sine voluntate Domini Regis; & ideo prohibita est omnis alienatio ab eis, sicut est prohibita possidentibus feudum alienatio feudorum sine Regis assensu; & hoc ex ratione directi domini, quod habet in eis*; il che nel Regno non può pondersi in disputa, siccome dopo la *decif. del Reg. Rovito 72.* scrisse *Amicangel. de regalibus in rubric. quæ sunt regalia cap. 6. num. 62.* ove riferita la *decif. di Rovito 72.*, conchiude: *Pro cuius resolutione duos mihi constituo casus, nam aut loquimur de jure Regni nostri, & quæstio omni caret difficultate, dum regalia sive magna, sive parva non alienantur sine Regis licentia, ut in constitut. Regni Scire volumus, ubi Gloss. Ifern., & Afflitto, ed al num. 65. ivi: Etiam si facta esset concessio in allodium cum translatione totalis domini, tam directi, quàm utilis; nam semper censetur reservatum jus superioritatis.*

Tutto questo felicemente fu riassunto dall' Avvocato Fiscale Signor Francesco d' Andrea in detta sua *allegazione*, impressa da *Ageta in addition. ad Moles nel suo tom. 2. fol. 299.*, ove nella *conclusione 2. num. 52.* rapporta che la dottrina di *Afflitto communiter fuit recepta ab Auctoribus Regnicolis, nemine excepto*; e che quantunque la dottrina di *Afflitto* non parlasse in *officiis*, ma *in omnibus, quæ sunt de regalibus*, con tutto ciò ella sia stata ampliata anche *in officis; quia habentur, ac si essent de regalibus; & in conclus.*

*conclus. 4. n. 79.*, rispose a tutti i motivi allegati in contrario dal *R. Roviti in d. dec. 72. al n. 42.*; e provò in *conclus. 7. n. 89.* che quantunque la concessione sia fatta in *burgensaticum*, & in *perpetuum*, *absque ulla reservatione reversionis ad Curiam*, pur la roba ritenga la natura delle Regalie, e non possa alienarsi in *extraneos*, non *comprehensos in investitura*, *absque regio assensu*, secondo la dottrina di *Afflitto*, ricevuta comunemente nel Regno, & refert *Reg. de Ponte in conf. 30. nu. 11. lib. 1.*: e (sono le parole di *Francesco di Andrea in conclus. 8. n. 126.*) *quia libertas illa alladii intelligitur, ut res sit libera à servitio feudali, non ut exuat naturam jurium regalium*: essendo più stretti li gradi della successione in *regalibus*, che in *feudis*; perchè in *regalibus*, chi non sia discendente erede dell'ultimo moriente Possessore, non può succedere, *ut ex Reg. Galeos. in resp. 12. num. 153.* lo riferisce detto *Signor Francesco d' Andrea in 8. concl. num. 102.*, e le decisioni su tali casi occorse nel Regno sempre sono state à favore del Fisco; e nella *decis. 72. di Rovito* niente si decise contro al Fisco, siccome si riferisce dal *Sig. Francesco d' Andrea in conclus. 5. & 6.* E quanto all'autorità di *Fulvio Lanario in addis. ad Patrum in cap. 1. de successione feudi a nu. 52. & 59.* è tutta contraria al *Signor Avvocato*, poichè *Lanario* in quel luogo riferisce quanto avea scritto come *Avvocato* per gli *Bernaudi*, nella causa compilata dal *R. Roviti in dec. 72.*; e pretese di fondare che gli officii non erano *de regalibus*, o almeno gli officii di *Mastradatti*, che non *esercitano giurisdizione*; e non essendo *de regalibus*, non potevano essere compresi nella *Constituzione scire volumus*, secondo la dottrina d' *Afflitto*: ed il *Signor Francesco d' Andrea* scrisse in *conclusione 5. num. 77.* che ciò non poteva intendersi in *officiis regalibus*. Addunque sempre che gli officii siano *de regalibus*, come sono i *Demanj del Regal Patrimonio*, *Lanario* istesso è contrario al *Signor Avvocato*: e pure la dottrina di *Lanario* bastantemente vien dichiarata, e confutata dal *Signor Francesco d' Andrea in 5. & in 6. conclus.* Anche il *R. Tappia in constit. Dignum nu. 13. in fine*, è tutto contrario all'intento del *Sig. Avvocato*, negando potersi alienare la roba del *Regal Demanio*, *sine assensu Domini*, e sostenendo che il *Dominio* diretto della roba demaniale *semper remaneat penes Dominum*; e le lettere del *Sereniss. Rè Filippo IV.* dell'anno 1664. che dichiararono devolverli gli officii, *ob lineam finitam*, e non potersi alienare, benchè conceduti in *burgensaticum tibi, & heredibus in perpetuum*, o pure *tibi, & heredibus, & successoribus quibuscunque*; tutte sono fondate nella natura della *Regalia*, *ex doctrina Afflit.*, e perchè gli officij *sunt de regalibus*; siccome pienamente dal *Signor Francesco d' Andrea* fu addotto in *d. allegat. in conclus. 8.*; e che abbiano luogo, o sia la concessione *ex titulo oneroso*, o *ex titulo lucrativo*, egli lo fonda in *conclus. 10. a num. 169. fol. 327.* Ma di questo non occorre disputare; perchè *Cesare Mormile* ebbe i ducati dodici mila per semplice mercede, non *ex titulo oneroso*, siccome si è dimostrato nella *scrittura* fatta contra i possessori del *Gaudio*; avendoli avuti per *Indulto*, *post passam sententiam confiscationis, & rebellionis*, e perciò *ex gratia*, ut referunt *Reg. Reverter. in decis. 487. Reg. de Marin. in observat. ad d. decis. n. 1.* ed anche la concessione fatta dal *Principe strenuo milisi in remuneratio*.

*rationem suorum servitorum, dicitur concessio ex titulo lucrativo, non ex causa onerosa, ut refert Regens Galeota in responso fiscali 19. num. 33.* E tutte queste proposizioni nel Regno, felicemente reasunte dal Signor Francesco d' Andrea, operarono il felice esito della sua Causa Fiscale, dichiarandosi essere fatto il caso della devoluzione a favore del Fisco, ancorche si trattasse di cosa, che avea avuto origine prima delle *lettere Regali* dell'anno 1664. del Rè Filippo IV.: di che egli in detta *allegazione al num. 176.* adduce la decisione, fatta nella Ruota del Cedolario. E veramente credo quel che ingenuamente nella sua *Scrittura* dichiara il Signor Avvocato, di non aver capito questi motivi Fiscali; poichè se gli avesse capito, non avrebbe scritto, che non vi sia *Autore* che lo scriva, quando vi sia la parola *in burgenfaticum in concessione*; e che non facesse a che fine si sia addotta l'autorità delle *Carte Regali di Sua Maestà*: e nemmeno avrebbe fatto imprimere quella *novella scrittura*, che chiama decreto della Regia Camera, quasi interposto a' 28. d' Aprile 1562., col quale dice essersi deciso che Gio: Camillo Mormile possedesse i Territorj del Gaudio *in burgenfaticum, & burgenfaticorum naturam, & pro illis, nec adboam, nec relevium solvere teneatur*: perche se tutto fosse vero (come non è) da quella *scrittura* si conchiuderebbe solamente che Gio: Camillo teneva quel Territorio del Demanio *non in feudum, & sine onere feudalis servitii*. Ma niente gioverebbe al suo cliente, perchè non perciò potrebbe egli negare che Gio: Camillo tenesse detta roba del Demanio colla qualità d'essere de *Regalibus*, e perciò sottoposta alla *Constitutione Scire volumus, alla Constitutione Dignum*, ed alle proibizioni d'alienare, & alla devoluzione; come sopra si è dimostrato: il che non ha luogo negli altri effetti del Regal Patrimonio, che *non sunt de demanio, e de regalibus*, come sono gli beni acquistati al Principe particolari titolo, o perche vacanti; o incorporati *ob delictum*, o posseduti da i debitori del Principe, e poi alienati; *haec enim bona licet sint Principis, nec sunt de regalibus, nec de Demanio; & ideo semel distracta à Principe, non subjacent Constitutioni Scire volumus, & Constitutioni Dignum*, siccome di sopra si è scritto.

Ed in quanto al patto *de retrovendendo*, che il Sig. Avvocato dice non esservi Dottore, che scriva, per la riserva di detto patto, convenuto dal venditore nel contratto istesso della vendita, non trasferirsi il Dominio nel Compratore; ciò non è vero, essendosi già in questa *Scrittura* rapportati molti Autori che lo dicono, e giustamente lo sostengono, oltre alla *decisione prima* di Aragona, riferita dal *Montero*. Avrebbe però il Signore Avvocato scritto il vero, se avesse detto che nelle concessioni delle *regalie*, e *de i Feudi* non vi è Dottore, che scriva, trasferirsi il Dominio diretto nel Compratore; e che non s' intenda *riservato penes Dominum concedentem*, sempre che con tal riserva del patto *de retrovendendo* farsi fatta la vendita, o alienazione: e non conviene al Signor Avvocato il non sapere ancora, che gli effetti del Regal Patrimonio, come sono gli *Arrendamenti*, e *Fiscali*, alienati colla riserva del patto di ricomprare a favore del Principe, siano *restati* nel Dominio diretto di Sua Maestà, e presso gli compratori non vi sia altro che il dominio utile, o tenuta,

o go-

o godimento delle loro annualità; poiche, in segno del Dominio, rimasto presso il Principe, avrebbe bastato che il Signor Avvocato avesse saputo, che detti effetti sono descritti nel libro del Regal Patrimonio, come effetti di Sua Maestà; e che se il Possessore di detti effetti voglia venderli, o in qualunque maniera alienarli, per trasferire l'utile dominio, *prævia cessione juris luendi*, la vendita, o qualunque altra alienazione, acciocchè sia valida, e si trasferisca la cosa nel Concessionario, si deve stipulare col Sig. Vecerè in nome di Sua Maestà che rappresenta il Dominio diretto; e vi è il Notaro della Regia Corte solamente destinato stipulare simili alienazioni.

Però, per quel che riguarda al motivo Fiscale; si disse che nell'alienazioni delle Regalie, come è il Regal Demanio, ancorche si dica *in burgensaticum*, e si conceda *tibi, & heredibus in perpetuum*; s'intende sempre riservato il Dominio diretto *penes Dominum*, e perciò vi abbia luogo la Costituzione *Scire volumus*; e che l'opinione nuova e singolare di Orazio Montano, che sostenne il contrario nella concessione fatta *tibi, & heredibus in perpetuum*, nella causa de' Bernaudi; non sia vera, nè ricevuta nel Regno lungamente tutto ciò vien dimostrato dal Signor Francesco d' Andrea in detta sua allegazione in sua conclus. 9. à num. 129., ad num. 166. per la ragione indubitata, rapportata anche dal Reg. de Ponte in conf. 30. n. 31. lib. 1. ivi: *licet etiam, quando possidetur quid jurisdictionale, regale, aut simile, etiam quod non sit feudale, requiritur in alienatione assensus, non obstante quod teneatur in burgensaticum, ex regula constitutionis Scire volumus, ubi Afflic. in 4. notabili*. Si disse in oltre, per soprabbondanza di ragione, che Orazio Montano istesso dichiarò, che se nella concessione, o alienazione fatta apparisse la mente del Principe di non avere voluto alienare il Dominio diretto (come sarebbe, se il Principe si avesse nel tempo dell'alienazione riservato *spem reversionis*) che in tal caso resti soggetta alla Costituzione *Scire volumus*, e che la riserva del patto di ricomprare importa il riservarsi *spem reversionis*. Ed è tutto vano quel che dice il Signor Avvocato, che il patto di ricomprare non importi *spem reversionis*; e che *spes reversionis* sarebbe, se la roba ritornasse al Principe *jure Dominico, & ex lege feudi, vel emphyteusis*, come sarebbe *ob lineam finitam, ob canones non solutos*, o casi simili; perocchè se i Feudi, o la cosa emphyteutica ritornasse presso il Padrone diretto per *altra ragione*, di acquisto particolare, cioè per *rassegnamento, legato, cessione, o rinuncia dell'emphyteuta, o feudatario*, allora la reversione non accaderebbe *jure Dominico, & ex lege feudi, vel emphyteusis*; ma sarebbe volontaria, *& ex jure supervenienti privato*; e 'l Padrone diretto verrebbe sottoposto a tutte le leggi, e ragioni, che poteano sperimentarsi contra dell'emphyteuta, e feudatario; e avendo la Regia Corte riservato il patto di ricomprare, la reversione, e ritorno del Territorio presso la medesima mediante esercizio del Patto, non sarebbe *jure Dominico, o ex lege feudi*; ma per contrario seguirebbe *jure privato*: potendo ciascheduno nell'alienazione de' suoi beni apporre il patto di ricomprare.

Nel che il Sig. Avvocato ben dimostra, come egli asserisce, di non capire l'opinione

F

nione



nione singolare di *Montano*, nè che voglia significare essersi riservata la reversione *jure Dominico*; e quel che sia *ex lege feudi*, o *emphyteusis*: poiche *Oras. Montano* scrisse, che se appariva la mente del Principe concedente essere stata di non volere che la regalia si alienasse affatto libera senza speranza veruna di potere in qualche caso, e tempo ritornare ad esso concedente; che in tal caso, *ob illam spem reversionis reservatam*, non s'intenda interamente alienare insieme il dominio utile, e 'l diretto, ma che s'intenda riservato il Dominio diretto; come avvertisce esso *Montan.* in *c. Imperialem §. praterea ducatus n. 35. ivi*; & quando *Rex* concede *officium tibi*, & *heredibus*, non constat de eius intentione, an voluerit retinere dominium, & habere officium aliquo tempore, & n. 36. *iv*; si tamen constat ex verbis concessio- nis voluisse ad se reverti aliquo casu, dicendum est retinuisse penes se directum dominium. Questa opinione di *Montano* non è vera, e contra la sua opinione è stato sempre deciso; siccome nella causa, in cui scrisse *Francesco di Andrea* si decise pure contro l'opinione di *Montano*, ancorchè nella concessione non vi fusse riservata *spes reversionis*; poiche in *regalibus si Rex concedat tibi, & heredibus, juxta naturam rei qua conceditur, censetur concessio facta tibi, & heredibus ex corpore*, ut notat *Peregr. de jure Fisci lib. 1. tit. 2. de iis, qui jura fiscalia habent num. 101. & n. 102. fol. 16. ivi*: *Notandum tamen est, quia regalia sic facta translatio non operatur ut acceptor possit ea in alium transferre sine Domini assensu: addo ego, quod concessiones factae per Principes, ne dum de regalibus, sed etiam de possessionibus, praediis, & officiis, quamvis factae pro se & heredibus, non protendantur ad heredes extraneis, sed ad liberos, idest ad heredes sanguinis ad exemplum feudorum, sed non per omnia, quia etiam femina capiunt, si eorum capaces sint, & ita in specie de emphyteusi Principis tradidit, &c.* e così il *Peregr.* porta deciso in *d. Hugoil* che *de jure Regni* non è stato mai posto in controversia, per la ragion chiara, ed indubitata, riferita pure dal *R. de Ponte in cons. 3. n. 56. lib. 1. ivi* *Et indubitata est, & communis omnium conclusio, quod intelligatur secundum naturam feudorum; & non est hoc speciale in feudo, sed commune dictum, quod verbum heres, seu successor semper accipiat secundum naturam rei, de qua disponitur, secundum quam ampliat, & limitatur*: e perciò nelle Regalie non può passare agli eredi estranei del concessionario, ex latissimè notatis per *Theodor. ailes gat. 41. num. 1. & seqq. Reg. Galeata in contro. fiscal. 12.*, & alios supra adductos.

Ma quando anche fusse vera l'opinione di *Montano*; non si possono dare maggiori parole nella concessione; dinotanti la mente del concedente, di volere *aliquo casu, vel tempore* che la roba conceduta ritorni ad esso concedente; quando allora che nell'istromento istesso della concessione appongonsi le parole, che *in ogni tempo sia in facoltà del concedente di ripigliarsela*; come si apposerò nella concessione fatta dalla Regia Camera a *Gios Camillo Mormile* nell'anno 1563. *process. contra Monasterium fol. 63. dt. lit. A.* riservandosi non solo la speranza, ma la certezza, *per verba directa, & non obliqua*, di far ritornare al Principe la roba conceduta, *ivi*:  
*quan-*

*quandocumque, nulla data temporis prescriptione retinere, seu recuperare voluerit: e Gio: Camillo promise, ivi: dicta territoria prout consignata fuerunt, ut supra retrocedere, & relaxare: il che dall'istesso Camillo fu denunciato al Monistero nell'instrumento dell'alienazione fatto nell'anno 1564. fol. 66. lit. A. et lit. C. ivi: cum onere illud retrovendendi, & retrocedendi dictae Reg. Majestati, & Curiae, quandocumque volueris illud tenere pro eodem pretio, e nel fol. 73. lit. B. Ed il Monistero, temendo questo caso, già certo ex parte Regiae Curiae, si volle cautelare del prezzo contra Gio: Camillo, obbligandolo a porlo in compra, per sicurezza di riaverlo sempre, che per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum Territoriorum, ut supra venditorum. La proprietà delle quali parole apposte dal Principe in alienatione rei suae, opera non solo spem reversionis, ma certam reversionem; anzi di più opera che la roba alienata s'abbia come rimasta in Patrimonio concedentis; siccome scrisse Cannelio in com. ad cap. volentes Regni Siciliae, fol. 117. e nelle robe del Patrimonio del Principe, tales concessionarios haberi loco usufructuariorum scisse Freccia de subfeud. lib. 2. auth. 2. §. bic quero post n. 9. vers. Domini autem. Il che non può disputarsi nel Regno, essendo dichiarato nella Prag. 19. de feud. Ma, prescindendo dalla traslazione del dominio, per quel che riguarda spem reversionis; il patto solo de retrovendendo contiene non solamente spem reversionis, ma certam reversionem, che gli altri casi non contengono: perche la concessione fatta tibi, & heredibus ex corpore, ch'è un caso di reversione esemplificato da Montan. in d. §. praterea Ducatus n. 38. cõtiene spem incertam reversionis, quae potest non evenire; dipendendo dal caso fortuito dell'estinzione della linea del concessionario; e sino a tanto che ciò non si verifichi, non contiene certam reversionem, potendo non accadere, e non ritornare al concedente, a cagion del non estingueri la linea del concessionario. Gli altri casi della reversione esemplificati da Montano, come sarebbe ob feloniam concessionarii; o altri, ex pactis apposis in investitura (come è quello, fidelitate nostra semper salva) contengono anche spem reversionis, ma incertam, perche dipendono dalla volontà del concessionario, e dal tempo; cioè se il concessionario voglia fare il delitto di feloniam, ed in qual tempo voglia farlo; e se non voglia farlo, tal reversione mai non avrà luogo. Ma nel patto de retrovendendo la speranza della reversione ad Dominum, è certa, ed indubitata, perchè dipende dalla volontà sola di esso concedente di eseguirla certamente a sua libera volontà, e farla succedere in ogni momento di tempo, che voglia: tutto viene jure Dominico, & ex lege concessionis; giacchè il concedente nell'atto della concessione della sua regalia si riserva un caso certo di reversione nel tempo sua sola, e libera volontà: e pure nel sentimento di Montano basterebbe solo, che si coghietturasse la mente del Principe concedente, per avere nella concessione una riserva dubbia di speranza dubbia ed incerta di reversione, che potesse forse succedere aliquo casu, & tempore; e non parla quando si sia riservata in un certo, ed infallibile caso, e tempo, tutto dipendente dalla sola volontà di esso concedente.*

Nè han che fare in questo caso i termini *juris publici, & juris privati, & ex lege feudi, & ex lege emphyteusis*, nè sognati da Montano, nè proprij

di tal materia ; poichè *Montano* scrisse : *si constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu*. Le parole adunque apposte nella concessione danno legge , e pruovano la mente del concedente ; dovendosi osservare il convenuto tra il concedente, e'l concessionario nell' istrumento della concessione: il che proviene *de jure gentium*, ed è diritto comune a' Principi, ed a' privati, *ex l. juris gentium 7. §. ait Prætor ff. de pact. l. si convenerit ff. de positi, l. contractus 23. ff. de regulis juris*. E giacchè il Sig. Avvocato tanto stima quelle parole, *ex lege feudi*; la legge ne' feudi è quella, che nasce da i patti apposti nella concessione , o sia investitura tra il Principe concedente , e'l feudatario concessionario, & *illa pacta contenta in concessione feudi servanda sunt, & dicuntur esse ex lege feudi, anzi vita feudorum*; sicchè se nell'investitura si dice, *tibi, & heredibus*, la successione si regola in una maniera, e disse *Montano*: *non fuisse reservatam spem reversionis* ; se l'investitura fuisse convenuta *tibi, & heredibus ex corpore*, scrisse: *ex tali pacto fuisse reservatam spem reversionis* : se l'investitura fuisse concepita colle parole *tibi, & heredibus quibuscumque*, vel *tibi, & cui dederis*, sarebbe altra cosa; e tutto *ex lege feudi*; *verba enim in concessione feudi adposita sunt attendenda, & servanda tamquam lex feudi*, ut post *Bald. & antiquos feudistas* notant *Reg. de Ponte de potest. Proreg. tit. de divers. provisionib. §. de reformatione investiturarum num. 4. fol. 516. lvi: Quod Rex per investituram feudi dicitur illi assignare spiritum, & vitam vivendi, & sicut corpus hominis regitur à spiritu, sic feudum regitur ab ipsa forma investituræ, quæ latius excornat D. Freccia in princip. 3. libri subfeudorum ; ubi appellat primam investituram lapideam angularem totius fundamenti, ex ea enim feuda dicuntur nasci, cum ejus vatur à assumptione dicuntur vivere, & cum ea inquam dicuntur mori per devolutionem ad Dominum, per resolutionem ejusdem investituræ ob litem finitam, delictum (nota) vel aliam ipsius legem, sequitur Regens Rovitus in cons. 3. num. 3. lib. 2. E se nella concessione della Regalia si fussero apposte le parole, *juribus nostris semper salvis*, dette parole importano *spem reversionis*, ut ait *Reg. Rovit. in dec. 72. num. 46. Franc. Andreæ in d. alleg. in conclus. 9. num. 135*. Ed *Orazio Montano*, scrivendo da Giureconsulto, non disse *ex lege feudi, & ex jure emphyteusis, o ex jure publico, o ex jure privato*, cose affatto estranee , ed improprie del suo assunto; ma trattando d'interpretare la mente del Principe nella concessione d'una roba della sua regalia, che non si desse *in feudum*, e perciò non soggetta alla natura feudale; scrisse co' termini propri: *Si constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu*, bastando che la reversione potesse succedere *in vim verborum in concessione expressorum*, com'è, ritornando la roba *ad Dominum* in virtù delle parole *di redimerla quando-cumque, nulla data temporis præscriptione*, apposte nella concessione, quando l'assegnò , o l'alienò ; perchè succede la reversione *ex verbis concessionis*, e, per servirmi delle parole del Signore Avvocato, *jure dominico*; perchè il concedente, per ragion del dominio, che teneva della roba della sua regalia, nell'istrumento istesso, in cui come padrone la concedè, fece tal riserva, e con tal condizione fece la concessione; onde non ritorna al concedente*

dente per qualche titolo particolare sopravvenuto di nuovo dopo la concessione *ex causa legati, donationis*, o simili, non contenuti nella concessione fatta; ma ritornano *ad Dominum in vim pacti initio conventi*, & *ex verbis primæ concessionis*, che ne' feudi si chiama investitura. E se il Signore Avvocato avesse capito il motivo del Fisco, e la natura del patto di ricomprare, nè avrebbe scritto che tutti gli *Autori, nemine discrepante*, dicono che il compratore col patto *de retrovendendo* goda il *perfecto dominio*; nè che si tocca col dito la *peffima causa del Fisco*, che obbliga l'*Avvocato Fiscale a dire cose, le quali non vantano altro appoggio, che la sola autorità*. Certamente l'asserire, che non vi sia Dottore che scriva tal cosa, quando poi se n'allegano molti, che l'asseriscono, è chiaro argomento di non saperli colui che ciò dice, nè essere versato in essi.

Molti, e gravissimi sono gli Autori, che sostengono, non passare nel compratore il perfetto dominio della roba comprata col patto *de retrovendendo*, siccome sopra si è scritto; e fu dichiarato nella *Pram. 19. de feudis* a rispetto de' feudatarij, e viene anche considerato da *Giurb. nel c. 118. Regni Siciliae tit. de success. feudor. §. 2. gloss. 13. n. 63. ampl. 8. vers. ceterum et si vera hæc sint fol. 492. ivi: Ceterum et si vera hæc sint, verum quoque & illud erit, quod ex multis concludit Gutierrez lib. 2. pract. q. 156. n. 5. translationem dominii revocabilis, veri, & irrevocabilis dominii effectus non habere*. E siccome scrisse *Baldo in cons. 215. num. 4. tom. 2. per pactum de retrovendendo videtur venditor vendidisse commoditates solum emptori, non jus suum*; e chi è versato ne' principj legali, fa bene che il venditore riservandosi nella vendita la facultà di ripigliarsi la roba venduta col patto *de retrovendendo*, s'intende dare la roba al compratore fiduciarmente, siccome fiduciarmente si dà il pegno al creditore, ut ritè docet *Jacobus Cujacius Cod. lib. 4. tit. 54. de pactis inter emptorem, & venditorem lit. E. ivi: alio etiam modo componitur lex commissoria, puta re tradita, & pretio soluto venditori, ut si venditor pretium emptori restituerit intra certum diem, res inempta fiat*. E poi soggiunge: *appello legem commissoriam, seu convenerit ut res fiat inempta, pretio ad diem non soluto ab emptore, vel pretio ad diem à venditore soluto; utraque est lex commissoria, nam & à veteribus utraque dicebatur fiducia*. L'istesso insegnò *Tiraquello in tit. 2. de retractu conventionali in præfatione*, ove al *num. 37. in annotat.* scrisse seguitando l'autorità di *Budeo*, *ivi: Fiducia est pactum revendendi, sive fiduciaria mancipatio, vel venditio*; ed al *num. 39.* scrisse *ivi: contractum sub hac redimendi, revendique lege factum, eum omnino esse, quem veteres fiduciam, sive fiduciariam mancipationem, aut venditionem vocabant, idcirco quod restituendi fides interponeretur*. L'istesso scrisse *Calvino nel suo lexcico v. Fiducia, ob quam fiduciam emptor equiparatur depositario, ex notatis per Tiraq. ibid. n. 40. & 41.*: e meglio l'istesso *Calvin. v. Dominium*, parlando della differenza tra *Dominium, & possessio*, notata da *Vlpiano in l. 5. si quid vi D. de acquir. vel amitt. possess.* disse: *ejusque rei ponit exemplum in eo, qui ea mente dat alicui, ut sibi postea restituatur: tradit eo animo, ut proprietatem ejus, possessionemq; amittat* (qui fa differenza tra *proprietas, e dominium*, contra l'opinione di

Dua-

*Duareno) non perpetuo, sed ad tempus: ideoque perdit omnino possessionem, & verè perdit, quum possessio plurimum facti habeat: dominium tamen retinet; quia ad id tempus ex pacto perdi non potest. Quare qui accepit, interim verè possessor est, non tamen est verè dominus; sed quasi dominus retinetur; post tempus dominium ipso jure fit ejus qui dederat, quoniam interim retinuerat. Ex Connano lib. 3. commentar. jur. civil. cap. 90.*

Ma se il Sig. Avvocato avesse ben considerato gli *Autori* da lui addotti, che scrissero trasferirsi il dominio revocabile nel compratore col patto di ricomprare, avrebbe conosciuto che gli sono tutti affatto contrari: perche gli stessi *Autori* hanno scritto che il patto di ricomprare convenuto nella vendita, non solo riserva la reversione al venditore, *ex verbis concessionis*, ma che di più riserva la roba venduta a riguardo del venditore coll'istessa *natura*, e *qualità*, che si ritrovava presso esso venditore *ante factam venditionem*; operando quel dominio trasferito revocabile nel compratore tutti gli effetti di dominio *quoad alios, sed non in præjudicium venditoris*, siccome avvertisce il *Reg. Rovito sulla Pram. 1. de juribus, & exactionib. fiscalibus*, che è l'Autore più acerrimo che scrisse, trasferirsi il dominio revocabile nel compratore col patto *de retrovendendo*, addotto dal Signore Avvocato e scrisse in detto luogo *Rovito al n. 90. : Patet itaque, quod resolutio domini, quæ resultaret sequuta retrovenditione, operatur ex præterito circa ea tantum, quæ respiciunt præjudicium ejus, qui habet jus redimendi; sed circa ea, quæ respiciunt commodum, aut incommodum possidentis cum onere pacti de retrovendendo, nihil penitus operatur: e' il Presid. de Franchis*, addotto dal Signore Avvocato nella *dec. 76.* ove scrisse, al compratore del feudo col patto *de retrovendendo* doverli l'adjutorio *da' Vassalli servata forma Constitutionis Regni Quamplurimum* (essendo tal diritto uno de' *comodi*, che ha il feudatario possessore) con tutto ciò l'istesso *Presid. de Franchis* nella *dec. 64. n. 10.* scrisse, che se il compratore del feudo col patto *de retrovendendo* è obbligato di rendere il feudo al venditore, in virtù del *jus redimendi* riservatosi da esso venditore, *omnia redeunt ad primævam naturam, & consentur esse ejusdem qualitatis, prout erant ante venditionem*, ut post *Bartol. in l. sequitur S. idem labeo ff. de usucap. ed al n. 11.* soggiunge: *quod quando dominium transfertur suspensivè, & ideo resoluta contractu res redit ad sua principia attractiva, & num. 12. ivi: quod resoluta contractu, qui non habet perpetuam causam, sed suspensivam, Dominium primi resuscitat se tamquam à somno, non tamquam à morte*; e perciò fu solennemente deciso nel Sacro Regio Consiglio, che se i figli, ed eredi della madre esercitano il patto di ricomprare sulla roba da lei venduta col patto *de retrovendendo*, la roba ritorna a' figli colla prima qualità, che avea prima di venderli, cioè di roba materna; e perciò nella morte de' figli succedono i più prossimi chiamati *vigore consuetudinis* ne' beni materni; siccome riferisce l'istesso *Presid. de Franchis in decis. 39.* ove al *num. 1.* scrisse: *decisum fuit istos introitus in pristinam causam reincidisse, & propterea ad proximiores prædictos ex parte matris spectare.* L'istesso scrisse *Laraba in suo theat. feud. p. 12. dilucid. 70. num. 15. ivi: quia retrovenditio necessaria fuit, ad jus propriam natu-*

*rati*



*ram antiquam revertitur; & in dilucidat. 71. nu. 7. & 8. oltre agli altri Autori, e decisioni, rapportate dal moderno de Luca in addit. ad Franch. in dict. decis. 39. num. 1. E perciò il patto di ricomprare non solo contiene la certa reversione in beneficio del Principe venditore, ma dimostra la volontà del Principe di volere che la sua roba si possedga dal compratore coll'istessa qualità, e natura, che era ante venditionem; e ritorni a se coll'istessa natura, e qualità di regalia, come si trovava presso esso Principe prima di fare la vendita: e questo è comunemente ricevuto, ut refert Antonin. de Amat. in resolut. 4. n. 3. in fine, ivi: Sicuti etiam res ipsa eodem jure, & natura, qua prius rediit ad priorem venditorem, & n. 4. ivi: censeatur esse ejusdem qualitatis, prout erat ante venditionem, cum fiat reversio rei ad suam originem, & primævum statum: l'istesso dice al num. 5. 7. & 8. ivi: est ejusdem qualitatis, prout erat ante emptionem feudi.*

Ed avrebbe anche potuto considerare il Sig. Avvocato che quando la roba ritorna ad Dominum in vim pacti de retrovendendo, non solamente ritorna con quella qualità di Regalia, com'era presso il Principe concedente ante factam venditionem, ma ritorna anzi in forma più stretta, che non ritorna il feudo ad Dominum ex lege feudi: poichè ob felloniam Vasalli feudum revertitur ad Dominum ex lege feudi, non ex novo titulo particulari, ex text. in §. denique que sit prima causa beneficii amittendi, notant Andreas in §. præterea finalibus verbis, vers. quibus modis feudum amittatur, Franciscus de Amicis in tit. de his qui feudum dare possunt §. natura fol. 117. e con tutto ciò Dominus dicitur hæres saltem anomalus, & tenetur ad onera medio tempore contracta per Vasallum rebellem, ut notant Afflict. de jure probomiseos §. 4. num. 25. fol. 169. Reg. Lanarius in cons. 9. num. 1. Ma ritornando la roba ad Dominum in virtù del patto di ricomprare, riservato in prima concessione facta; revertitur res ad Dominum ex lege concessionis, scilicet ex primæva causa, ob illam certam reversionem reservatam in initio concessionis, seu venditionis factæ, & non tenetur ad onera medio tempore contracta per emptorem, nec dicitur venditor hæres anomalus emptoris. Nè è tenuto, nè resta sottoposto alle leggi, e ragioni, che poteano sperimentarsi contra dell'enfiteuta, o feudatario, come dice il Signore Avvocato; nam causa reducitur ad non causam, & omnino resolvitur ex veteri jure; e la roba non ritorna ex titulo, vel facto noviter quasito, ma ex veteri jure, & ex primæva lege concessionis, ut notat Antoninus de Amato in resolut. 4. num. 15. ivi: Quintò, & ultimò resoluta venditione ex pacto præambulo de retrovendendo; & sic ex antecedenti necessitate, prout in questione proposita, clarum est, quod omnia onera, hypotheca, vincula, vel gravamina medio tempore contracta resolvuntur, & res libera redit; unde sequitur, quod resoluta dicta venditione dicti feudi, vinculum medio tempore contractum, resolutum est.

Anzi la reversione ex lege contractus, per causa del patto de retrovendendo, è assai più stretta, e privilegiata della reversione che si fa ex lege feudi; in maniera tale che se il feudatario cum assensu Domini vende il feudo cum pacto de retrovendendo in altra persona, benchè nel compratore passi il dominio utile del feudo, come dice il Signore Avvocato, e si abbia uti

*verus*

*verus Dominus*; con tutto ciò se d. compratore, nuovo feudatario, commetta un delitto, per lo quale deve essere privato del feudo, così per le clausole apposte nella prima investitura, *fidelitate nostra semper salva*, come per la legge de' feudi; quantunque nella vendita fatta *cum assensu Domini*, il compratore *jam erat effectus Dominus*, & *ob noxam, vel felloniam contra Dominum feudo privatur, quia Dominus concedendo jus in eo, concedere videtur si Vasallus possessor non committat aliquam culpam, ob quam in Dominum delinquat ex cap. 1. quae fuit prima causa beneficii amittendi, ubi Andreas*; con tutto ciò il padrone istesso diretto è tenuto a stare alla reversione, spettante al feudatario venditore *ex primæva, & veteri causa reversionis, vigore pacti de retrovendendo ante delictum commissum*: onde siccome il feudatario venditore *ex pacto convento redimendi*, potea ripigliarsi il feudo dal compratore, *restituto pretio*, l'istesso può fare *contra dominum directum*, non ostante che *ob delictum ex primæva investitura facta primo feudatario venditori, & ex lege feudi*, si devolva il feudo *ob felloniam commissam*, ut late notat *Laratha in theatr. feud. par. 10. dilucidat. 64.*

Sesto, oppone il Signore Avvocato, che la *Costituzione Dignum* non sia in uso, come fatta per li beni in quel tempo usurpati, siccome avvertisce la *Glossa in detta Costituzione*, ivi: *Hac constitutio inutilis est, punit enim detentores rerum regalium, qui non restituunt usque ad certum tempus, quod jam præterit*, e che il *Reg. Tappia in detta Costituzione al num. 18.* dica l'istesso. E che l'alienazione de' Demanj, ed altri effetti di Corte sia proibita nella Francia (ove non possono farsi dalla Camera) ed in Milano; ma non nel Regno di Napoli; e che se a Gio: Camillo Mormile, per l'assegnamento fattogli dalla Camera de' suddetti territorj nell'anno 1563. non passò dominio, ma solamente una semplice detenzione, e possesso naturale; è cosa estranea che stasse soggetta a devoluzione, e che ci avesse bisognato l'assenso nell'anno 1564. quando trasferì detta detenzione de' territorj al Monistero; tanto più essendo territorj inculti, non fruttiferi, e soggetti alla servitù di potersi arare da' cittadini della Città di Napoli; onde i frutti naturali, ed industriali non spettavano alla Regia Corte: e che potevasi alienare la roba demaniale a Cesare Mormile, al quale ella si dava *ob merita* di avere salvato il Regno dalla invasione de' Turchi, *ob quam causam* si può dare dal Principe il Demanio anche *in allodium*.

Ma tutte queste sono riflessioni leggiere, nè degne di proponersi avanti Senatori gravissimi, come sono i Signori Votanti, e di tenere occupato l'Avvocato Fiscale. Giacchè nella *Costituzione Dignum* l'Imperator Federigo stabilì, che essendo nel Regno i Demanj del Principe *jura regalia*, quali non si potevano alienare *sine assensu Principis ex constitutione Scire volumus*, ordinata dal Re Ruggiero; detto assenso dovesse essere concesso *speciale, & ex certa scientia*. E quanto a' possessori del Regal Demanio, che tenevano gli assensi da' Principi Normanni antecessori, cioè Ruggiero I., e Guglielmo Primo, e Secondo, non spediti *ex certa scientia*, nè confermati con d. qualità da esso Federigo; ordinò che dovessero denun-



denunciarlo, e restituire la roba detenuta, dando loro tempo *usq; ad festum Natiuitatis proximum*. Certamente sarebbe stato ingiusto, che stabilendosi da d. *Costit.* una nuova forma d'assenso, cioè *ex certa scientia*, prima non ordinata nella *Costit. Scire volumus*, avessero avuto ad essere puniti i possessori, non ostante che tenessero gli assenti spediti prima di detta legge, benchè non con quelle circostanze: *lex enim nova non trahitur ad praterita*, ut expressit *Summus Pontifex in c. final. de Constitutionib. ibique omnes Canonistæ*; perciò la *Glossa nel commento su d. Costituzione*, scritto dopo già scorse le feste di Natale, disse, a rispetto della pena del quadruplo minacciata a quei detentori, che non avessero già ubbidito per tutte le feste di Natale, essere inutile; perchè già fra il tempo prefisso nella *Costituzione*, i disubbidienti fariano stati puniti colla pena del quadruplo ordinata: ma ivi la *Glossa*, facendo il *comento* su l'altre cose ordinate in *d. Costituzione*, in conformità di *d. Costituzione* avendo per certo che i Demanj siano *jura regalia*; in quanto alla pena poi rispetto alli possessori di quel tempo disse: *hæc constitutio inutilis est, punit enim detentores rerum regaliùm, qui non restituant usque ad certum tempus, quod jam præterit*; ed il *Reggente Tappia* su detta *Costituzione* al *num. 18.* non solo non scrisse, che detta *Costituzione* fusse disusata, come dice il Signore *Avvocato*; anzi scrisse tutto il contrario, anche a rispetto di quei possessori, che tenevano privilegio degl'Imperadori, che dominarono il Regno prima de' Principi Normanni: imperocchè l'Imperador Federigo in detta *Costituzione Dignum* avendo annullato i privilegj suddetti dell'alienazione de' Demanj, conceduti dagl'Imperadori prima del regnare di Ruggiero Primo Normanno, scrisse ivi al *num. 18. quod regulariter Reges non decet, ex regul. text. in cap. decet, de regul. juris*: ma egli difende Federigo, per avere annullato detti privilegj; adducendo il motivo, ivi: *sed forte id fecit, quia Regnum fuerat intestinis turbationibus oppressum*. Pure tutto ciò niente ha che fare col Monistero, che nõ si pretende punire per gli territorj demaniali, detenuti forse nel tempo del Re Federigo; o perchè non avesse rivelato nelle prossime feste di Natale di quel tempo, che si fece la *Costituz. Dignum*: nè tiene egli privilegj di concessione de' territorj del Demanio dagl'Imperadori, che dominarono il Regno prima di Ruggiero I., e de' due Guglielmi; onde dovesse esser compatito per l'annullazione di tali privilegj che teneffe, e che il *R. Tappia* stimò non essere degni di compatimento; ma si tratta de' territorj del Regal Demanio, detenuti dal Monistero dall'anno 1564. in poi, *in contèptum domini*, senza privilegio veruno, e senza assenso alcuno nè del Re, nè del Vecerè: la pena del quadruplo del prezzo, e de' frutti, se non voglia pagarla in virtù della *Costit. Dignum*, deve pure ben pagarla in virtù di tanti altri *Capit.*, e *Costituz.* fatte anche dopo la *Costituz. Dignum* da' Re successori di Federigo II. Imperatore, come sono il *cap. Prædecessorum nostrorum*, fatto dal Re Carlo I. d'Angiò senza prefinizione di tempo veruno, siccome l'avvertisce *Gio: Antonio de Nigris* nel *comento su detto cap. Prædecessorum nostrorum*, ivi: *Prædecessorum in principio hujus capituli, ibi: Regum Sicilia sanctiones. Quæro, de quibus loquitur iste textus? dic, quod loquitur de Constit. Dignum,*

*gnam, à qua pro majori parte est sumptum istud capitulum.* L'istesso si ordina ne' cap. *Item predictis, cap. Excommiffi*, ed altri sopra riferiti, oltre agli addotti dall' *Addente ad Afflitto in rubrica Constitutionis Scire volumus lit. A.* e dal suddetto *de Nigris nel cap. Prædecessorum nostrorum num. 12.*: nè la *Gloss.* si ha sognato di dire che le pene incorse per detenerfi la roba del Regal Demanio *sine assensu Regis* dopo la *Costituzione Dignum*, non si possano esiggere dagli occupatori nuovi dopo detta *Costituzione*: *Lex enim sub nomine dignitatis proposita perpetua est, & semper loquitur in perpetuum, l. jus autem civile, ff. de justit. & jure, l. leges, Cod. de legib. Bartol. ad Lomnes Populi, in 1. quest. principali, versic. Quarto quæro ff. de justitia, & jure, Fajard. allegat. fiscal. 1. num. 18. parte prima.* Nè mai questo si è posto in dubbio da *Autore* alcuno del Regno, incominciando da *Andrea d'Isfernia*, che fece il *comento* alla *Costituzione Dignum*, seguitata da *Afflitto in detta Costituzione num. 12. & in Costituzione Inter multas, de officio Magist. Procurat. Cesaris num. 5. & 6.* essendo la *Costituzione Dignum* la prima, e principale, che nel Regno ha dato norma più speciale intorno alla Regalia del Regio Demanio; benchè già prima proibito di alienarsi nella *Costituz. Scire volumus*, come *jus regale*; siccome dopo tutti gli antichi feudisti, ed altri autori del Regno, e dopo il *Reg. Tappia*, che fece il *comento su detta Costituzione Dignum*, anche scrisse *Orazio Montano de regalibus in §. Argentaria num. 10.*

Sicchè malamente il Signore Avvocato nella sua *scrittura* dice, che non convenga a Cesare Mormile il pagamento della pena stabilita nella *Costituzione Dignum*; poichè conviene al Monistero suo cliente, che a' 27. Gennaro 1564. s'intruse nel possesso de' territorj suddetti, per l'alienazione fattali da Gio: Camillo Mormile con un contratto, nel quale asserì che detti territorj erano del Regal Demanio, che si erano assegnati ad esso Gio: Camillo, *sub conditione, quatenus placeat S.C.M. & ipsa Catholica Majestas contenta remaneat, non aliter, nec alio modo*; e si asserì, che tale assenso non si era ottenuto da Sua Maestà. Con tutto ciò il Monistero s'intruse nella possessione di detti territorj per disporne liberamente, *prout sibi placebit, & tamquam de re propria*, senza riserva alcuna di assenso di Sua Maestà: nè si disse, che li frutti di tal territorio non spettavano a Sua Maestà, ma a' cittadini di Napoli, siccome vanamente il Signore Avvocato asserisce nella sua *scrittura*; ma nell'istrumento si disse, che la Regia Camera l'assegnò ad esso Gio: Camillo *in burgensaticum*, senza obbligarlo a tal peso de' Cittadini di Napoli; nè si fece motto che la Regia Corte avesse avuto tal peso, siccome non mai l'ebbe: e si trasferì il possesso nel Monistero, in modo che potesse disporre di detti territorj, *prout sibi placebit tamquam de re propria*; siccome si ha sempre il Monistero usurpato li frutti de' suddetti territorj dal detto anno 1564. senza tal vano, e chimerico peso. E l'essere il suo cliente Monistero, non l'esclude dalla pena della restituzione de' frutti percepiti, e del quadruplo; giacchè il fatto degli Amministratori del Monistero fin dall'anno 1564. intrudendosi senza regio assenso nel possesso di detti territorj, non solo fu rati-

sificato da' RR.PP. del Monistero in quel tempo, ma successivamente per lo spazio di tanti anni l'hanno sempre ratificato; e presentemente lo ratificano pubblicamente colla percezione de' frutti; e pretendendo *in contemptum Domini*, che i territorj del Gaudio non siano del Regal Demanio, e che Sua Maestà v'abbia solo l'uso della caccia; e che essi Reverendi Padri, continuando l'intrusione suddetta, possono tenergli *in burgenfaticum*, & *in francum*, & *liberum allodium*. Adunque chiaramente sono incorfi nella pena suddetta del quadruplo, ancorche *convocato consilio* detta intrusione non fusse principiata, ed approvata; ut ex omnium sententia refert *Camill. Laratb. in theat. feudali par. 10. dilucidat. 59. à. num. 5. & seqq. & num. 10. tom. 2.*

Nè solo in Francia, e in Milano, come asserisce il Signore Avvocato nella sua *scrittura*, anzi in veruna parte di Europa, nè *de jure communi Romanorum*, l'alienazione del Regal Demanio sta proibita in quella forma rigorosa, come è proibita nel Regno: imperocchè *legibus Romanorum jura regalia, postquam sunt aliis concessa*, molti Autori hanno scritto che *non sunt amplius regalia, nullaque re differunt ab aliis rebus privatis*; ma ciò non ha luogo nel Regno per la *Costituzione Scire volumus*: perchè *attento jure Constitutionis, regalia etiam postquam sunt aliis concessa retinent naturam regalium, & faciunt speciem distinctam ab aliis bonis privatis*, siccome s'avvertisce dal *Signor Francesco di Andrea in d. sua allegatione in conclus. 9. num. 135. vers. igitur*, & latissimè refert *Amicangel. de regalib. in pralud. cap. 5. à n. 62.* In Francia il Regio Demanio non ha altra specialità, se non che le *Costituzioni* di quel Regno proibiscono la sua alienazione, e prescrizione, ut refert *Anton. Faber Cod. lib. 7. tit. 12. defm. 1. n. 13. ivi: Exemplo nimirum juris Gallici, quo prohibita est non tantum alienatio, sed etiam prescriptio qualibet demanii coronarii, edictis in eam rem conscriptis*; e perciò scrisse *Ant. Fabro*, l'istesso doverli osservare in Savoja, ivi: *ut idem sit hac parte Ducalis Demanii favor, qui Regii apud Gallos*: nè più di questo vi è nello Stato di Milano, e nelle altre regioni di Europa. Ma nel Regno, *ex vetusta consuetudine*, la roba del Regal Demanio è propria della Corona del Principe, connumerata *inter jura regalia, & revocatur ad Coronam sicut omnia jura regalia*, ut notat *Horat. Montan. de regalib. d. S. Argonzata n. 10.* ed anche espressamente proibita la sua alienazione, per la *Costituzione* del Re Ruggiero *Scire volumus*, ut notat *Affliè. in rubrica d. Constitutionis*; siccome viene anche proibita la sua prescrizione *in Constitutione Cum universis*, ivi: *prescriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus, quantolibet tempore tenuerint*: ed ivi la *Glossa* avvertisce, *& est expressum, quod demanium Regis nullo tempore prescribi potest*. Nel Regno le regalie, ed i feudi si possono alienare, purchè vi sia l'espresso assenso del Principe, *ex Constitutione Scire volumus* del Re Ruggiero, & *ex Constitutione Constitutionem di. memoria* dell'Imperador Federigo II. Ma nella alienazione del Regal Demanio non solo si ricerca l'espresso assenso, ma si è di più fatta dall'Imperador Federigo l'altra *Costituz. Dignum*, ordinante, che non basti l'assenso espresso, ma che sia necessario esserli concesso *ex certa*

*scientia*. L'istesso Imperador Federigo Secondo fece il suo testamento a' 17. Dicembre 1250., rapportato da *Francesco Capocelatro* nella 2. parte della sua *historia manoscritta di Napoli*, nel qual testamento istituì erede nel Reame di Napoli Corrado suo figliuolo, eletto Re de' Romani; e mancando Corrado *sine liberis*, chiamò alla successione del Regno Errico altro suo figliuolo; e mancando anche Errico senza figliuoli, chiamò alla successione del Regno Manfredi suo natural figliuolo; e nell'assenza di Corrado, elesse Manfredi per di lui Balio in Italia, con proibizione però di potersi alienare la roba del Demanio, ivi: *Statuimus prædictum Manfredum Badium dicti Conradi in Italia, & specialiter in Regno Siciliae, dantes ei plenariam potestatem omnia faciendi, quæ Persona nostra facere possit, si viveremus; videlicet in concedendis terris, castris, & villis, parentelis, & dignitatibus, beneficiis, & omnibus aliis, juxta dispositionem suam, præter antiqua Demania Regni Siciliae*: e nel testamento istesso in un'altro capitolo ordinò: *Item statuimus, quod præfatus Manfredus filius noster omnibus benemeritis de familia nostra provideat vice nostra in Terris, Castris, & villis, salvo Demanio Regni nostri Siciliae, &c.* Nel Regno vi sono i *Capitoli* espressi di *Papa Onorio*, approvati dal Re Carlo Secondo d'Angiò, che proibiscono l'alienazione del Demanio; e vi sono più *Costituzioni*, e più *Capitoli*; che pure la proibiscono, e donano la forma, come si possa affittare, e dare in censo; e dette *Costituzioni*, e *Capitoli* non son fatti per le altre Regalie, e feudi nel Regno. Per l'usurpazione della roba del Regal Demanio, e per la semplice detenzione di essa vi è la pena del quadruplo del prezzo della roba, e de' frutti percepiti, siccome in *varii Capitoli*, e *Costituzioni del Regno* viene ordinato; il che non si legge ordinato nelle alienazioni, ed usurpazioni dell'altre regalie, e de' feudi.

E se il Signore Avvocato avesse capito i motivi del Fisco, come in tanti luoghi della sua *scrittura* si dichiara di non averli potuto capire, non avrebbe asserito nella sua *scrittura* che l'Avvocato Fiscale sia incostante, e contrario nella difesa delle ragioni fiscali in questa causa; per aver detto, che in Gio: Camillo non passò dominio de' territorj demaniali, assegnatili dalla Reg. Camera *sibi, & heredibus cum pacto redimendi quancumque*; ma che solo passò il possesso naturale, sinattanto che non fusse sopravvenuto l'assenso del Principe; e che perciò detto possesso potè trasferirsi dal Mormile al Monistero, senza assenso, e non soggetto alla devoluzione, nè alla pena del quadruplo *ob contemptum Domini*, e per difetto di assenso, che non era necessario nella traslazione della semplice tenuta. Perocchè il Mormile, tenendo detti territorj demaniali *nomine Reg. Curie*, sinattanto che fosse sopravvenuto l'assenso del Principe, riservato nell'istrumento fatto dalla Regia Camera nel 1563. quando poi nell'anno 1564. non essendo sopravvenuto l'assenso, aliò al Monistero, il Mormile non disse che gli trasferiva detta semplice detenzione naturale, che era presso la sua persona *nomine Regie Curie*; ma in *contemptum Domini*, asserendo essere vero padrone di detti territorj; vendè al Monistero, e perciò *ad manus*

*mor-*

*mortuas e pretere trasferire il pieno dominio di detta roba in francum, & liberum allodium pro se, & heredibus quibuscumque, franco di patto de retrovendendo*, come si legge in detto istrumento fatto col Monistero, nel quale asserisce ivi: *ipsum Dom. Camillum habere, tenere, & possidere per se, vel alium, seu alios ejus nomine, justè, & rationabiliter, pacificè, & quietè, pleno jure, justo titulo, & bona fide tamquam verum dominum, & patronum in burgenfaticum quoddam territorium modiorum 400. fol. 65. dt. lit. A. proc. contra Monaster.;* e fatta l'asserzione predetta vendè al Monistero il dominio di detti territorj, non la semplice tenuta, ivi: *ita quod dicta territoria, ut supra vendita, & consistentia, & vendita in juribus, actionibus, & pertinentiis supradictis, & aliis quibuscumque, transeant, ac sint, & esse debeant in dominio, possessione, & potestate dicti Monasterii, & ejus successorum ad habendum ex nunc in antea in perpetuum, & in burgenfaticum dicta territoria, ut supra, vendita, & consistentia in omnibus prædictis; nec non tenendum, & possidendum, dominandum, uti fruendum, vendendum, alienandum, legandum, donandum, permutandum, in solutum dandum, & aliàs de dictis territoriis venditis, ut supra faciendum, & disponendum quidquid de cetero eidem Monasterio, & ejus successoribus videbitur, & placebit tamquam de re eorum propria, fol. 70. lit. A. & B. dict. process. pro Regio Fisco contra Monasterium.* Sicchè il Mormile, negando la qualità di tenerli come semplice detentore, e che il dominio di detti territorj era *penes Dominum* (dichiarandosi padrone di essi) con detta qualità di padrone gli vendè al Monistero, con patto espresso che nel Monistero s'intendesse passato il dominio di essi, e che potesse disporne, *prout sibi placebit tanquam de re propria*; onde entrò il disprezzo del Principe, ut scribit *Reg. de Ponte in conf. 17. n. 61. lib. 2.* ivi: *unde tota vis fit respectu voluntatis alienantis, & contemptus*: qual disprezzo allora ha luogo, quando il possessore non avendo il dominio vuol ponere in commercio la regalia, o il feudo, che tiene senza dominio, alienandolo come padrone: nel qual caso *ex defectu potestatis* il suddetto venditore non trasferisce dominio alcuno nel nuovo compratore, non potendo trasferire quel che non gli è stato concesso dal Principe: ma non per questo *ob contemptum Domini* non incorre nelle pene *amissionis rei, & pretii*, ut ritè notat *Reg. de Ponte in conf. 5. à num. 19. lib. 1.* ove dopo *Bartolo in l. non solum ff. de alienat. judicii mutandi causa.*, asserisce: *Non solum ad dominii translationem illud edictum pertinere, verum ad possessionem quoque; nam sufficit secundum Bartol. quod series contractus in se de sui natura contineat translationem dominii, ita quod ex parte contrahentium non desit animus; & in venditione rei aliena ponit Bartoli exemplum; & hoc jura feudalia semper consideraverunt circa nullitatem contractus, & amissionem feudi; videlicet quod contrahentes faciant quod possint, ut eleganter explicat Andreas in proprio casu in cap. 1. 2. col. vers. unde si consensit de lege Conradi. Hinc ponderatur ultra contractum traditio, ut declarat idem Andreas in d. cap. Imperialem §. callidis de prohibita feudor. alienat. per Fridericum, quam traditionem non requirunt in Notario conficiente contractum, ut incidat in pœnam; quia ex contractus perfectione ipse fecit pos-*

se

*Je suum, ut ibi declarat Camerarius. E nel num. 27. & 28. ivi: quia quando lex voluit prohibere alienationem quoquo modo, tunc etiam sub verba alienationis venit translatio possessionis; & quando verba denotant factum, tunc sufficit de facto controvenire, etiam quoad executionem pœnæ, glossa est in l. ubi pactum, quam Bald. ibi notat, Cod. de transact.*

Perciò nelle leggi feudali sta disposto, che alienandosi il feudo dal feudatario in altra persona *sine assensu Domini*, il contratto sia nullo, nè si trasferisca dominio nella persona, in cui si aliena; ma perchè *adest contemptus Domini*, facendosi tal'atto *sine assensu Domini*, il feudo *ipso jure* si perde, & *ipso jure statim facta alienatione nulla, & invalida, feudum aperitur Domino*; anche se il feudatario alienante, dopo fatta l'alienazione avesse rivotato il contratto, ed avesse ricuperato il feudo dalla persona, in cui l'avea alienato, *nam jam contemptus in dominum erat commissus per alienationem, licet nulliter factam, & traditionem feudi, ex text. in cap. 1. ubi Andreas, & omnes Feudista tit. quid juris sit si post alienationem feudi Vasall., & in cap. Imperialem, de prohibita feudor. alienat. per Frideric. & in cap. 1. de prohibita feudor. alien. per Lotbar.* benchè Federigo Secondo nella *Costit. Constitutionem divæ memoriæ* in Regno avesse stabilito a favore del feudatario istesso di potere rivotare il contratto dell'alienazione, e cò tal rivotazione evitare la perdita del feudo: poichè per legge de' feudi in questo solo caso si considerò, *quod non adfuerit contemptus domini*, se si sia fatto il contratto coll'espressa riserva, *salvo assensu impetrandò à domino, nec aliter, nec alio modo*; quæ clausula *excludit contemptum domini, cum ex tali contractu non intenditur transferri jus aliquod, nisi dominus assentierit*, ut post alios Feudistas notat etiam *Reg. de Ponte in cons. 17. nu. 17. nu. 19. & nu. 22. lib. 1.* Per l'istessa ragione se si concede il feudo da un possessore, che non ha il dominio di esso, nè potestà di concederlo; in tal caso, benchè l'atto sia nullo, con tutto ciò, *cum adsit contemptus domini*, il compratore, o concessionario del feudo suddetto perde il feudo, ed incorre nelle penè stabilite *jure feudorum*, siccome scrisse *Laraba in suo theatr. feudal. par. 10. dilucidat. 74. per totam*; onde la Regia Camera nell'assegnamento fatto nell'anno 1563. al Mormile, perchè espressamente convenne, *quatenus placeat Sæ. Catholica Majestati, non aliter, nec alio modo*; perciò *non adfuit contemptus domini*; e quello assegnamento restò *in suspensò*, ex relatis per *Reg. de Ponte in d. cons. 17. num. 19. ivi: nec considerari potest contemptus domini, nec ex contractu intenditur transferri jus aliquod nisi dominus assentierit; & num. 22. ivi: quod quando apponitur hac clausula, nihil videtur actum, dicitur traditio conditionaliter facta, ut per assensum postea non prestitum videatur non vendisse.* Ma quando poi il Mormile nell'anno 1564. afferendo detta roba essere del Regal Demanio, la vendè *uti dominus* al Monistero, col patto espresso che nel Monistero s'intendesse passato il dominio, e che potesse disponerne, *prout sibi placebit tamquam de re propria*, senza riserva alcuna di assenso del Principe; allora con trasferire la possessione de' territorj nel Monistero *adfuit contemptus domini*, operando i contraenti *ex parte eorum in contemptum domini*, tutto quello che poterono; onde incorse

corsero nella pena stabilita nelle *Costituz. e Capit. del Regno*, che proibiscono l'alienazione della roba del Demanio, *sine domini assensu speciali*. Anzi nel Demanio si procede più rigorosamente, che ne' feudi, e nell'altre regalie; bastando contra il possessore (per incorrere nelle pene *amissionis rei, & quadrupli*) *quod res scienter teneatur per ipsum sine expresso privilegio Regis*, ut inquit *Afflic. in constit. Dignum nu. 12. ivi: quod ille, qui tenet rem de demanio Regis sine privilegio Regis ex certa scientia, non solum tenetur ad restitutionem rei demanialis, sed etiam ad omnes fructus, & emolumenta percepta, & ad quadruplum valoris dictae rei demanialis, & fructuum*. E che il Monistero tenga detta roba colla scienza, asseritali dall'istesso Mormile nel contratto della vendita, di essere i territorj del Regal Demanio, senza avere esibito *espresso assensu Regale*, non può dubbitarsi.

E i frutti o naturali, o industriali della roba del Demanio del Gaudio spettano alla Regia Corte: se per qualche anno prima della reintegrazione fatta nell'anno 1522. dal Presidente Muscettola, si permise dalla Regia Corte a' Cittadini Napoletani di coltivare detti territorj, nel tempo de' Re Aragonesi, per la penuria del grano che vi era in Napoli; per detta coltura i Cittadini pagarono il censo alla Regia Corte, siccome sopra si è scritto, nel modo istesso che ogni Padrone di territorio, se permette in qualche anno che altri a proprie spese lo coltivino, n' esigge la ricognizione dovuta. Nè quando nell'anno 1501. porzione del Demanio del Gaudio si concedè *in feudum* a D. Giorgio d'Amboes Cardinal di Ruha, si pretese forse che i frutti non spettassero alla Regia Corte, e perciò non si dovessero al Cardinale; nè quando si sono fatte altre alienazioni *cum speciali assensu domini*, o censuazioni, o quando si assegnarono al Mormile, o quando si pretesero *censuare* nell'anno 1509. si è mai preteso, o opposto che i frutti di tal Demanio non fossero della Regia Corte. Nè a Cesare Mormile si fece concessione di tali territorj da Sua Maestà, *tamquam strenuo militi in remunerationem servitiorum*, ma fu una pura grazia, e mercede (oltre che se fusse stato, nemmen si poteva alienare la roba del Regal Demanio, come sopra si è detto) e si ordinò per pura mercede pagarli duc. 12. m. in escambio de' suoi feudi, giustamente venduti per la ribellione da lui commessa nel tempo dell' Imperador Carlo V. Or la sua linea essendo estinta, o non essendoci eredi, anche per questo capo detta mercede s'intende estinta in beneficio della Regia Corte, ex plenissime notatis per *Laratha in suo theatr. feudal. p. 10. diucid. 76. n. 5.*

Finalmente il Signore Avvocato dice nella sua scrittura: *Non possiamo far di meno, benchè senza necessità alcuna, e fuori del bisogno, di non confutare questo tacito patto di ricomprare, che oggi la prima volta si pone in campo nel Regno*. Si adduce il fondamento di detto tacito intrinseco patto di ricomprare dall'autorità di *Baldo in cap. 1. §. porro, qualiter feud. alienar. poss.* seguitato da *Pietro di Gregorio de Republic. lib. 3. cap. 8. nu. 19. ivi: Sed adhuc illae alienationes solemniter factae irrevocabiles non sunt, quia reddibendi facultas ex eodem fonte prohibitionis alienandi oritur.*



Il Signore Avvocato, per impugnare l'opinione di *Baldo* comunemente ricevuta, oppone in contrario, Primo l'autorità di *Bimio nel conf. 224. num. 42.*, e di *Ramonio nel conf. 37. num. 275.* Adduce per Seconda ragione, che in varj dominj, e provincie del Mondo, come nella Catalogna, Francia, Polonia, Inghilterra, e Venezia vi siano costituzioni speciali, che stabiliscono detto patto di ricomprare a favore del Principe, e però per disposizione legale non compete, e che in Milano il Decreto del Duca Filippo Maria Sforza di potersi ripigliare la roba della Regalia, benchè alienata senza l'espresso patto di ricomprare, fu stimato iniquo, e tirannico. Per Terzo dice che contra l'opinione di *Baldo* sia la *leg. 2. Cod. ne Fiscus rem, quam vendidit lib. 10. ivi: retractare Fiscum, quod semel vendidit, equitatis, honestatisque ratio non patitur.* Quarto, che l'Imperador Carlo V., per render perpetuo il patto *de retrovendendo*, convenuto per certo limitato tempo ne' feudi confiscati, ebbe bisogno di fare la *Pram.* espressa, che è la *5. de feudis*; e che per ciò non gli compete il patto tacito; e che nella *Pram. 31. de feudis* dal Re Filippo II. nell'anno 1593. si fece la grazia alla Città, e Baronaggio di aver per ferme l'alienazioni fatte da' Vecerè, altre *a tutta passata*, altre col patto *de retrovendendo* perciò il riservarsi il patto *de retrovendendo* ne' feudi a favore del Principe, fa conoscere che non l'abbia tacito *de jure*; e che avverso il corso del tempo nel patto di ricomprare, il Fisco si è avvalso della restituzione *in integrum*, come rapporta il *Reg. Reverter in decis. 573.* che se competesse il patto tacito, non era necessaria tal restituzione *in integrum*. E che nell'Arrendamento delle sete di Bisignano il Regio Fisco non abbia tal patto tacito di ricomprare; e l'istesso nell'Arrendamento della ~~causa~~, che si possedeva dal fu Duca di Giovenazzo: e che il Fisco si riserva espresso il patto di ricomprare, ove lo voglia; e che solamente compete al Principe l'azione rivocatoria, per cui può, restituendo a' possessori il giusto prezzo, restituire al suo Patrimonio quei beni, la cui alienazione sia pregiudiziale, e dannevole alla propria Corona, perchè avendo Iddio loro conceduto, non già un libero disposizione, e dominio, ma la custodia, e governo del Regno, che intero, e senza veruna diminuzione, conservar ~~giurano~~ e' successori; non si sostiene la distrazione di quei beni, che ridonda in grave detrimento, e pregiudizio della Corona, *ex constit. Honorii Tertii in cap. intellectu 33. de iur. jurand.* E che tal *Constitut.* abbia luogo nella Francia, ed in ogni altro dominio, fuorchè nel Regno nostro; nel quale non ci è *Autore*, che abbia scritto tal cosa: e che quando competesse tal facoltà tacita di ricomprare, dovrebbero detti beni recuperati rimanere presso esso Principe, come avvertisce il *Fajardo in alleg. 1. num. 23.* e che se avesse luogo, porterebbe seco quell'inconveniente, ponderato da *Pomponio nella l. 8. ff. de minorib. Nemo ad emptionem rerum fiscalium accedet.* E che tal controversia sia estranea dalla causa presente, nella quale l'Avvocato Fiscale, ed il Monistero sono d'accordo nella facoltà di esercitarsi tal patto, o sia convenzionale, o legale.

Egli è verissimo essersi da noi detto, che siccome la roba del Regal Demanio conce-

concedendosi dal Principe *in feudum*; non si dice alienarsi; nè entrare le proibizioni stabilite contro i Principi alienanti il Demanio Regale, *in praedictum Coronae*, giusta l'avvertimento di *Matteo d'Affitto in comment. super constit. Puritatem in tit. de praestando juramento Bajulis, & Camerariis num. 11. ivi: Fateor, quod concessio jurium regalium, & demanialium, facta alteri in feudum, retinendo sibi proprietatem, honorem, & praeminentiam, & jura devolutionis, & alia, quae sunt de natura feudi, talis concessio, quia non minuit honorem Regni, valet, Abbas Siculus, &c.*

ma che quando semplicemente si aliena la roba del Regal Demanio del Principe, se non si appone il patto *de retrovendendo*, s'intenda tacitamente riservato, sempre che espressamente dal Principe non sia rinunciato, ex doctrina magistrali *Baldi in usibus feudor. tit. qualiter feud. alienar. poss. §. porro num. 5. ivi: Videtur reservatum domino jus redimendi, ex quo non fuit ademptum per l. precipimus in fin. C. de appellat.* Quale sentenza, ch'ebbe origine fin dal tempo dell'Imperio Romano, comunemente è ricevuta in tutte le provincie di Europa, e specialmente ne' dominj della Monarchia Spagnuola, ut refert *Fajard. in allegat. fiscal. part. 1. allegat. 1. d. num. 11.* dopo *Mierez, Larrea, Cancer., Ripolla, Fontan.*, ed altri, ivi allegati; e quanto al *Ramonio*, addotto in contrario, nel *conf. 37. n. 275.* egli non scrisse *respectu domini, volentis uti facultate redimendi, sed respectu aliorum inter se litigantium*; nè scrisse *respectu demanialium Principis*, come si dichiara al *num. 172. ivi: Prima est, dictam regulam procedere solum in bonis demanialibus Regis, de quibus non est Baronia de Pons, ut supra late fuit ostensum, ita Ifernina in cap. 1. §. nec dominus n. 47. de prohibita feudor. alien. per Fridericum*: siccome nemmeno osta il *Bimio nel sud. conf. 224. num. 42.* che non scrisse ne' termini del diritto tacito di redimere la roba del Regal Demanio: e questi due *Autori* vengono rapportati dal *Fajardo in detta allegat. 1. num. 149.* alle cui autorità ivi si risponde nel *num. 150.* E l'esservi in altri Dominj, leggi, e prammatiche, che ciò stabiliscono che tutte vengono riferite dal *Fajardo in d. alleg. 1. num. 15.* niente conchiude; poichè tali statuti son fatti *ad majorem cautelam*, non che fossero necessarj, acciocchè il Principe potesse esercitare la tacita facultà, insita nelle sue regalie, di redimere; siccome avvertiscono *Cancer. part. 3. cap. 3. de privileg. num. 363. & 364. Fontanell. de pact. nuptial. claus. 4. glos. 5. n. 25. tom. 1. & refert Fajard. in dicta allegat. 1. n. 157.* Ed il Decreto del Duca Filippo Maria Sforza fu stimato equo, e giustissimo, anche per le *leggi de jure communi Romanor.*, ut refert *Fajar. in d. alleg. 1. n. 32. & 164. & seqq. & n. 211.* Nè ha che fare la *l. 2. tit. ne Fiscus rem, quam vendidit C. lib. 10.* perchè oltre che in quella legge non si tratta *de juribus regalibus, & de demanio*, ma di altri beni fiscali; siccome si è detto al *IV. Capo della nostra scrittura fatta contra li Possessori*; pure il Principe, esercitando il patto tacito di ricomprare, che sempre s'intende riservato nella vendita delle sue regalie, ut refert *Ripolla var. cap. 11. tit. de empr. & vendit. num. 236.* usando tal facultà tacita di ricomprare, *restituto pretio*, non si dice impugnare il contratto fatto della

H

vendi,

ven dita, ut notat *Fajard. in d. allegat. 1. num. 14. vers. neque Princeps*: il quale al *num. 149.* rapporta detta *leg. 2.* ed al *num. 150.* vi risponde: e l'esserfi nella *Pram. 5.* dall'Imperador Carlo V. prorogata la facultà del patto *de retrovendendo* oltre al tempo convenuto ne' feudi, ed altri beni confiscati a' Baroni ribelli, a rispetto de' quali il Fisco si dice erede anomalo; e l'averè il Serenissimo Re Filippo Secondo confermato le alienazioni, dagl' Illustri Vecerè fatte de' feudi, ed uficj, in virtù delle procure, che tenevano (o fussero dette vendite fatte *a tutta passata*, o col patto *de retrovendendo*) non toglie il patto tacito di ricomprare, ut refert *Fajard. in d. alleg. 1. à n. 147. 149. & seqq.*; siccome l'esserfi deciso presso il *R. Revert. nella dec. 573.* che il patto *de retrovendendo* a certo determinato tempo s'intendesse per via di restituzione *in integrum* prorogato, e non esser corso il tempo *in præjudicium Fiscì*: tutte queste cose non riguardano il patto tacito legale, riservato al Principe per la natura delle sue regalie alienate; ma riguardano il patto espresso ne' casi del patto *de retrovendendo*, convenuto negl'istrumenti, fatti o col Principe, o con persone private, le cui ragioni poi si siano acquistate dal Principe: poichè ov'è il patto espresso *de retrovendendo* convenzionale, sinattanto che quello dura, per legittima causa, oltre al termine convenuto, gli si proroga, siccome fu deciso dal S.R.C. nel caso riferito da *Vincenzo d'Anna in d. alleg. 11.* e non vi è necessità nel Principe d'avvalersi del patto tacito, del quale si avvale, quando cessa affatto l'espresso convenzionale.

Ed il vendere, o confermare le vendite della roba della sua regalia *a tutta passata*, senza convenire espressamente il patto *de retrovendendo*, farà che non vi sia il patto *de retrovendendo* convenzionale espresso; ma non però cessa il patto tacito legale, *quod expresse non fuit ademptum, & de jure censetur inesse* nelle regalie del Principe: siccome, rispondendo a tutte dette obbiezioni del Signore Avvocato, rapportate, ed interamente trasferite dalla detta *allegat. 1. di Fajardo*, da noi addotta, il medesimo si dimostra ivi al *n. 11. 153. & 154. n. 138. 149. 150. & n. 186. Rex enim per quemcumque actum, gratiam, vel contractum, non videtur abrogare jus suum, nisi expresse abroget*, ut post *Altogr. tom. 1. cons. 1. n. 44. ad 48.* & refert *Fajard. in d. alleg. 1. n. 206. & 207.* siccome negli Arrendamenti, e Fiscali del Patrimonio Regale, ove non sia riservato il patto espresso *de retrovendendo, & tacitum non fit ademptum*, entra parimente la dottrina di *Baldo*, e compete pure al Principe l'azione revocatoria; e restituendo a' possessori il giusto prezzo ricevuto, e convertito *in utilitatem Regalis Patrimonii*, riuoca alla sua regal Corona i beni della sua regalia, la cui alienazione sia pregiudiziale, e dannosa alla propria Corona, in sentimento anche di tutti gli *Autori* del Regno, per la ragione addotta dal *Reg. Galea* nel suo *respi. fiscale 23. in septima conclus. num. 259.* ivi: *quod etiam contractus factus a Principe cum subdito recepta pecunia, potest revocari per Principem de plenitudine potestatis sine causa, vel de potestate ordinaria cum legitima causa; quando non est simplex contractus, puta venditionis, vel permutationis, qui inter privatos celebrari solet; sed de rebus spectantibus*

*zibus ad Principem, in quibus semper attentata principali intentione prae-  
valet gratia, & beneficium, auctor. Baldi in praeludiis feudorum num. 9.  
vers. pro intellectu eorum.*

Anzi nel Regno, quando il Principe faccia la rivocazione, sempre si presume esservi la causa necessaria, per la quale abbia fatto *de potestate ordinaria* tal rivocazione, juxta relata per *Reg. Tapiam ad jus Regni lib. 6. tit. de jure Fisci in pragm. 2. de feud. num. 1. 2. & 8. quem sequitur Fajard. in d. allegat. 1. num. 28. 29. 142. & num. 143. post Reg. Galeotam, Bimium, & alios, ibi relatos. E che tutto ciò provenga pure dalla Costituzione di Onorio III. nel cap. intellectu 33. de jure jurando, che il Signore Avvocato dice, essere stata diretta al Re di Ungheria, e che debba aver luogo in ogni altro Dominio, fuor che nel Regno; nel quale non vi è Autore che l'abbia scritto; se il Signore Avvocato avesse avuto cognizione di Matteo di Afflittò nel comento in *Constitut. Puritatem in tit. de praestando juramento Bajulis n. 10. & 11.*, del R. Tapia su la *Constitut. Dignum nel n. 6.*, del *Reg. de Ponte in lectur. feud. 8. n. 2.* e di tanti altri Autori regnicoli; non avrebbe fatta asserzion simile, che il cap. intellectu non abbia luogo nel Regno; quando in niuno altro Dominio vi sono tante leggi, e capitoli, che uniformandosi alla *Costit. di Onorio III.*, proibiscano l'alienazione del Regal Demanio, ut advertit *R Galeota in respons. fisc. 25. n. 11.* E rivocandosi dal Principe tali alienazioni, talche debbano le robe del Regal Demanio restare presso il Principe, come avvertisce *Fajardo in d. alleg. 1. n. 23.* quel restare la roba presso il Principe istesso non impedisce che non possa egli avvalersene per soccorrere alle necessità che gli occorrono, con migliorare il prezzo nella nuova concessione, siccome il *Fajar. istesso* scrisse in *d. alleg. 1. al n. 146. ivi: rehabendi regalia, & ex pretiis publicis necessitatibus subveniendi, & nu. 227. ivi: ad Coronam reducat alienata, & eis pro subveniendis necessitatibus utatur.* Nè l'Avvocato Fiscale è stato mai di accordo di esercitare il patto di ricomprare col Monistero de' PP. Benedettini; a rispetto del quale essendo nulle le alienazioni fatte, e detendendo essi la roba del Regal Demanio *senza espresso privilegio di Sua Maestà*; non possono entrare i termini di esercizio di patto di ricomprare, restituito pretio; ma solamente di ripigliarsi Sua Maestà la roba del Regal Demanio, con farsi anche restituire li frutti percepiti, e pagare il quadruplo del prezzo della roba demaniale, invalidamente detenuta, e de' frutti percepiti.*

Nè dice bene il Sig. Avvocato nella sua scrittura, che per compire al debito di vassallaggio, in evitando a Sua Maestà un danno, e pregiudizio grandissimo, che si tenta ora introdurre per mezzo di tal sognato patto tacito, &c. Consistendo il zelo del suo vassallaggio, che *nemo ad emptionem rerum fiscalium accederet*: qual danno non l'ha ancora patito Sua Maestà in tante provincie della sua Monarchia, nelle quali vi è tal patto perpetuo; nè han patito tal gravissimo danno la Francia, l'Inghilterra, Venezia, e tante altre Regioni di Europa, ove pure è tal patto perpetuo, riferite dal *Fajardo in d. allegatione prima al num. 15.* e trascritte dal Signore Avvo-



cato. Nè perche in Regno i fiscali, ed Arrendamenti, propria dote del regal patrimonio, si siano venduti dalla Regia Corte coll'espresso patto *de retrovendendo*, perciò non si sono venduti; o forse *nemo ad venditionem accessit*, per non stare soggetto a tal patto: e se la Regia Corte volesse vendere altri fiscali, ed arrendamenti del suo Regal patrimonio, non perciò non si venderebbero con gran concorso di compratori, perche vi sia il patto solito *de retrovendendo*: e pure, se si volesse vendere immune dal patto tacito, basterebbe convenirlo nel contratto, avendo quello il suo luogo, secondo la dottrina di *Baldo* di sopra riferita, *dummodo non sit ademptum*. Ma se non sono ancora scorsi due anni, che questa fedelissima Città, volendo usare la facultà di ricomprare l'imposizione posta su la neve, e venduta a diversi consegnatarj, per rivenderla ad altri nuovi consegnatarj a maggior prezzo, e convertirsi in sua utilità quel prezzo maggiore; essendosi dal Signore Avvocato istesso opposto che non vi era, nè costava esservi stata riserva del patto di ricomprare nella vendita di detta imposizione fatta dalla Città a' consegnatarj, e che non poteva la Città ricomprare; e nondimeno dagli Avvocati della Città, e de' nuovi compratori, allegandosi il patto tacito, si addusse: *Che il jus di ricomprare detta imposizione, o altra gabella era regalia suprema del Principe, e che apparteneva alla Città suddetta con licenza, e col permesso del Principe; di tal maniera, che tutta la validità si riceveva dalla autorità del Principe; e rimasero perciò nella loro naturalezza, e nell'essere di regalia, ancorche non esercitate dal Principe, e siano imposte, ed ordinate per beneficio della Città; e queste se si alienano, tengono insito, ed indispensabile il jus redimendi in beneficio del Principe, e della Città medesima, come dice Baldo seguitato comunemente da' Dottori nel §. porro num. 5. tit. qualiter feudum alienari possit*; e per tal dottrina fu ammesso il tacito patto di ricomprare in beneficio della Città per rivendere con maggior suo utile; e così fu deciso nel Sacro Regio Consiglio a favore dell'Illustre Duca di Salza *ex juribus* della Città contra D. Nicolò Gesualdo. Or' avendo il Signore Avvocato istesso del Monistero de' Padri Benedettini perduto la causa, che difendeva per D. Nicolò Gesualdo; non pare che sia compire al debito del vassallaggio il voler sostenere, e scrivere fuori della sua incumbenza, che non compete a Sua Maestà il patto tacito di ricomprare le sue regalie, quando si è concesso alla Città, ed a' cessionarj della Città *ex juribus* di Sua Maestà.

**E** nemmen pare che sia compire al debito del vassallaggio l'aver addotto nella sua scrittura, senza fondamento veruno, e contra tutti i principj legali, che presso Sua Maestà non vi siano regalie, nè demanj, ma tutta sia roba burgenfatica. distruggendo in tal maniera la *Costituzione Scire volumus*, che dispone espressamente intorno le regalie, che sono in natura di regalie presso la Corona del Principe; la *Costituz. Dignum*; la *Costituzione Inter multas*, nella quale l'Imperador Federigo, con titoli distinti, enumera le regalie, e' demanj ritenuti *penes Coronam*, ivi: *Domania nostra, & morticia, eccadentias, granaterias, &c.* e tante altre *Costi-*

*tuz.*, e *Capp. del Regno*, che danno speciali, e distinte providenze a rispetto de' Demanj. Poco ancora li è compire al debito di vassallaggio l'affermare, che i Serenissimi Re Aragonesi usurparono a persone private il Demanio del Gaudio, antichissimo della Regal Corona, circa il quale vi sono innumerabili privilegj regali negli Archivj, di tempo assai prima de' Re Aragonesi. Nè guari diversamente compisce al suo debito chi dice e scrive che, concedendosi da S. M. una regalia *tibi, & heredibus*, anche coll'espresso patto di ripigliarsela, s'intenda con tutto ciò fatta burgenfatica, sicchè mai più non possa ritornare alla Reg. Corte, e conseguentemente possa alienarsi, e porsi in commercio senza regio assenso. Che i fiscali, ed arrendamenti, che sono dote del regal Patrimonio, introdotti nel Regno a favore del Principe, ed inseparabili dalla sua regal Corona, per la conservazione di essa, e che tutti sono descritti nel libro del regal Patrimonio, benchè da Sua Maestà si alienino coll'espressa riserva di ricomprarseli, *quandocumque, nulla data temporis prescriptione*; che passino pure nel pieno dominio diretto de' possessori, ed osti a Sua Maestà la prescrizione contra il patto, e non se gli possa ripigliare. Che contra gli usurpatori della roba del regal Demanio non vi sia pena veruna. Che la *Costituzione Dignum*, che specialmente riserva a Sua Maestà il diritto del suo regal Demanio, sia abrogata, ed inutile. Che Sua Maestà nella ricuperazione de' beni della sua regalia si debba considerare come una persona privata, e debba fare lite ordinaria, ed abbia bisogno di termine, e sentenza, come ogni altro privato. Che contra i detentori delle regalie di Sua Maestà debba il Fisco provare, che non vi sia stato valido privilegio, altrimenti *Fisco non probante, possessor absolvitur*. Che il Demanio del Gaudio sia un picciolo, e miserabile territorio; e che Sua Maestà non ci abbia altro, che il puro uso della caccia. Che gli Avvocati Fiscali di Sua Maestà non debbano prendere la penna per far rivocare le alienazioni nulle, ed invalide, fatte della roba del regal Patrimonio dalla Regia Camera; negandosi a Sua Maestà quel ch'è comune ad ogni persona privata di fare annullare quel che invalidamente avessero alienato i loro Procuratori, o altri Amministratori. Che nel Regno non vi sia necessario l'assenso espresso, nè che i privilegj siano esecutoriati, e registrati ne' pubblici Archivj, e nella Regal Cancelleria; bastando la presunzione per lo corso del tempo. Che alienandosi i feudi, e regalie di Sua Maestà, come roba libera, e senza riserva di assenso del Principe, si debba pure l'assenso presumere per lo corso del tempo; e restino la regalia, e i beni feudali in libero allodio a possessori, come ogni altra roba privata. Che la fede estratta dal repertorio privato dell'Archivario basti a provare contra Sua Maestà esservi stato il suo regio assenso, benchè non ve ne sia vestigio, o pruova veruna ne' pubblici Registri della Regal Cancelleria. Che il *cap. intellecto, de jure jur.*, promulgato dal Pontefice *Onorio III.* per conservare al Principe le regalie, e' Regali Demanj, e beni della Corona, per sicurezza, e mantenimento del Principato, debba avere luogo in tutt'i Dominj, fuorchè nel Regno di Napoli; nel quale

quale nondimeno vi sono di più i Capitoli di Papa Onorio II. uniformi al *cap. intellectu*, per non alienarsi il regal Demanio, e le regalie, in pregiudizio della real Corona: e tanto del *capitolo intellectu*, quanto de' capitoli di Papa Onorio, e della *Costituz. Dignum*, unitamente doverli offerire nel Regno, scrisse *Andrea d'Isfernia nel cap. Imperialem de prohib. feudor. alienat. per Fridericum in v. nec Dominus feudi num. 44. & 45. fol. 692.* Che Sua Maestà sia tenuta ad offerire le alienazioni fatte da' suoi Serenissimi Antecessori, ancorche nulle, ed invalide. Che la Regia Camera possa validamente alienare i beni del regal Patrimonio, e del regal Demanio senza subbustazioni. Che Sua Maestà sia obbligata di restituire il prezzo della roba della sua regalia, e del suo Demanio, che si ripiglia, quantunque alienata senza sua facultà, e senza le solennità necessarie; ancorche detto prezzo non si sia ricevuto, *nec conversum in utilitatem Regie Curie*. E tante altre asserzioni, che nella scrittura del Sig. Avvocato si leggono, le quali se non fossero erronee, e fuor di proposito, come sono, distruggerebbero affatto le regalie, ed il Regal Patrimonio di Sua Maestà. Ben al contrario degno della memoria di chi vuol compire al debito del vassallaggio si è quel che scrisse *Matteo d'Affitto nel comento sulla rubrica della Costituzione Scire volumus tit. de juribus regalium rerum lit. A. ivi* *Hinc est, quod dicit Bald. in precludis feudor. in 13. colum. quod Regnum est ad similitudinem corporis humani, ex quo si abscindatur auricula, non esset corpus perfectum, sed monstruosum; & ideo non est officium boni servitoris petere a Rege sibi donari jus demaniale Regis; quia dicit Aristoteles, ut refert Bald. in eodem loco, stantibus terminis discretis, nullum inferius participat id quod superius est; e quel che avvertisce *Mario Cutello* autor Siciliano (essendo le *Costituzioni del Regno* comuni col Regno di Sicilia ultra pharum) ad *leges Siculas, ad leges Martini cap. 5. tit. de ordinatio ne, & provisione Castrorum nota 2. fol. 312. n. 7.* ove scrivendo delle alienazioni, benché validamente fatte, della roba del Regal Demanio, disse, *illa alienationes solemniter facta irrevocabiles non sunt, quia redhibendi facultas ex eodem fonte prohibitionis alienandi oritur, quod & bonus Errarii Quaestor ita servabit, ut non omnia statim, sed ut unum post unum omnes hos emptores, vel concessionarios ita excutiat, ut neminem omittat; hoc enim conscientiae ejus convenit, qui videt omnia jam distrabi, quae in Reipublicae, ac Regis usum fuerant comparata.**

Di pari natura è l'asserzione del Sig. Avvocato allor ch'ei dice, che gli *Reali* maraviglia, come noi ci fussimo appartati da quei sentimenti; favellando con lingua affatto contraria alle massime, di cui si han fatto scudo tutti i nostri predecessori, allor che hanno impugnato la penna a favore della facultà del Re, e della Camera nelle alienazioni delle Città, Terre, Casali, ed altri beni demaniali del Regno. Nel che sarebbe certamente cessata la maraviglia del Sig. Avvocato, se fusse instrutto delle *Costituzioni*, e delle leggi del Regno, o degli *Ordini Regali* in ogni tempo mandati nel Regno, che gli *Avvocati Reali* del regal Patrimonio debbano invigilare a far rinvocare,

e di-



e dichiarare nulle tutte le alienazioni invalide fatte da' Vecerè , o dalla Regia Camera , che non possono fare tali alienazioni senza espresso mandato di S.M. ut refert *R. Galeor. in resp. fisc. 25. n. 11. 12. e 13.* ed anche a far rinvocare, ed annullare tutti gli assenti, privilegj, o concessioni regali, fatte senza le solennità necessarie, o estorte dal Principe senza le suddette solennità, o pure per *surrezione*, ed *orrezione* da' possessori: de' quali esempi sono pieni gli *Autori* del Regno, ed innumerabili i processi nel Tribunale della Regia Camera; e specialmente contra i possessori de' territorj del regal Demanio del Gaudio; e siccome avvertisce il *Padre Afflitto nella sua contro. 6. al num. 16. 17. e 18. ivi: Tenentur Reges tributa, & vectigalia ab iniuste detinentibus vindicare, alias peccarent mortaliter, neque possunt liberalitatem cum magnatibus exercere, illis relinquendo quae ex fiscali detinent patrimonio.* La maraviglia è, che il Sig. Avvocato mostra di nemmen voler sapere la causa del suo cliente: vedendosi che sin dall'anno 1509. avendo preteso il Monistero di avere avuta la concessione de' suddetti istessi territorj del Gaudio sin'a moggia 600. per censuazione fattala dalla Regia Camera alla ragione di grana sette e mezzo il moggio, mediante istrumento stipulato coll'Avvocato Fiscale Mastriello; ciò non ostante gli Avvocati Fiscali *pro tempore* del Regal Patrimonio hanno impugnata la penna contra tal censuazione, come fatta senza espresso assenso di S.M., e non han mai permesso che tal censuazione avesse avuto esecuzione veruna, siccome costa dal *processo vertente nella Regia Camera, intitolato: Acta pro Ven. Monasterio S.S. Severini, & Sossii de Neapoli cum Regio. Fisco.* E nella causa presente, se avesse osservato il *fog. 1. process. magno contra possessores*, avrebbe considerato l'ordine regale di Sua Maestà delli 30. di Novembre 1695. diretto al Vecerè Conte di S. Estevan, in cui gli ordinò che si procedesse con giudizio breve, e sommariamente nelle cause delle alienazioni, fatte della roba spettante al Regal Patrimonio, nelle quali, o non si fusse pagato il prezzo, o vi fussero state altre nullità: incaricandosi in detto *Regal Ordine* al Vecerè, che desse la notizia all'Avvocato Fiscale, per impugnar la penna contra tali alienazioni, *ivi: deis las ordenes convenientes a las partes, donde tocare, y al Tribunal de mi Regia Camera, para que se execute precise, y puntualmente esta mi resolucion, avisandome del recibo d'este despacho.* In esecuzione del quale Regale ordine, se il Sig. Avvocato avesse osservato il *foglio 121. d. process.* avrebbe considerata l'istanza fatta a' 9. di Agosto 1697. dall'Avvocato Fiscale Reggente Serafino Biscardi per lo sequestro, ed incorporazione de' territorj, una co' frutti percepiti del Gaudio Regal Demanio, contra tutti i possessori, ed usurpatori di detti territorj, che non esibissero prontamente il titolo valido della loro possessione. L'istesso si ripete nell'istanza fiscale fatta a' 24. Aprile 1698. *fol. 97. d. process.*: e l'istesso nell'istanza fiscale fatta a' 30. di Marzo 1703. *fol. 303. at. process. contra Monasterium*: ed a detta istanza hanno aderito gli altri Avvocati Fiscali nostri predecessori, impugnando tutti la penna contra i possessori, per l'in-

vali-

validità delle alienazioni, e per l'usurpazioni de' territorj del Regal Demanio del Gaudio.

Bellissima si è l'altra asserzione del Sig. Avvocato, di non poter fare a meno benchè senza necessità alcuna, e fuori del bisogno, per salvare da non meritati rimproveri la memoria di tutti i Signori Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio, i quali a gran senno non han giammai ardito d'imprendere questo tacito patto di ricomprare, che oggi la prima volta si pone in campo nel Regno; e che la sentenza di Baldo non è stabile in legge; e che sin'ora in Regno non vi sia stato Autore veruno, che abbia ardito affermarlo. Ma il Sig. Avvocato, che fuor del bisogno si assume una cosa, che non è della sua incumbenza, d'impugnare la dottrina di Baldo, non avendo addotto cosa nuova, e degna di stare a fronte di quel gravissimo Giureconsulto, lume della ragion civile; ma solamente avendo trascritto le obbiezioni, proposte dal Fajardo (da noi allegato) nell'alleg. 1. ff. alle quali tutte obbiezioni ivi si legge bastantemente risposto; senza che il Sig. Avvocato ci avesse posta cosa nuova del suo ingegno, ma solamente tacciuto di averle trascritte dal Fajardo; non pare che abbia soddisfatto al grande affunto intrapreso. E poi non è del suo decoro il dire, che questo tacito patto non si sia mai impresso nel Regno, e che questa sia la prima volta; se pure egli non è di tanto debole memoria che si sia scordato che anche cinque anni addietro questo si addusse dal Duca di Salsà, ed altri cessionarj dell'arrendamento della neve in nome della Città, e tutto *ex juribus* di Sua Maestà; ed egli stesso il Signore Avvocato infelicamente in detta causa succumbè: e se fosse versato nelle cause fiscali pendenti nella Regia Camera, avrebbe osservato che i Signori Avvocati Fiscali in altre cause hanno opposto il patto tacito di redimere, e specialmente in quegli Arrendamenti fatti in *solutum* dal Principe in *burgensaticum*, & *francum allodium*, senza espresa riserva del patto *de retrovendendo*.

E quando il Signore Avvocato dice nella sua scrittura, che questo sia una confusione di termini; perchè non è altro questo tacito patto di ricomprare, se non che la facultà che ha il Principe di revocare le alienazioni fatte della sua regalia nel caso di sua necessità: tutto questo il Signore Avvocato l'ha appreso da' nostri Autori del Regno, ut refert Reg. Galeota in resp. fiscal. 23. num. 279. E, giacchè ha osservato l'allegat. 1. di Fajardo da noi allegata, avendo da detta alleg. trascritto le obbiezioni che tanto stima vevoli contra l'opinione di Baldo (tutte rapportate, e ributate in detta allegat. 1. del Fajardo) avrebbe potuto quivi osservare che la ragione in sostenere l'opinione di Baldo per detto patto tacito di ricomprare, è fondata principalmente con autorità di ragioni legali incontrastabili, rapportate da' nostri Autori Regnicoli Andrea, Affitto, Tappia, Galeota, Laratta, Reg. Miles, Camillo Salerno, ed altri, come in detta alleg. 1. si legge ne' numeri 12. 22. 28. 29. 30. 32. 84. 324. ed in altri di detta allegat. La ragione addotta dagli Autori Regnicoli, si è che *Regi debentur jura redimendi bona Regalis Demanii, licet non conveniant*,

1111,

*tum, quod taliter Reg. Coronæ est radicatum, ut illud communicet Universitatibus, ad illud retrahendum aspirantibus, siccome riferisce Fajardo al num. 12.; e'l Laratba in theatro feudali part. 11. dilucidat. 29. num. 13. scrisse ivi: Ad Coronam, seu ad Demanium Regium favor fit ipsi Coronæ, & Regno, quod de facili fit, uti flumina de facili redeunt ad mare, unde progrediuntur; e le proroghe de' patti de retrovendendo, fatte nel Regno di ordine dell'Imperador Carlo V., se in virtù delle convenzioni, e de' contratti non furono giuste; furono giustissime per la facultà tacita, che teneva Sua Maestà di redimerle, siccome avvertisce Fajardo in d. allegat. 1. num. 152. E se, ove vi sia necessità, può il Principe redimere la roba del suo regal Demanio, ancorche non vi sia il patto espresso in sentimento degli Autori del Regno, siccome dice il Sig. Avvocato; ed anche quando non vi sia necessità, ne' proprj termini de' territorj demaniali del Gaudio, ancorchè venduti senza espresso patto di ricomprare, il Re può esercitare il patto tacito di ripigliarseli per causa pura voluttuaria di deliziarsi nella caccia, siccome Afflitto scrisse nella Costituzione Auctoritatem tit. de locatione Demanii num. 4. 5. & 6. Adunque in ogni caso in sentimento degli Autori del Regno il patto tacito di redimere a favore del Principe ha luogo, o sia *ex causa necessaria*, o sia *ex causa voluptuaria*; o a favor suo, od a favore de' suoi cessionarj. Nè gli Avvocati Fiscali del regal Patrimonio, in ogni tempo dottissimi, e che han sempre adempito alle loro obbligazioni, difendendo le ragioni del regal Patrimonio col dovuto valore, e dottrina, e con varietà di motivi; han punto bisogno della difesa del Signore Avvocato, che volendo eccedere i limiti della sua incumbenza, e del suo grado, si prende, oltre alla sua capacità la licenza di entrare a dar giudizio degli Avvocati Fiscali di Sua Maestà.*

*Che si debba procedere all'incorporazione de' territorj demaniali del Gaudio, detenuti dal Monistero, senz'altro giudizio ordinario.*

**A** Cciocchè si sgombri dalla mente del Signor Avvocato quell'errore, che asserisce nella sua *scrittura* di tenere per l'istanze fatte da' Signori Avvocati Fiscali, e per essersi proceduto esecutivamente *ad ostendendum titulum*, e successivamente doverli procedere all'incorporazione de' suddetti territorj del Regio Demanio del Gaudio in beneficio del Regal Patrimonio; benchè tutto ciò per chiara ragion legale, e per la pratica inveterata del Regno; egli sie bene che si ricordi, che il Monistero, citato *ad ostendendum titulum*, come possedea i territorj del Gaudio, che sono *de Demania Regis*, non ha prodotto privilegio regale, nè assenso regio, conceduto a suo beneficio: onde ha luogo la dottrina di *Afflito* comunemente ricevuta nella *Costituzione Dignum ab num. 12. ivi: Secundo nota epc tenetur ibi, injustè perceperit, quod illo qui tenet rem de demania Regis sine privilegio Regis ecc contra scriptura, non solum tenetur ad restitutionem rei demanialis, sed etiam ad omnes fructus, & emolumenta percepta, & in quadruplum tantum rei demanialis, & fructuum; quia injustè illam habuit, & injustè fructus percepit: sit etiam occupans jura demanialia Regis punitur in quadruplum, ut patet in Constitutione Ab officilibus rubrica 91.*

Che il Monistero detenga i suddetti territorj colla scienza di essere del regio Demanio del Gaudio, è notorio anche dagli strumenti, o titoli prodotti dal Monistero istesso nella Regia Camera. Poichè in quanto alle moggia 485. pervenutoli da Gio: Camillo Mormile, l'istesso Monistero ha prodotto due istrumenti; uno stipulato a' 23. Dicembre 1563. tra la Regia Camera e Gio: Camillo Mormile, nel quale la Regia Camera assegna a detto Gio: Camillo moggia 434. di territorio del regal Demanio del Gaudio, in soddisfazione de' ducati 12. mila per la mercede da Sua Maestà concessuta a Cesare suo padre, *fol. 61. lit. B. process. pro Reg. Fisco contra Monasterium S. Severini*; ed in questo istrumento espresamente la Regia Camera convenne, per essere territorj del regio Demanio del Gaudio, *hac conditione, lege, & pacto in qualibet parte presentis contractus appositis, quatenus placeat Suae Catholicae Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol. 63. dict. process.* L'altro istrumento fatto da Giovan Camillo Mormile col Monistero a' 27. Gennaio 1564.: ed in detto istrumento espres-

espressamente Gio: Camillo asserisce che le moggia quattrocento trenta quattro del Demanio del Gaudio gli erano state assegnate dalla Regia Corte coll'espressa condizione, *quatenus placeat Sua Catholica Majestati*, e che non avea ottenuto da Sua Maestà detto Regio assenso, *fol. 65. at. lit. B. fol. 66. lit. C. fol. 73. lit. A. d. process.* E nell'istrumento suddetto similmente vendè al Monistero altre moggia cinquantuno e mezzo, che disse, essere del regal Demanio del Gaudio, ed averle comprate dalla Regia Corte; promettendo fra un mese di stipulare l'istrumento colla Regia Corte, che mai non stipulò, *fol. 66. lit. D. fol. 75. at. lit. A. d. proc.* L'istesso è a rispetto delle moggia 183, che il Monistero comprò dalla Regia Camera nell'anno 1563. a' 19. di Novembre; dicendosi espressamente nell'istrumento della vendita, di essere territorj siti nel regal Demanio del Gaudio, *fol. 41. at. lit. B. d. process.* L'istesso è a rispetto delle moggia trecento, comprate dal Monistero a' 28. di Giugno dell'anno 1524. da Girolamo Carbone; nella qual compra espressamente si asserì, detti territorj essere dentro il territorio del regal Demanio del Gaudio, ove si dice *alla Trezza, seu Grotta Boccarà, quae alias fuerunt Regiae Curiae*, *fol. 99. at. in princip. dict. process.* Ed anche prima di detti istrumenti presentati era ad esso Monistero ben noto, che tutti detti territorj siti nel tenimento del Gaudio sono del regal Demanio; giacchè sin dall'anno 1509. fecero istrumento coll'Avvocato Fiscale Mastrillo, censuandosi moggia 600. di detto territorio demaniale del Gaudio a ragione di grana sette e mezzo il moggio da pagarsi ogn'anno alla Regia Corte; siccome appare dall'istrumento della suddetta censuazione, fatto, *convocato capitulo, & ad sonum campanelle*, da' Padri del Monistero; nel quale espressamente si dice, i territorj del Gaudio essere *in demanio di Sua Maestà*, *fol. 8. lit. A. Acta pro Ven. Monasterio S.S. Severini, & Sossii de Neap. cum Reg. Fisco.* Ed intimato il Monistero ad istanza del Regio Fisco *ad ostendendum titulum* sin dalli 13. Luglio 1696. *fol. 1. fol. 23. process. pro Regio Fisco contra Monasterium*, non ha addotto altri titoli, se non che i suddetti istrumenti di compra fatti da esso Monistero; e non solamente non ha esibito assenso, o privilegio del Principe, ma dalla lettura delle suddette compre apparisce che non vi fu nemmeno riserva dell'assenso del Principe; e che i Padri del Monistero *noluerunt contrabere sub assensu Domini*, *juxta tradita per Horatium Montan. in controv. 26. num. 8. ivi: aut verò in contractu celebrato non fuit facta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super feudis; & jure non potest recurri ad presumptionem temporis, dum partes ab initio noluerunt contrabere sub assensu Domini.*

Nè tal notorietà di difetto di assenso, e di privilegio del Principe ha potuto evitarli dal Signore Avvocato colle due *novelle scritture* uscite alla luce ultimamente; una nell'istessi giorni che si parlò la causa in Ruota; l'altra dopo molti giorni già parlata la causa: cioè il preteso Voto di Camera, che il Signore Avvocato asserisce essersi ottenuto nel mese di Aprile 1562.; e la fede privata, che si dice estratta dal *privato Re-*



territorio dell'Archivario già morto dell'Archivio della Regal Cancelleria. Poiche in quanto al Voto preteso del mese di Aprile 1562.,tralasciando di replicare quanto si è scritto nel *primo capo* circa la verità di dette scritture, e che non costando dagli Atti di processo veruno, tal decreto non fa veruna pruova contra il Fisco, siccome avvertisce *Camillo de Medicis nel conf. 76. num. 13.*; e che tal voto se fusse vero, niente gioverebbe al Monistero, sì perche la Regia Camera non avea tal potestà; sì perche anche se la concessione della roba del regal Demanio, e della regalia non si faccia *in feudum*, ma si faccia *in burgenfaticum*, & *in francum*, & *liberum alodium*, pure si ricerca l'assenso espresso di S.M. nell'alienazione, siccome anche l'avvertisce *Tasson. de antepb. in vers. 4. observ. 2. n. 63. & 64. fol. 259.* specialmente ove vi sia la riserva del patto di ricomprare, pure, ancorche in Aprile 1562. il Mormile avesse ottenuto d.roba del regal Demanio con valido, e solenne assenso di S. M. ( il che mai fu ) è certissimo che dopo nell'anno 1563. il Mormile, precedente altro decreto della Regia Camera, fatto a sua istanza nel mese di Ottobre 1562., espressamente convenne nel contratto colla Regia Camera, che l'assegnamento di detti territorj demaniali dovesse avere esecuzione in suo beneficio: *sub expressa conditione in qualibet parte d. contractus apposita, quod predicta consignatio territoriorum predictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta fuit, & ad presens fit, quatenus placeat Suae Catholicae Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol. 63. dt. lit. B. & fol. 64. lit. A. process. contra Monasterium.* E quando poi il Mormile nell'anno 1564. vendè al Monistero, espressamente nel contratto fatto co' Reverendi Padri afferì, che con tal condizione tenea assegnati li suddetti territorj del regal Demanio: onde i Reverendi Padri convennero nell'istrumento suddetto che il prezzo da essi dovuto pagarsi al Mormile, si convertisse in compra per loro cautela, nel caso che per non ottenersi poi detto assenso da Sua Maestà, la Regia Corte si volesse ripigliare i suddetti territorj, *fol. 73. lit. A. d. proc. contra Monaster. SS. Severini, & Soffii, ivi: Quod si forte quandocumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de suprascripta consignatione, & in solutum datione dicti territorii modiorum quadringentum praefato quondam Domino Caesari, & successivè dicto Joanni Camillo, ut supra, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum, ut supra venditorum; eo casu dictus Jo: Camillus teneatur, & debeat, prout spontè coram nobis promisit statim solvere, & restituere pretium dicto Monasterio.* Onde entra la certa ed indubitata ragion legale, che avendo Gio: Camillo nell'anno 1563. fatto il contratto colla Regia Corte per l'assegnamento di detti territorj, col patto, e colle condizioni dell'assenso impetrando da S.M. *non aliter, nec alio modo*, ancorche antecedentemente avesse ottenuto valido assenso, col quale avesse poi potuto contraere senza nuovo assenso; con tutto ciò essendosi in tal maniera fatto il nuovo contratto, e convenuto colla Regia Camera, che in tanto valesse l'assegnamento fatto, in quanto S.M. avesse dato il suo regio assenso; sempre che poi nõ sia soprav-

venuto il nuovo assenso, l'assegnamento fatto dalla Reg. Camera fu nullo; nè può giovarsi dell'assenso, anche solenne, e valido, o altra facultà, che forse avesse prima del contratto antecedentemente dal Principe istesso ottenuto, ut ritè docet *R. de Ponte in cons. 17. n. 11. lib. 2. i. vi. Ex quo succedit juris regula, quod quando quis potest facere actum una via valida, & eligit invalidam, quod actus non sustinetur, quia quod potui nolui, & quod volui adimplere nequivi, ex regula text. in l. multum interest, Cod. si quis alter. vel sibi. Et paulò inferius, i. vi. Cumulat alia satis eleganter in proposito Roman. in cons. 446. & alibi tradit Afflict. in cap. 1. §. item sacramenta in 4. glossa num. 37. de pac. jur. firm. quod si quis potest facere aliquid ex privilegio, & illud facit non dicendo virtute privilegii, quod actus non sustinetur: quod multò fortius procedit in casu isto, ubi non sumus in dubio, sed in casu claro, ubi expresse dixit revocare ob metum: hinc Doctores dicunt in l. 1. §. si quis ita de verbor. obligat. quod non inspicitur in contractibus, quod consistat in substantia, sed voluntas contrahentium; non facit igitur revocationem ob defectum assensus, nec ad hoc cogitavit; & sic habemus certam voluntatem, quo casu procedit regula in d. §. si quis ita, quod si non valet illud quod agitur, eo modo quo agitur, non valebit eo modo, quo valere potest.*

Per l'istessa ragione se si sia ottenuto l'assenso, o altra facultà di alienare nel contratto facendo; e poi nel contratto che si fa, espressamente si contrae salvo assensu impetrando, non aliter, nec alio modo, quasi l'assenso non fusse ottenuto; il contratto è nullo, se l'assenso non s'impetra di nuovo, benche, senza d. nuova riserva di assenso impetrando, il contratto sarebbe stato valido per l'assenso prima ottenuto; nam constat contrahentes voluisse sub novo assensu contrahere, ut docet *Camerar. in cap. Imperialem de prohibita feudor. alienat. per Fridericum cartul. 55. in 4. column. lit. F. i. vi. super quo fundamento edificantes, hunc in modum distinguamus: aut constat eum voluisse sub novo assensu contrahere, & res satis perspicua est, quia si illo caret, actus non validatur ex præterito, l. non codicillum, Cod. de testam. ut supra firmavimus in illo articulo de refut. feudi: aut dubitamus, & in dubio sequamur Felyn. ut non videatur recessisse ab eo, quod poterat ex antecedenti assensu justè facere. Ma nel contratto dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera in detto anno 1563. a Gio: Camillo Mormile, non si può dubitare che la Regia Camera, per patto principale del contratto, espressamente, *claris verbis*, volle contraere col patto, e condizione, che s'intendesse repetita in qualibet parte contractus, i. vi. *Hac etiam conditione, lege, & pacto in qualibet parte presentis contractus appositis, quod prædicta consignatio territoriorum prædictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta fuit, & ad presens fit, quatenus placeat S. C. Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol. 63. at. in fine lit. B. d. proc. contra Monast.* E che in tal maniera, e con tal condizione fusse fatto il suddetto assegnamento, lo disse l'istesso Gio: Camillo Mormile, e lo ripeté nel contratto stipulato col Monistero de' Padri Benedettini pochi giorni dopo, a 27. Gennaio 1564. fol. 73. lit. A. dict.*



*l. i. pro contra Monasterium S. Severini & Suffraganeum in iudicio*  
 che in un altro contratto di alienazione avvertiti *Cap. Belli in l. i. leg. 19. num. 6. l. vi. Item quod fuerit nullas paves; quia est in complicitate*  
*sua, & donatio fit cum assensu impetrando à diretto donato, & donatario*  
*& tamen impetratus non fuit: eo quo sequitur non esse dispensandum si*  
*assensus erat, vel non erat necessarius; nam ista clausula suspendit dispo-*  
*sitionem, etiam in permissis, puta in procuratione, vel in venditione rē*  
*burgensatica, & familiaribus; ita ut ex defectu voluntatis cesset dispositio, si*  
*valis consensus non supervenit; sicut post Innoc. in cap. fin. num. 3. de procu-*  
*rat. docet ibi late Abb. num. 8. & 9. & Felin. in cap. cum ordinem in princip.*  
*de rescript. & ex nostratibus Loffredus in conf. 17. num. 54. vers. & tanto*  
*magis, & num. 55. & 56. Camerac. in cap. Imperialium fol. 55. col. 4. in fine, &*  
*fol. 56. col. 1. licet enim aliquid possimus, tamen cessat voluntas, cessante*  
*consensu illius, quem ad hunc actum requirimus; & succedit regula, quod*  
*potui nolui, ut in l. multum interest Cod. si quis alteri, vel sibi, & cap.*  
*cum super de offic. delegat. & ritè refert Joseph de Rosa in consultat. 27.*  
*num. 5. 6. & 7. Sicchè Gio: Camillo non ebbe l'assegnamento de' ter-*  
 ritorj suddetti dalla Regia Camera: giacchè nè la Regia Camera volle  
 assegnarceli, nè esso Gio: Camillo volle riceverli, se non che nel caso, e  
 sulla condizione, che Sua Maestà avesse dato il suo regale assenso, non  
 aliter, nec alio modo; qual assenso non essendosi poi ottenuto da Sua Mae-  
 stà, si ha per indubitato, che la Regia Camera non abbia assegnato i  
 suddetti territorj del Regal Demanio a Gio: Camillo, ut scripsit *Regens*  
*de Ponte in adducto conf. 17. num. 22. lib. 2. i. vi: quod quando ponitur hac*  
*clausula: nihil videtur actum, dicitur traditio conditionaliter facta, & per*  
*assensum postea non profectum videtur non vendidisse, tradit Andreas*  
*in d. s. scriba 2. column. per resol. text. in l. si quis fundum ff. de contrabenda*  
*empione.*

Parimente circa la fede prodotta, che si dice estratta dal Repertorio privato  
 dell' Archivario della Regal Cancellaria, nella quale si inserisce *Privileg.*  
*36. Ducis de Alcalà 1565: Joannis Camilli Mormilis, & in Privileg. 36.*  
*Ducis de Alcalà 1565. Monasterii S. Severini;* se fuffe espresso assenso, e  
 privilegio di Sua Maestà, niente gioverebbe al Monistero; perchè sareb-  
 be assenso del Principe, ottenuto *post quasitam devolutionem in benefi-*  
*cium Regis,* che succede a' 27. Gennaro 1564. per l'alienazione fatta da  
 Gio: Camillo Mormile ad esso Monistero, come di roba affatto libera, *in*  
*contemptum domini; ob quam alienationem ipso jure fuit quasita devolutio*  
*in beneficium domini,* come sopra si è scritto: e perciò il nuovo assenso poi  
 sopravveniente non avrebbe pregiudicato alla caducità già incorfa, ed alla  
 ragione della devoluzione già acquistata *in beneficium domini ipso jure,*  
*etiam sine declaratione domini;* anche se il Principe avesse saputo la cadu-  
 cità incorfa prima di dare l'assenso, *cum per assensum datum ad tollendum*  
*obstatum voluntatis Domini, non censetur concessum, nec renunciatum,*  
*jus suum devolutionis,* siccome si è scritto nel *cap. primo, ex theoretic. Andre.*  
*in cap. Imperialium, 15. & ex dictis ibidem per Camerac. de prohibita feu-*  
*dor.*

*don. alienat. per Frider. & refert etiam Horat. Montan. in d. cap. Imperiale* fol. 33. n. 38. *vers. Præterea.* Ma non essendoci vestigio alcuno di tali assensi enunciati in detta fede, nemmen nel libro del Registro del Sigillo di quell'anno 1565., ove detti assensi doveano essere registrati in detto anno 1565. (altrimente sarebbero stati nulli, *ex Pragm. 1. de fide memorialium*, ut post alios refert etiam *Joseph de Rosa in consult. 51. nu. 12.*) quella fede privata niente opera, anche se fusse attestazione di pubblico Notaro, *ex notatis per Frecciam de subfeud. lib. 2. q. 25. per totam, Theodor. alleg. 93. n. 1.* Nè da detta fede si ricava essere stati assensi di Sua Maestà, nè su quali contratti, o tra quali persone fusero mai stati interposti; ma a rispetto dell'alienazione de' territorj del Gaudio, trattandosi di assenso regio, che dovea interponersi non solamente *super alienatione jurium regalium, ut sunt Demania, in quibus raro præstatur assensus à Principe,* (ut notat *Horat. Montan. de regalibus fol. 43. num. 46. in fine, ivi: quia super feudalibus passim præstantur assensus, super officiis verò, cæterisque regalibus raro, ut Dom. de Ponte testatur in decis. 28. circa finem,* e specialmente *in alienatione rei demanialis,* notat *R. Galeota in resp. fisci. 25. n. 13.*) ma *super bonis regii Demanii*, in cui deve l'assenso essere spedito *de plenitudine potestatis*, con derogare espressamente alle *Costit. del Regno*, altrimenti sarebbe nullo, siccome sempre *in alienatione rei demanialis* si è fatto, & refert *Consil. de Georg. in alleg. 15. n. 10.* e si praticò da S. M. nelle alienazioni delle moggia 200. concesse da' Serenissimi Re antecessori al Gazzella, siccome sopra si è scritto: tale assenso *de plenitudine potestatis*, non essendo *de stylo Cancellariae*, mai non si presume concesso dal Principe, *qui nõ præsumitur uti plenitudine potestatis*, come si è scritto nel 2. capo. E dovendo essere assenso espresso, spedito *ex certa scientia*, siccome si ordina nella *Costituzione Dignum*; non solamente tale assenso non si presume dato dal Principe, siccome nel *secondo capo* si è scritto, ma si deve esibire l'originale assenso; per osservarsi, se in detto privilegio di assenso vi sia inferito tutto intero l'istrumento, come è necessario, quando deve concedersi *ex certa scientia*, & refert *Consil. de Georgio in alleg. 13. n. 7.* e per vedere ancora se oltre all'istrumento fatto dalla Regia Camera col Mormile, si fosse asserito a S. Maestà, che a tale alienazione ostavano le *Costituzioni del Regno.* Or questo non si asserisce in detto istrumento dell'anno 1563. fatto dalla Regia Camera col Mormile, e nemmen nell'istrumento fatto dal Mormile col Monistero nell'anno 1564.; e di più non vi fu intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio in detto istrumento dell'anno 1563.; e perciò il contratto fu nullo; perche gli atti fatti nella Regia Camera senza l'intervento, e presenza dell'Avvocato Fiscale, sono nulli, nè pregiudicano al Fisco, *ex l. si Fiscus, ff. de jure Fisci, Pragm. 16. de offic. Procur. Cesaris*, nella quale si trascrivono gli *Ordini Regali, Franch. in decis. 398. num. 3. Reg. Sanfelici in dec. 23. nu. 1.* & c. latè observat *Larraea in alleg. 107. & præcipuè num. 28.* e qualunque istrumento non può stipularsi senza la presenza, ed intervento dell'Avvocato Fiscale, ut refert *Præses Ganaver. in cons. 2. num. 140.; e*

per-

perciò nemmeno gli Illustri Vecerè, che dicuntur *Præcuratores Cæsaris*, possono stipulare contratto veruno in nome di Sua Maestà, toccante la roba del regal Patrimonio, senza l'intervento, e presenza dell'Avvocato Fiscale di esso regal Patrimonio: onde l'assenso anche impetrato su detto contratto nullo, *ex defectu subbstationum, & interventus Advocati Fiscalis*, non avrebbe giovato, *nam assensus non convalidat contractum nullum ex alia causa, quam ex defectu assensus, sed convalidat contractum, ritè, & ritè gestum*, ut notant *Franch. in decis. 302. nu. 11. Marcell. Marcian. in conf. 36. num. 3. tom. 1. etiam favore domini assentientis, Reg. Rovit. in conf. 39. num. 234. lib. 2.*

Bisognava anche vedere, se si afferì a S.M., che vi erano altri redditi annui, e beni spettanti alla Regia Corte non demaniali, che si averiano potuto assegnare al Mormile ( non potendosi alienare i beni del regal Demanio, che *in subsidium* ) e che ciò non ostante Sua Maestà avesse voluto dare l'assenso full'alienazione de' beni demaniali. Di più se si fussero espresse (nelle preci date a Sua Maestà per detto assenso) le altre qualità riferite nel secondo capo della nostra scrittura contra i possessori; le quali espresse al Principe, l'avrebbero più difficilmente disposto a concedere tale assenso, juxta notata per *Reg. Capyc. latr. in consult. 23. n. 69. lib. 1. & presumuntur ignorata à Principe, nisi contrarium expresse probetur*, ut notat *Tassin. super pragm. de antepbato vers. 4. observ. 2. num. 38. fol. 250.* quali cose non essendo *de solito stylo Reg. Cancellariae, nec de solitis*, operano che tale assenso *presumitur impossibilis*, e perciò si presume non essersi spedito, *ex R. Rovito in conf. 39. n. 12. lib. 2.* Ed ancorche detto assenso si fusse trovato notato nel sommario del registro del Sigillo (qual libro del Registro del Sigillo è libro pubblico, e solenne, e fa piena pruova, ut tradit *Conf. de Rosa in consult. 51. n. 12.*) tutto ciò non ostante nemmeno avrebbe bastato: perche non potendosi nel sommario del Registro del Sigillo leggere l'intero privilegio dell'assenso; e perciò non potendo da esso costare, se in detto privilegio di assenso vi fussero state tutte dette qualità, le quali non si presumono, e senza l'espressione delle quali il privilegio dell'assenso sarebbe stato nullo, ed affatto invalido; ut notat *P. Afflitto in appendice ad controverf. 21. num. 67. vers. & ideo, ivi: Exhibito etiam contractu, qui nihil exorbitans contineat, ex cuius scientia Princeps denegasset assensum*, o pur se fusse solamente stato di quei contratti, che *sine difficultate* al Principe fuol concedere, uniforme al solito stile, ed alle solite clausole della Cancellaria, *ivi: Scimus enim hujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri, cuius forma in Regia Cancellaria scripta*; il che non farebbe quando contenga patti insoliti, come l'istesso *P. Afflitto* avvertisce al *n. ult. in fine, ivi: Si vero assensus allegatur expeditus super aliqua refutatione, aliove contractu qui plura pacta insolita contineret, ac super quibus difficiliter assensus ipse prestitus fuisse videretur, & de aliqua subreptione, vel obreptione timeri posset*; in tal caso, ancorche sia notato nel Registro del Sigillo, nemmeno fa pruova, siccome il *P. Afflitto* ivi conclude.

E per

E per la compra delle moggia cento ottantatre del regal Demanio del Gaudò, fatta dal Monistero nella Reg. Camera senza riserva veruna di assenso, ella contiene l'istesso notorio difetto: non essendoci privilegio, o assenso del Principe, anzi nemmeno riserva di assenso impetrando: nè potè la Regia Camera alienarle, siccome nel *primo capo* si è scritto; e specialmente sta proibito alla Regia Camera, ed a qualunque ufficiale di Sua Maestà di fare tale alienazione della roba del regal Demanio nella *Costituzione Puritatem, titul. de præstando juramento Bajulis, & Camerariis*, fatta dal Re Guglielmo, & scribit *Afflict. in dict. constitut. num. 10. ivi: Septimo nota ex textu quod officiales Regis jurant solemniter, bona demanialia, & jura Regis illæsa servare, & non alienare, nec per se occupabunt, aut occupare permittant; & refert Regens Galeota in respons. fiscali 25. num. 12. & 13.* Sotto il qual nome di ufficiale viene compreso il Tribunal della Regia Camera, siccome avvertisce l'istesso *Afflitto nella constitut. inter multas num. 5.* Onde non può il Tribunal della Regia Camera alienare la roba del regal Demanio, siccome nemmeno possono alienarla gl' Illustri Vecerè del Regno, anche per gli *Ordini Regali*, siccome nel *primo cap.* si è scritto. Adunque è certissimo, che il Monistero detiene le suddette moggia del regal Demanio del Gaudò, così quelle pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, come l'altre comprate dalla Regia Camera, e l'altre comprate da Girolamo Carbone, senza assenso, e privilegio del Principe; siccome costa da' medesimi titoli prodotti dal Monistero istesso: e si rende notorio per più ragioni, che si devono detti territorj, senz'altra formalità giudiziaria, incorporare in beneficio del regal Patrimonio.

Primieramente, perche essendo detti territorj del regal Demanio del Gaudò, come ogn'altra roba demaniale, *revocantur ad Coronam, sicut revocantur ad Coronam omnia alia jura regalia*, ut notat *Horat. Montan. de regalibus v. Argentariae, ivi: Duo enim ex illa colliguntur; alteram scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa constitutione revocantur penes Coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur; & sic demaniale est idem quod regale*, e che le robe demaniali siano *jura Regalia*, l'aveano già scritto la *Glossa in dicta constitutione Dignum*, *Matteo d' Afflitto in rubrica dictæ constitutionis Dignum*; e che lo fussero anche *de jure communi Romanorum* notollo *Andrea Knichen in cap. 1. de regalibus num. 196. tit. de Saxonico non provocanda jure, & privilegio, verbo Ducum Saxoniae, ivi: Saltus, nemora, sylva regaliis adscribuntur, unde proventus quoque reddent Principi, & versantur in casura, glande, mulctis, & aliis inde redundantibus, ex Choppino de Demanio tit. 15. lib. 1.* E perciò ripugnando a' possessori le leggi comuni, e quelle del Regno, che non si possano senza special privilegio e concessione del Principe possedere le regalie, giustamente i possessori vengono costretti a dimostrare il titolo di esse, ut post antiquos notat *Reg. de Philippis in dissertat. fiscali 1. à num. 49. & in demanialibus docet etiam Horatius Montanus in tract. de regalibus, in præludiis num. 27. in*

K

fine



*sine verfic. Ideo prudenti consilio, fol. 26.* Onde non sono applicabili a favore del Signore Avvocato, ma tutte gli sono contrarie quelle regole generali, addotte da lui, che *actore non probante, absolvitur reus*, e che *in dubio pronunciatur contra Fiscum*: perche nelle regalie, e robe demaniali il Fisco ha fondata la sua intenzione, come avvertisce il *Reg. de Philippis in d. dissertat. 1. nu. 50.* ivi: *quia cum Regnantes in hisce jurisdictionalibus, regalibusque formatam sibi obtineant intentionem; merito & jure quidem optimo regalium detentores ad titulos exhibendos compelli queunt.* E perciò sinattanto che il possessore non esibisce il titolo chiaro, certo, e valido, *regalia revocantur ad coronam*; anche se il possessore esibisse un titolo colorato, ma non valido, e certo: *cum paria sint titulum non exhibere, ac exhibere invalidum*, ut post antiquos refert *Consil. Theodor. in allegat. 56. num. 6.* ivi: *siquidem non esse, & nulliter, & invalidè esse, idem sunt, l. Paulus respondet ff. de verbor. significat. l. eum qui §. cum igitur ff. de in diem adjetion. l. non putavit §. non quevis ff. de honor. possess. contra tabul. l. 4. §. condemnatum, ff. de re judic.* Anzi avendo già esibito, e presentato i titoli, che *ex sui inspectione* sono invalidi, e nulli, per essere tutti senza assenso, anzi senza riserva di assenso si rende chiara la ragione del Fisco, ut ait *Laraba in tract. feudal. par. 8. dilucidat. 21. n. 9.* ivi: *Secus verò quando essemus in casu certo, quia in certis non habet locum conjectura, l. continuus §. cum ita ff. de verbor. oblig. & est quando ex instrumenti inspectione alienationis feudalis apparet, non intervenisse assensum directi domini; tunc enim non statur præsumptioni, quæ resultat ex antiquitate temporis, quia tollitur per evidentiam facti, quæ nulla est major probatio, & negativa probatur per inspectionem scripturæ, l. final. & ibi notat Cod. de reb. credit. §. c. & ritè scripsit P. Afflicti in addit. ad controv. 39. num. 160. fol. 509.* ivi: *& veritas negativæ per inspectionem scripturæ, in qua non reperitur, concludenter probatur, Imola in cons. 110. num. 1. ex Bartolo, &c.*

Perciò non può il possessore mantenersi, nella possessione della regalia, che si deve reintegrare alla Corona, nè in questo caso ha luogo la dottrina addotta in contrario del Signor Reggente de *Marinis ad Reverterium in decis. 566.* ove scrivendo de' possessori della regalie, disse: *possessores ad titulum ostendendum vocando, qui cum primum compaeruerint exceptiones opposcentes, vel immemorabilem allegantes, fuit terminus in causa impartitus, & interim lite pendente in possessione conservati, ut bene observavit Afflicti in Constit. inter multas intra nu. 4.* Ma *Afflit. in d. constit. inter multas al n. 8.* si dichiarò, che se il possessore esibisce il titolo invalido, in tal caso *possessor spoliatur possessione*, ivi: *quod verum est secundum Gloss. hic si contradictio, & negatio partis fit cum causa legitima; aliàs si nō est cum causa legitima, vel sufficienti, perinde habetur ac si non contradixisset, & per consequens posset ipsum dicta possessione privare.* Ed al n. 9. soggiunge, ivi: *quod quando negatio, & sic contradictio est improbabilis, non facit rem dubiam; sic etiam paria sunt, non habere titulum, vel habere invalidum, l. nec ullam, ff. de petit. heredit. sic etiam paria sunt non esse factum, & esse factum, & non idoneè, l. quæties, ff. qui satisd. cogant.* E questo

Ho non ha dubbio nel Regno, esibendosi dal possessore il titolo invalido, siccome l'istesso Sig. Reg. de Marinis dichiarò nel tomo 3. allegat. 149. num. 29. & scribunt Staiban. resolut. forens. resolut. 188. num. 51. lib. 2. Regens de Philippis in dict. dissertat. 1. num. 130. & 131. debet enim exhiberi titulus validus, Reg. Rovit. in conf. 100. num. 8. lib. 2. Nè può dal possessore opponerli prescrizione anche immemorabile, quando, avendo esibito il titolo, già costa de initio tituli, & sua invaliditate, ut refert Fajardus in d. allegat. 1. num. 182. latissimè Francisc. de Andreis in sua consult. fiscal. penes Agetam ad Moles §. 14. tit. de jurib. passuum tom. 2. fol. 191. nu. 130. 146. 148. & 149. & titulo invalido exhibito, stylus Regiæ Camerae est illos ejicere, ut refert Camill. de Curte in divers. juris feudalis c. 17. n. 10. & 21. fol. 78. at. Altim. ad Rovit. in conf. 91. n. 10. lib. 1. E nella causa tra questa fedelissima Città, e l' R. Fisco, nella quale a favore della Città scrisse il Reg. de Marin. in d. alleg. 149. tom. 3. e nella quale si produsse il titolo, e la possessione immemorabile dell'esercizio della giurisdizione criminale a favore degli Eietti di detta Città in subditos Annonæ, si illi in eorum magisterio delinquerent; con tutto ciò esecutivamente, e senza altro termine fu deciso contra la Città, quod se abstineat, poichè agebatur de regalibus; & tituli producti erant colorati, sed non erant validi: non ostante l'esserli anche allegata l'immemorabile possessione, e presumerli gli assenti validi ex diuturnitate temporis, quam decisionem refert etiam Francisc. de Andreis in d. allegat. fiscal. nu. 148. d. fol. 149. penes Agetam ad Moles tom. 2.

Ogni titoli prodotti dal Monistero nõ solo sono dubbj ed incerti a suo favore, ma dimostrano la chiara ragione ex sui facie a favore del Fisco; vedendosi esser nulli ed invalidi, anzi in contemptum domini. Perche in quanto alle moggia 485. del Demanio del Gaudio, pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, ha esibito la cõpra fatta a' 27. Genn. 1564. nella quale cõ certa scientia comprò la roba del regal Demanio, non solamente senza regio assenso (e perciò il titolo fu nullo) ma di vantaggio, in contemptum domini, comprò d. roba demaniale come affatto libera, ad alienandum, disponendum tamquam de re propria, senza riserva alcuna di assenso impetrando da Sua Maestà. L'istessa nullità, e disprezzo fu nella compra delle moggia 300. demaniali del Gaudio, comprate da Girolamo Carbone senza assenso, e senza riserva di assenso impetrando da Sua Maestà, fol. 99. at. in princip. fol. 103. lit. A. & lit. B. L'istessa nullità commise nella compra fatta delle moggia 183. demaniali del Gaudio dalla Reg. Camera: l'istrumento della qual compra, si vede fatto senza assenso, e senza riserva di assenso impetrando da S. M. e senza intervento del suo Avvocato Fiscale, fol. 40. & 41. at. e si vendè Monasterio, ac posteris, & successoribus quibuscumq; fol. 41. at. lit. A. fol. 48. at. lit. A. in burgenfaticorum naturam, ac in francum, & liberum allodium, & in perpetuum, fol. 48. at. fol. 49. at. lit. A. ponendo il Monistero in predictis territoriis, ut supra venditis, in locum, privilegium, & gradum dictæ Regiæ Majestatis, & Curie, fol. 50. at. lit. A. proc. pro Reg. Fisco contra Monasterium S. Severini, & Sessii. Nè si può dire auctore Praetore

fore possederli dal Monistero dette moggia 183. ; atteso *in Regalibus, & demanialibus*, quali è proibito al Vecerè, ed alla Regia Camera poterli alienare, e specialmente *ad manus mortuas*, qual'è il Monistero de' PP. Benedettini, ex *Pragm. 4. de feudis*, ed è necessario il Privilegio espresso del Principe, come si ordina nella *Costituz. Dignum*, ivi: *ante oraculum nostrae celsitudinis speciale*, & in *cap. Praedecessorum nostrorum*, ivi: *quod concessio nostra non continet*; ed in tante altre *Costituz.*, e *Cap.* addotti, senza il quale special Privilegio qualunque fatto, o decreto di Giudice (al quale di vantaggio gli sta pure espressamente proibito di farlo) certamente niente vale; anzi anche *in burgensaticis, & bonis privatorum*, niente giova il fatto, ed il decreto del Giudice, quando *ex defectu potestatis, & jurisdictionis*, l'atto sia nullo; *nam tunc non dicitur auctore Praetore possidere*; & *eo casu nec possessio dicitur translata*, Bartol. in *l. creditores Cod. de pignorib.* Ripa in *l. naturaliter, §. nihil commune, ff. de acquirenda possessione num. 60. & 62.* Postbius *de manutentione observat. 12. num. 116.* E perciò tutti i contratti stipulati, *ex sui facie* non solamente furono invalidi, e nulli, ma *ipso jure* nell'atto istesso che si fecero, *absque alia declaratione*, operarono la devoluzione della suddetta roba demaniale *in beneficium domini*; siccome sopra si è scritto, ex *Reg. Rovito in cons. 24. num. 5. 7. 8. & 9. lib. 2. Reg. de Ponte in cons. 17. nu. 18. 19. & 22. lib. 2. quia partes ab initio noluerunt contrahere sub assensu domini*, ut aiebat *Horat. Montan. in controuv. 26. num. 8.*

E perciò nel Regno non si procede con giudizio ordinario contra i possessori delle regalie, ma a favore del Fisco si procede con giudizio sommario, ed esecutivo, ex doctrina originali *Glossae in Constitutione Inter multas in princip.* ivi: *Quia dabitur possessoribus copia reclamandi; & si non allegent possessores aliquid sufficiens, reducuntur bona in Fiscum; nec videtur opus esse alia solemnitate, quod videlicet detur libellus, quod detur inde sententia in scriptis, ut hic innititur*: ed opponendosi la *l. omnes C. de delatorib. lib. 10.* in quelle parole: *recto juris ordine*, dice, *sed responde, quod hoc, quod dixi, est rectus ordo in fiscalibus, aliàs est ibi retrò juris ordine*; & *tunc facit pro me, quod dictus ordo servetur, qui retrò obtinuit*; & *sine dubio hactenus iste ordo servatus est in Regna per Magistros Rationales Magnae Curiae, quod ubi de jure Curiae quomodolibet constet, nec possessor vocatus alleget pro se aliquid sufficiens, statim fit revocatio ad manus Curiae sine libello, & sententia, seu alio judicii strepitu*. L'istesso insegnò *Andrea d'Isfernia in d. constitut. inter multas in v. non graventur*; e l'istesso hanno insegnato *Pietro Piccolo nel cap. Statuimus, il Reg. Tappia in lib. 2. jur. Regni in d. cap. Item statuimus pag. 178.* ed altri riferiti dal *Reg. Merlini centur. 1. cap. 13. num. 17.* e dal *Reg. de Philippis in d. dissert. 1. a num. 64.* E questa è la pratica nella Regia Camera, e nella Ruota del Cedolario: e modernamente quel gravissimo Giureconsulto, il *Reg. Conf. Giuseppe de Rosa nella consult. 11. 12. e 13.* nella causa del possessore de' feudi di Casolla, e Valensano, che dopo tempo immemorabile, ed oltre la centenaria, pretendendo doverli dare termine ordinario, fu convenuto nella Ruota



ta del Cedolario *ad ostendendum titulum*, e la ragione perche non dovesse pagare la tassa; non costando *de titulo valido*, fu condannato *in iudicio executivo* a pagare la tassa, non mai pagata; e pure il decreto della tassa dell' adoa contra i Baroni era stato interposto fin dall'anno 1529. e non mai eseguito contra il Barone di Casolla, e Valensano suo cliente, come si riferisce nella sua *consult.* 13. *in fine*. L'istesso si praticò nella causa, in cui scrisse il P. Afflitto del Principe di Melfi nella *contro.* 47.; nella quale, non ostante che dopo il corso di settant'anni si pretendeva doverfi procedere con giudizio ordinario, fu senza darli termine nella causa ordinato spedirsi detta causa fiscale, ut refert in dicta sua *contr.* 47. *in fin.* n. 63. Questa pratica del Regno ha dato la norma agli altri Tribunali esteri, ut refert *Cutell. in dec.* 1. *orat.* 1. n. 121. e nel n. 12. scrisse: *non debet enim Regis Fiscus suere, ut is possideat, cui titulus resistit, sed ipse possessor effici usque quo iura horum occupatorum, que modo allegant, discutiantur in petitorio, iuxta doctrinam Lupi in cap. per vestras fol. 132. col. 3. de donat. inter virum, & uxorem, Roland. in d. cons. 89. num. 84. & num. 34. & 36., Medices d. cons. 1., Gutierrez pract. quest. 19. num. 17.*

E grave è l'altra confidenza, presa dal Signore Avvocato nella sua *scrittura*, nella quale asserisce che in Ruota, quando da noi si parlò questa causa, si fusse asserito, e dato per concesso, *non potendo negarlo, che per rescindere, e togliere di mezzo un pubblico istrumento, non potea il Fisco ottenerlo, se non per opra del termine, e della sentenza passata in cosa giudicata;* perche da noi tal cosa non fu mai detta, siccome è noto a tutti quei, che assistarono in Ruota; anzi si disse tutto il contrario, che tutti gl'istrumenti, essendo *ex sui facie* nulli, ed invalidi, e fatti senza intervento degli Avvocati Fiscali di Sua Maestà, e senza riserva di assenso impetrando, si doveano stimare come non fussero nel Mondo *in præjudicium Fisci*, allegando la dottrina di Afflitto nella *Constitut. Inter multas* n. 9. ivi: *paria esse non habere titulum, vel habere invalidum*: onde si può questa sua asserzione unire con quelle due scritture novelle, prodotte ultimamente in questa causa; poichè sono tutte e tre dell'istessa natura, e qualità.

Secondo, nelle robe del regal Demanio, che *sunt iura regalia*, espressamente per le *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno sta ordinato, doverfi costringere i possessori, che tengono detta roba senza espresso privilegio del Principe, a restituirli *una* col quadruplo, per incorporarsi al regal Patrimonio; siccome si ordinò dal Re Carlo I. nel *cap. Prædecessorum nostrorum*, ivi: *Et nihilominus rem ipsam occupatam SINE QUALIBET DILATIONE restituat*. L'istesso si ordinò dal Re Ruberto nel *cap. Excommisisti tit. de revocatione occupatorum Demanii*, ivi: *quod si non fecerint in præscriptam pœnam SINE ULTERIORI SUPER HOC HABENDO PROCESSU, VEL FERENDA SENTENTIA, se noverint incursumos*: avendosi ugualmente per usurpatori del regal Demanio quei, che producono titolo invalido, e quei, che non producono titolo veruno, ut scripsit Afflict. in *d. constit. Dignum* num. 12. e generalmente in tutte le pene fiscali fu ordinato nel *cap. Ab olim*, fatto dal Re Carlo II. d'Angiò, ivi: *Ut in omnibus pœnis, tam per officiales nostros, quam per alios privatos impositis, nostro quidem Erario acquirendis,*

ESSET SUMMARIE, DE PLANO, SINE STREPITU, ET FIGURA JUDICII PROCEDENDUM: & quamvis ordinatio ipsa fuerit continuè observata, pro majori tamen declaratione, & observatione volumus, & mandamus, secundum eam in pœnis præmissis procedere debeat: e questo sempre così è stato osservato, siccome ne riferisce la pratica *Afflitio in d. Constitut. Inter multas num. 5. ivi: Sed in pœnis Fisco acquirendis per dictum cap. Ab olim, proceditur summarie hodie in Regno, & Judex competens inter Fiscum, & Privatum est Regia Camera Summaria.*

E nella causa delle Paludi vicino la Città di Napoli, in cui, come fuſſe roba demaniale, si procedè eſecutivamente contra i Poſſeffori *ad ostendendum titulum*; e poi anche si ordinò l'incorporazione *in beneficium Regiæ Curie* nel mese di Maggio 1505, come apparisce dal Decreto della Regia Camera, prodotto *penes acta fol. 78. proc. pro Regio Fisco cōtra nōnullos Poſſeffores, ivi: facta discussione super Territoriis Paludum Civitatis Neapolis, commune votū est, quod accedat Commissarius circūspectus ad locum; qui vocatis quorum interest, levato velo, & extra ordinem reintegret Regiam Curiam in pristinam possessionem totius Territorii, in qua erat tempore felicis memoria Regis Ferdinandi Primi.* Nel tempo poi del R. Reverterio, essendo stati di nuovo li Poſſeffori citati *ad ostendendum titulum*, perche comparvero molti poſſeffori, ed esibirono il titolo valido, perciò fù deciso a lor favore, con darsi loro il termine; che fù la decisione di d. R. Reverterio 566. poichè non tutte dette Paduli erano antico Demanio Regale, ne menzionato ne' Regali Archivj; ma molto di detto Territorio s'era acquistato *particulari titulo emptiois* da' Serenissimi Re Aragonesi; siccome a rispetto di Poggio Regale, sito in dette Paludi, riferisce il R. Tappia nella *Costituzione dignum al. 5. ivi: qui meminit Afflicti dicentis, se dixisse Carolo VIII. non comprehendit sub nomine Demanii Podium Regale, tamquam emptum ab Alfonso Rege Vincēzo di Anna, che scrisse in detta causa a favore de' Poſſeffori di dette Paludi nell'allegazione 79. dichiarò, che se il Poſſeffore citato, ad ostendendum titulum, esibisca il titolo, quale *ex sui facie* appa- risca essere invalido; che in tal caso non si deve avere ragione veruna di tal possessione, al numero ultimo, ivi: & quia solet evenire, & pauci advertunt, sed statim exhibent titulum, & quandoque nullum, aut vitiosum, & succumbunt, ut fuit in multis causis Fiscalibus, quas nolo referre; ided hæc notare volui; sed omnes sunt Advocati, pauci verò Doctores & Advocati, ut dicebat Ill. Andreas Pons dignissimus olim Locumtenens prædictæ Regiæ Camere.*

Ma essendo il Tenimento del Gaudio antica *Difesa*, ed antico *Demanio* della Regal Corona, misurato co' suoi confini sin dal tempo del Re Ruberto nell'anno 1336., e rimisurato in tempo dell'Invittissimo Imperador Carlo V. nell'anno 1522. coll'istessi termini descritti in tempo del Re Ruberto; ed ordinatosi con tanti decreti della Regia Camera sin dal tempo del Re Ruberto, e successivamente in tempo del Re Cattolico nell'anno 1505. e di più essendo fatto l'altro decreto di reintegrazione nell'anno 1522.; nel tempo dell'Imperador Carlo V., che la Regia Corte fosse mantenuta nel possesso di detto Tenimento Demaniale del Gaudio; e non essendo

sendo mai stati conceduti detti territorj del Gaudio da i Serenissimi Re, se-  
 non che *in feudum*, come fu al Card. de Ruha, coll'assenso *in forma spe-*  
*ciali de dominica, & plenitudine potestatis*; e come fu la concessione delle  
 moggia 200. fatta al Gazella; ne siegue indubbitamente, ed è troppo  
 audace ostinazione il negare, che in virtù delle suddette misure, e Decreti,  
 passati in cosa giudicata, qualunque detentore de' Territorj, siti entro il De-  
 manio del Gaudio, debba restituire il Territorio suddetto, a fine di reinte-  
 grarsi al Regal Patrimonio. E ciò non solamente perche essendo roba  
 certamente del Regal Demanio, la possessione, così civile, come naturale,  
 s'intende sempre ritenuta presso il Patrimonio del Principe; & *Possesses*  
*dicuntur possidere nomine Domini*, ed essere fratanto semplici Detentori  
 amovibili *ad nutum* dal Principe (*cum eis titulus resistat*, ut scribit *Marius*  
*Cutellus ad ll. siculas ad ll. Martini in tit. Quemadmodu, qualiter, & quomodo*  
*fit Regia Domus ordinada c. 1. nota l. n. 7. & 8. ivi: nam si horu incapaces sūt*  
*subditi, ni Principalis precedat concessio, consequens videtur in eos non posses-*  
*sionem, sed nudam tantum detentionem, ac si clam possiderent, transire, ut ex*  
*Gratian. discep. 44. i. nō semel affirmavimus: quod si possidere nequeunt, quis*  
*dubitabit juris operatione possessionem apud Principem servari, fieri ve ac*  
*si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videbitur eos*  
*depellere possit, ac commodo possessionis privare: hi enim sunt, quorum J. C. di-*  
*cit in possessione esse, sed non possidere in l. si quis ante ff. de acquiren-*  
*da possessione) non solamente, per la mentovata ragione: ma ezian-*  
 dio, perche essendo fatta la reintegrazione, e la misura, si proce-  
 de *per inspectionem ocularem*, e senza contestazione di lite, *ex l. 3. Cod.*  
*finium regundorum*: ove *Bartolo* insegnò *al num. 2. ivi: cum non sit qua-*  
*estio proprietatis, sed confinium*, e si procede coll'intervento degli esperti, av-  
 vivate le Parti interessate. E questa dottrina di *Bartolo* comunemente è ri-  
 cevuta, *ut refert Christianus in decis. 83. & 84. tom. 2.*; e questa è la prati-  
 ca del Tribunal della Regia Camera, come si osserva ne' Territorj della  
 Regia Dogana di Foggia, già misurati dal *R. Revert.* nell'anno 1548. più  
 di cento settant'anni in dietro: che qualunque Persona si truovi detenere  
 territorj entro la misura suddetta, si procede colla visione oculare sù la fac-  
 cia del luogo; e colla misura degl' esperti misuratori destinati dal Tribuna-  
 le della Reg. Dogana di Foggia, si reintegra il Fisco nel possesso di essi, sen-  
 z'altro processo; e qualunque appellazione, che dal Possessore si portasse  
 nella Regia Camera dal Decreto de' misuratori, e del Tribunale della Reg.  
 Dogana, si concede nella Regia Camera *quò ad actum devolutivum, non*  
*quò ad actum suspensivum*. Questa istessa è la pratica ne' territorj del Re-  
 gal Demanio del Gaudio. E così si praticò nel tempo del Re Ruberto;  
 E poi in tempo del Re Ferdinando il Cattolico nell' anno 1505.  
 e dopo la misura fatta in tempo dell' Imperador Carlo V., come  
 si vede dal Decreto fatto dalla Regia Camera a relazione del Presiden-  
 te Paulo Magnani Commessario de' Possessori del Territorio del Gaudio:  
 perche stante la misura fatta, *per inspectionem ocularem*, coll'acceso *super-*  
*faciem loci*, furono reintegrati al Regal Demanio quei Territorj occupati  
 da alcuni entro la misura suddetta; come dal suo decreto proferito a' 16.

Mar-

Marzo 1760. predotto negli atti fol. 17. *pro. contra annulos Possessorum* i vi:  
 VISA MENSURATIONE fatta territorio Galdi, quia repertum est 630 MENSURA  
 PREDICTA infra scriptos detinere majorem partem occupatam territorii, quod  
 continetur in eorum concessionibus, scripturis, & titulis; fuit per eandem  
 Regiam Curiam provisum, quod omnes infra scripti detinentes majorem  
 partem territorii praedicti Galdi condemnandos esse, & proinde condemnari  
 debere decernimus unumquemque ipsorum ad relaxandam possessionem il-  
 lius majoris partis, quam detineri per eos repertum est, una cum fructibus  
 liquidandis, salvo iuribus respectu poenarum irrogatarum contra occu-  
 pantes Res, & Bona Regiae Curiae.

Nè la pretension, opposta dal Signor Avvocato delle migliorazioni fatte nel  
 suddetti territorj, tiene fondamento veruno: sì perche se tali migliorazio-  
 ni vi fossero si potrebbero per *inspectionem ocularem* da' medesimi Esperti  
 riconoscere, siccome in casi simili si è praticato; sì ancora perchè se vi fusse-  
 ro nuove piante apposte, non essent reficienda, cum non sint perpetuae, & con-  
 tinuò duratura, sed facta pro uberiori fructuum collectione, ut notant Ro-  
 ta Romana in novissimis tom. 2. decis. 312. num. 6. nec dicuntur meliora-  
 menta necessaria, vel utilia, Royas in decis. 461. E di più perchè il terri-  
 torio fu venduto dal Mormile al Monistero tutto coltivato per semina,  
 come si asserì nella vendita fatta da lui al Monistero nell'anno 1564. fol.  
 65. at. lit. A. *pro. contra Monasterium*: e presentemente nemmen si vede  
 tutto coltivato, ma buona parte di quello, che il Monistero detiene, è bo-  
 scoso: sicchè ocularmente si vede non esservi miglioramento veruna, sic-  
 come nella *relazione dagli Esperti* si è riferito. Qualunque miglioramento  
 però vi fusse, è certo che il Monistero non può pretenderla; poichè doven-  
 don incorporare detta roba al regal Patrimonio, perchè detenuta dal Mo-  
 nistero senza privilegio, o concessione di Sua Maestà; & essendo acquista-  
 ta la ragione al Fisco per le compre suddette fatte in *contemptum Domini*,  
 senza assenso, anzi senza riserva di assenso di Sua Maestà (onde *inciderunt  
 in commissum in beneficium Domini*) ne siegue che tanto la roba suddetta  
 demaniale, quanto le migliorazioni che vi fossero ( ma non vi sono) s'in-  
 tendono devolute alla Regia Corte *ob culpam possessoris*, e non si devo-  
 no detrarre, o bonificare al detto Monistero, ut notant *Feudista in cap. 1.  
 §. si vasallus hic finitur lex, Jason in l. 1. num. 27. cum seqq. & apostol. Cod. de  
 jure emphyt. Carolus Molin. in Consuetud. feudor. §. 5. tit. 1. num. 69. &  
 seqq. Paris de Puteo de feudor. reintegrat. cap. 11. & 12. Francisc. Bar-  
 sat. in conf. 80. num. 35. & in conf. 76. num. 36. vers. Hac enim est distin-*  
*ctio.*

Siccome l'altra pretension del prezzo, opposta dal Signor Avvocato del Mo-  
 nistero, è affatto vanissima: poichè oltre alla pena del quadruplo, dovuta  
 dal suddetto Monistero al Regal Patrimonio, come sopra si è scritto; è an-  
 che certissimo, che in quanto alle compre fatte da Gio: Camillo Mor-  
 mile, e da Girolamo Carbone, il prezzo non fu dal Monistero pagato alla  
 Regia Corte, ma alli suddetti Gio: Camillo, e Girolamo Carbone; e perciò  
 a rispetto di detti prezzi, non pervenuti alla Regia Corte, il Regio Fisco  
 non è tenuto a cosa veruna; siccome nè meno a rispetto del prezzo delle  
 mog-



moggia 187. comprate dalla Regia Corte; non inteso l'Avvocato Fiscale del regal Patrimonio: imperocchè il Regio Fisco, trattandosi di vendite invalidamente fatte, non è tenuto alla restituzione del prezzo, se non sia realmente ricevuto, & *quatenus sit versum in evidentem utilitatem Regia Curia, & quatenus sit facta lucratior*, argum. l. 33. §. *interposito*, ff. de *administrat. & peric. tutor.* & refert Reg. Rovit. in *conf. 99. n. 13. in fin. vers. nec receptio pretii tom. 2.* & notat Giurba lib. 1. *observ. 90. n. 10. & 11. ivi: nec restituet plus, quam in utilitatem Reipublicae conversum docebit, l. praediorum, Cod. eod. Petrus Gregorius dict. num. 11. quos refert Fajard. part. 1. allegat. 1. num. 87. in fine.*

Similmente niente ha che fare in questa causa la riflessione intorno al patto *de retrovendendo*: poichè a rispetto del Monistero, non essendoci contratto valido, nel quale si sia apposto il patto *de retrovendendo*, il Fisco non ha obbligazione di esercitare il patto *de retrovendendo*, nè di restituirli il prezzo che avesse forse ricevuto; siccome il Monistero l'ha offerto, ma da noi non si è accettato. Per altro, se mai comparisse possessore di territorio veruno demaniale del Gaudio, che tenesse contratto valido di compra legittima fatta coll'espresso assenso del Principe, e che avesse pagato il prezzo in beneficio della Regia Corte; in tal caso il Regio Fisco eserciterebbe il patto di ricomprare esecutivamente, siccome si è fondato nella nostra *scrittura* formata contra i *Possessori* de' territorj del Gaudio, nel *quarto Capo*: essendo questa la pratica nel Regno, fondata anche *jure communi Romanorum*: ricercandosi solamente per *legge comune*, che il venditore offerisca il prezzo al venditore, *quo oblato, & deposito*, si ripiglia la roba validamente venduta, ut inquit, *Jacobus Cujacius Codicis lib. 4. tit. 54. de pactis inter emptorem, & venditorem compositis, ubi per casu pretio oblato fol. 407., Larrea in decis. 76. num. 18., Mendola da Francb. in decis. 64. num. 17.*

E se i RR. del Monistero capirono essi medesimi la chiara giustizia del Fisco; perciò nell'istrumento della compra fatta con Gio: Camillo Mormile a' 27. Gennaro 1564., conoscendo, che la Regia Corte senza esercitare patto di ricompra si poteva ripigliare detti territorj, semprechè l'avesse piaciuto, e che Sua Maestà non avesse acconsentito all'assegnamento dalla Regia Camera fatto al Mormile (nel qual caso il Fisco non era tenuto a restituire prezzo veruno al Monistero, nè esercitare patto *de retrovendendo*) perciò espressamente si cautelò contra il Mormile, e convenne, *quod ubi forte quodcumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de supradicta consignatione, & in solutum datione, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum ut supra venditorum: EO CASU DICTUS JO: CAMILLUS TENEATUR, ET DEBEAT, PROUT SIC SPONTE CORAM NOBIS PROMISIT STATIM SOLVERE, & RESTITUERE D. MONASTERIO PRETIUM IPSORUM CUM OMNIBUS AUGUMENTO, ET MELIORATIONIBUS, quae tunc temporis reperirentur factae in eisdem territorijs, damnisque, interesse, & expensis propterea forte patiendis; & faciendis per dictum Monasterium, fol. 73. lit. B. process. contra Monasterium.*

*rium*. E. se il Monistero istesso, dopo fatte le tre compre, da Girolamo Carbone a' 28. Giugno 1524., dalla Regia Camera a' 19. di Novembre 1563., e da Gio: Camillo Mormile a' 27. Gennaio 1564. avendo capito di essere state tutte compre nulle, ed invalide, perche fatte senza intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, e senza assenso di Sua Maestà, anzi senza riserva alcuna di assenso impetrando; dopo dette compre, pretese nella Regia Camera almeno di potere ritenere 600. moggia di detto territorio demaniale, comprese nelle suddette compre, e ricuperare alcune moggia possedute da altri possessori, per titolo di censuazione dalla Reg. Corte alla ragione di grana 7. = il moggio, in virtù della censuazione fattali nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrilli; e pure non potè ottenerlo dalla Regia Camera, nè dal Fisco; perche in quella censuazione non vi fu l'espresso assenso di Sua Maestà, nè il Vecerè di quel tempo ebbe espresso mandato di Sua Maestà a fare detta censuazione a persona voruna, e molto meno *ad manus mortuas*, com'è il Monistero, e si soorge dal *Processo* intitolato: *Acta pro Venerabili Monasterio SS. Severini, & Soffii de Neapoli cum Reg. Fisco*: come, di grazia, dice presentemente il Sig. Avvocato nella sua *Scrittura*: *protestiamo ingenuamente, non saper capire a qual fondamento mai per ordine ella s'appoggi?* quando da noi, rinunciandosi al privilegio Fiscale di parlare la causa in secreto, si è parlato in pubblica Rota, ove assistè il Signor Avvocato, ed intese tutti i suddetti motivi, che palpabilmente per ordine dimostrano la chiara giustizia per l'incorporazione de' suddetti territorj in beneficio del Regal Patrimonio? Tiene anche il Sig. Avvocato sapientissimi Maestri, com'egli dice in detta sua *Scrittura*: che poi, con tutto questo, non abbia egli potuto capire quel che anche il suo Cliente ha ben capito, la colpa non è la nostra.

Napoli 15. Ottobre 1717.

*D. Giacinto Falletti Regio Consigliero, Presidente della  
Regia Camera, ed Avvocato Fiscale del Regal Pa-  
trimonio.*

Asl 145506